



NORME LEGISLATIVE
1950-2015

22 Novembre 1950 – 7 Gennaio 2015 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa.

INDICE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1950, n.62 *(soppresso)*

Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche. (E.S.I.T.).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1952, n.5 *(soppresso-legge regionale 8 agosto 2006, n. 13)*

Istituzione della Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.).

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1953, n.8 *(soppresso)*

Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma della Sardegna - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1955, n° 45 - Regolamento per l'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DD.P.G. 9 settembre 1966, n.45 - 8 gennaio 1969, n.1 - 11 dicembre 1970, n.110 - 9 novembre 1973, n.186 - 27 ottobre 1976, n°299)*

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1956, n°22 *(soppresso sostituito da AGRIS-legge regionale 8 agosto 2006, n. 13)*

Istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S.) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 dicembre 1958, n.78 - Regolamento per l'esecuzione della L.R. 19 giugno 1956, n.22, concerne: "Istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1957, n.18 *(soppresso)*

Istituzione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.). *(testo coordinato con la legge regionale 5 luglio 1963, n.9)* (LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33 - Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 6 *(soppresso)*

Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) - *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - leggi regionali: 30 novembre 1967, n°21; 12 novembre 1982, n°38; 10 maggio 1983, n°12; 27 aprile 1984, n°14 e 31 maggio 1984, n°26)* (LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1993, n°51 - Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n°26; 11 aprile 1985, n°5; 4 giugno 1988, n°11; 30 aprile 1991, n°13 e abrogazione della legge regionale 21luglio 1976, n°40. *(testo coordinato con la legge regionale 18 maggio 1994, n°22)* - LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 14 - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 28 maggio 1985, n°12)* - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1987, n. 83 - Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 60, recante: "Norme relative al marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna".

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 27 *(soppresso-legge regionale 8 agosto 2006, n. 13)*

Statuto dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 ottobre 1986, n.145 - Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28 maggio 1969, n.27, concernente lo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. 26

Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda (I.S.R.E.) *(Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20)* (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1975, n°144 - Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n.5 *(soppresso sostituito da LAORE-legge regionale 8 agosto 2006, n. 13)*

Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in "Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)" - LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1989, n.34 - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale - LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n°34 - Personale addetto alla divulgazione agricola.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n.17 *(soppresso)*

Regionalizzazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 37

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna. *(testo coordinato con le leggi regionali 24 ottobre 1988, n.34 e 7 giugno 1989, n.27 – 23 agosto 1995, n.20 – 7 agosto 2009, n.3)*

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1998, n°33

Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n.6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale regionale.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2000, n.16

Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli Enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005) - Disposizioni per il riordino degli enti strumentali. *(Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 14 maggio 2009, n.1)*

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2006, n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. *(testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – 19 gennaio 2011, n.1 – 4 agosto 2011, n.16)*

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate
Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione"
Soppressione degli enti provinciali del turismo
Disposizioni in materia di agricoltura

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n.9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 giugno 2011, n.12)*

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 12

Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 30 giugno 2011, n.12 – 7 agosto 2012, n.16)*

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) *(testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 – 4 agosto 2011, n.16)*

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 5

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto.

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008) *(Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 28 dicembre 2009, n.5 – 4 agosto 2011, n.16)*

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale (*testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; leggi regionali: 4 agosto 2011, n.16 – 13 settembre 2012, n.17*) – (*Sentenza Corte Costituzione 235 del 7 luglio 2010 – BURAS n.23 del 2.8.2010*)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010) (*Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali: 19 gennaio 2011, n.1 – 17 dicembre 2012, n.25*) - **DELIBERAZIONE N. 14/10 DEL 6.4.2010** - Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie.

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 12

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011) (*Supplemento Ordinario n.1 BURAS n.3 del 29 gennaio 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 30 giugno 2011, n.12*) - (*Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 15 febbraio 2012 – BURAS n.11 del 16 marzo 2012*)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento. (*BURAS n.20 del 5 luglio 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; legge regionale 4 agosto 2011, n.16*) – (*Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20 aprile 2012 – BURAS n.22 del 17 maggio 2012*)

LELLE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 16

Norme in materia di organizzazione e personale (*BURAS n. 24 del 13 agosto 2011 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 22 dicembre 2011, n.27 - 15 marzo 2012, n.6 – 13 giugno 2012, n.12 – 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17*) – (*Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 – BURAS n.37 del 23 agosto 2012*) (*Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19dicembre 2012 – BURAS n.3 del 17 gennaio 2013*)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) (*BURAS n.11 del 16 marzo 2012 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 7 agosto 2012, n.16 – 13 settembre 2012, n.17*) – (*Sentenza Corte Costituzionale n.36 del 27 febbraio 2013 – BURAS n.14 del 28 marzo 2013*)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2012, n. 12

Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica (*BURAS n.28 del 21 giugno 2012*) – *Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17 – 17 dicembre 2012, n.25 - 30 dicembre 2013, n.40*

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014, N. 4

Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2015

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

Art.1

1. E' costituito l'Ente Sardo Industrie Turistiche avente personalità giuridica e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione, regolato dall'annesso Statuto, che fa parte integrante della presente legge.

2. Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente di L.30.000.000 da imputarsi in Bilancio come segue:

- lire 10.000.000 mediante storno dal capitolo 84 al capitolo 86 del Bilancio 1950;

- lire 20.000.000 nel capitolo del Bilancio 1951 corrispondente al capitolo 86 del Bilancio 1950.

3. E' autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore dell'ente, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del Bilancio regionale ed alle iniziative che l'Ente svolgerà.

- Per il corrente esercizio il contributo P fissato in lire 5.000.000, da imputarsi nel capitolo 86 del Bilancio.

**STATUTO
DELL'ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE**

1. L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

2. L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha il compito di promuovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; diffondere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell'Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico-sanitario; artistico e di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole professionali nell'interesse del turismo; raccogliere notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e proporre al Governo regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turistiche nell'Isola con particolare riguardo la movimento dei forestieri.

Ove manchi o sia deficiente la iniziativa privata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse dall'ente, questo potrà in via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna, mediante sub concessioni a terzi di provata capacità tecnica finanziaria che forniscono adeguata garanzia.

3. L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

- Alle spese per il funzionamento dell'ente si provvede:

- con le rendite patrimoniali;

- con gli utili dei servizi;

- con gli eventuali contributi disposti dalla Regione e dallo Stato;

- con le oblazioni volontarie o donazioni;

- con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

4. Le operazioni di cui all'ultimo alinea del precedente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio regionale con l'osservanza delle leggi vigenti in materia.

5. Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Sindaci.

6. Il Presidente dell'Ente è nominato dalla Giunta regionale mediante decreto del suo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di

competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di Amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima, previa designazione fatta per tre membri rispettivamente dall'Assessore al Turismo, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore all'industria e commercio, e per tre membri dalle Camere di commercio dell'Isola.

Il Direttore generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione del Consiglio medesimo.

8. Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e alla fine dell'esercizio, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando non meno di tre Consiglieri o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta. La convocazione ha luogo mediante avviso a domicilio dei Consiglieri da inviare non oltre il settimo giorno precedente quello della adunanza, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a cura del quale sarà trasmesso, in copia all'Assessore al Turismo.

9. Il Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da adottare per attuare le finalità dell'Ente.

b) approva i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi annuali;

c) nomina il direttore generale, fissandone le attribuzioni e la retribuzione, e designa annualmente il funzionario che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento; provvede alla nomina ed al movimento del personale di concetto ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado, sentito l'interessato;

d) delibera la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata che svolgono attività turistiche di interesse regionale;

e) autorizza le azioni giudiziarie, in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri, ecc., con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare.

Il Presidente può provvedere direttamente nelle procedure per realizzo di crediti ordinari e per provvedimenti conservativi e d'urgenza;

f) dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;

g) determina le indennità del Presidente, gli emolumenti dei Sindaci, le medaglie di presenza dei Consiglieri e le diarie e trasferte relative;

h) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.



10. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la istituzione di sedi, agenzie, rappresentanze e la nomina di corrispondenti, fissandone la competenza ed i relativi regolamenti. La istituzione di sedi e agenzie è sempre considerata atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

11. L'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono predisposti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al Turismo per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi 15 giorni da quello della sua ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazioni della Giunta regionale.

13. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dai Sindaci stessi.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice Civile sui Sindaci.

14. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

15. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al Turismo, previa deliberazione della Giunta

regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

16. La gestione amministrativa e contabile dell'ente ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Degli utili netti della gestione almeno il 20 per cento sarà destinato ai fondi di riserva, ed il rimanente ad incrementare le attività dell'ente.

17. In caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.

=====

E.S.I.T. - ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	i^	TOT.
PREVISIONE									
0	0	0	11	13	15	14	6	3	62
IN SERVIZIO									
0	0	0	6	6	10	3	2	2	29

STRUTTURE

- Servizio generale n° 1
- Servizi n° 2
- Settori n° 6

1. E' istituita la Stazione sperimentale del sughero con sede in Tempio Pausania.

2. La stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti. Essa si compone di una Sezione biologica e di una Sezione tecnologica.

3. La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione Autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti dall'allegato Statuto che forma parte integrante della presente legge.

4. - omissis

5. Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà.

- 1) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
- 2) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
- 3) con le rendite del proprio patrimonio;
- 4) con i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
- 5) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati.

STATUTO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO

1. La Stazione sperimentale del sughero ha sede legale ed amministrativa in Tempio Pausania.

2. La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi biologici, silvicolture e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
- b) studiare i problemi tecnologici del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
- c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
- d) promuovere e dirigere corsi teorici-pratici nel campo agricolo ed industriale per la trasformazione di maestranze specializzate;
- e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse, ed aziende sugherifere modello da servire d'esempio o d'orientamento agli agricoltori della zona;
- f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
- g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti;
- h) studiare e proporre alla Giunta Regionale provvedimenti utili alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti.

3. La Stazione sarà divisa in due Sezioni, una per le ricerche biologiche e silvicolture e l'altra per le ricerche chimiche e tecnologiche.

4. Organi della stazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori;

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione.

Inoltre:

- a) riscuote i mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono al mantenimento della Stazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- d) adotta, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

6. Il Presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e commercio, sentita la Giunta medesima.

Fanno parte del Consiglio d'amministrazione:

- a) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;
- b) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;
- c) un rappresentante dell'Assessorato alle finanze;
- d) il docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura dell'università di Sassari;
- e) un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento della Stazione nella misura indicata nell'articolo seguente:
- f) un rappresentante degli agricoltori produttori di sughero;
- g) un rappresentante degli industriali del sughero;
- h) un rappresentante delle imprese artigiane del sughero;
- i) due lavoratori di cui uno in rappresentanza degli addetti all'estrazione ed uno in rappresentanza degli addetti all'industria.

I rappresentanti di cui alle lettere f), g), ed h), saranno scelti tra i nominativi segnalati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura isolate, previa consultazione con le organizzazioni di categoria interessate.

I rappresentanti di cui alla lettera i) saranno scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Consiglio d'amministrazione nomina fra i componenti il Vice Presidente.

Il Direttore della Stazione ed il Vice Direttore, capo della Sezione tecnologica, partecipano alle adunanze del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Funge da Segretario un funzionario della Stazione designato dal Presidente.

7. Agli effetti della lettera e dell'art.5 hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti che concorrono al finanziamento della Stazione con un contributo annuo continuativo non inferiore a L.1.000.000=.

L'ammontare del contributo potrà essere variato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio d'amministrazione, sentito l'Assessore all'industria e commercio.

8. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. Il Consiglio di amministrazione:

- a) formula le direttive circa l'attività della Stazione;
- b) approva il programma di attività della Stazione predisposto dal Direttore;
- c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione e il conto consuntivo;



- d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;
- e) delibera sull'accettazione dei contributi di cui all'art. 7, di lasciti e di donazioni;
- f) delibera i regolamenti tecnici della Stazione nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;
- g) delibera su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- h) determina l'apertura e soppressione di Sezioni staccate della Stazione;
- i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitri di controversia, ferma la competenza del Presidente nei casi urgenti;
- l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte del personale della Stazione;
- m) determina gli emolumenti del Presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri, le diarie e trasferte relative.

10. Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria due volte all'anno od in via straordinaria quanto il Presidente o ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, sentita la Giunta Regionale, può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre gravi circostanze determinino l'irregolare funzionamento della Stazione od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

13. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione la gestione straordinaria della Stazione P affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con quello all'agricoltura e foreste. Al commissario sarà corrisposta, a carico della Stazione, una indennità la cui misura sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e con l'Assessore all'agricoltura e foreste.

14. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta:

- 1) dell'Assessore alle finanze per un revisore effettivo e per i due supplenti;
- 2) dell'Assessore all'industria e commercio e dell'Assessore all'agricoltura e foreste, ciascuno per uno degli altri revisori effettivi.

Il Presidente del Collegio P nominato dai revisori stessi.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati.

15. Il Collegio adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice Civile e successive modificazioni.

16. Il Direttore della Stazione ed il Vice direttore, capo della Stazione Tecnologica, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su parere della Giunta medesima, sentito il Consiglio di amministrazione.

17. Il Direttore:

- a) sovrintende all'attività scientifica e tecnica della Stazione, per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;
- b) predispone, secondo le direttive formulate dal Consiglio di

amministrazione, il programma di attività della Stazione;

- c) predispone, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore della Stazione è il capo degli uffici e del personale.

18. La Stazione ha un patrimonio e un bilancio di primo impianto di cui alla presente legge ed ai successivi incrementi.

19. La Stazione sperimentale del sughero per il proprio funzionamento potrà utilizzare:

- a) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
- b) l'eventuale contributo dello Stato, di enti pubblici e di privati;
- c) le rendite del proprio patrimonio;
- d) i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
- e) i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e privati.

20. L'esercizio finanziario della Stazione sperimentale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

21. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione sarà trasmesso, entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato all'industria e commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere.

22. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo, è trasmesso entro il 30 aprile, all'Assessorato all'industria e commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del Collegio dei revisori.

23. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste e con l'Assessore alle finanze.

24. Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'industria e commercio, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione aventi per oggetto:

- a) le direttive e il programma di attività della Stazione;
- b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo;
- c) impegni pluriennali di spesa;
- d) accettazione dei contributi di cui all'art.7, di lasciti o donazioni;
- e) regolamenti organico ed interno del personale;
- f) tariffe per prestazioni per conto di terzi da parte del personale;
- g) determinazione della misura degli emolumenti del Presidente, dei revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative;
- h) stato giuridico ed economico del personale dipendente.

Copia delle dette deliberazioni P contemporaneamente trasmessa all'Assessore all'agricoltura e foreste ed all'Assessore alle finanze.

25. Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione non comprese nell'articolo precedente sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'industria e commercio ed all'Assessore all'agricoltura e foreste.

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	I^	TOT.
PREVISIONE									
0	0	0	26	8	13	16	2	2	67
IN SERVIZIO									
0	0	0	16	3	11	11	1	1	43

STRUTTURE

- Servizio generale n° 1
- Servizi n° 2
- Settori n° 6



=====

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1953, n.8.

Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma della Sardegna – **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1955, n° 45 - Regolamento per l'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.** *(testo coordinato con i DD.P.G. 9 settembre 1966, n.45; 8 gennaio 1969, n.1; 11 dicembre 1970, n.110; 9 novembre 1973, n.186 e 27 ottobre 1976, n°299)*

1. L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n.1308 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, P sottoposto, nella sua gestione ed attività, alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, a sensi dello Statuto Speciale per la Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e delle relative norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n.327.

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:

- 1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, numero 1308, con la sola modifica che all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste è sostituita quella dell'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste;
- 2) il Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art.8 del suddetto Decreto, P nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed P composto e regolato dalle norme ivi contenute, con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:
 - a) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con le funzioni di Presidente;
 - b) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio;
- 3) Il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, previsto dall'art.9 del medesimo Decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, per i due componenti;
- 4) il regolamento, previsto dall'art.10 dello stesso Decreto, P approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio e con l'Assessore regionale alle finanze;
- 5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art.11 del suddetto Decreto;
- 6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso art.11 quanto al Direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

3. Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto Zootecnico di Bosa e dell'Ovile Sardo di Cagliari, disposta con l'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n.1308, procedendo alla liquidazione delle rispettive gestioni mediante apposito Commissario straordinario da nominarsi su proposta dell'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna.

=====

==

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 novembre 1955, n° 45

Regolamento per l'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. *(testo coordinato con i DD.P.G. 9 settembre 1966, n.45; 8 gennaio 1969, n.1; 11 dicembre 1970, n.110; 9 novembre 1973, n.186 e 27 ottobre 1976, n°299)*

PARTE I
ORDINAMENTO COMPITI E FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto Zootecnico e Caseario è così composto:

- a) Settore zootecnico;
- b) Settore caseario;
- c) Settore chimico;
- d) Centro di inseminazione artificiale.

2. I compiti dell'Istituto sono quelli previsti dagli artt.2 e 3 del D.P.R. 5 maggio 1948, n.1308, ivi compresa la sperimentazione nel campo della meccanica agraria in relazione alle precitate attività e alla divulgazione ed insegnamento dei risultati in tale campo conseguiti.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto e cura:

- a) l'amministrazione del patrimonio dell'Istituto in conformità alle deliberazioni del Consiglio;
- b) approva e modifica il programma di attività dell'Istituto predisposto dal Direttore.
- c) l'adozione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione che non siano di competenza del Consiglio e, nei casi di assoluta urgenza, pub sotto la sua responsabilità a questo sostituirsi, sottoponendo per le relative deliberazioni al Consiglio medesimo per la ratifica nella prima prossima seduta e comunque non oltre i trenta giorni dall'avvenuta adozione dei provvedimenti;
- d) la riscossione delle entrate e l'effettuazione dei pagamenti e delle spese nel limite dei fondi stanziati nel bilancio e della indicazione dei capitoli dello stesso.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questo.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce le direttive circa l'attività dell'Istituto;
- b) approva o modifica il programma di attività dell'Istituto predisposto dal Direttore;
- c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione ed il conto consuntivo;
- d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;
- e) delibera sull'accettazione dei contributi, lasciti ed elargizioni di cui all'art.6, lett.b), del D.P.R. 5 maggio 1948, n. 1308;
- f) delibera i regolamenti tecnici dell'Istituto;
- g) delibera l'organico dell'Istituto, la nomina, la sospensione, il licenziamento del personale, i provvedimenti disciplinari a carico del personale nonché la revoca degli incarichi eventualmente conferiti;
- h) delibera sull'apertura e soppressione di sezioni staccate dell'Istituto stesso;
- i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni ad arbitri per controversie;
- l) delibera le tariffe relative alle prestazioni dell'Istituto per conto di terzi;
- m) determina gli emolumenti del Presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri, le diarie e le trasferte relative;

5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione P fatta dal Presidente in via normale sei giorni prima della seduta e nei casi di giustificata urgenza almeno 48 ore prima.

6. Il Consiglio di Amministrazione si aduna ordinariamente almeno tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri o i revisori.

Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei membri oltre il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio nelle materie di cui alle lettere e), g), h) e m) dell'art.4 del presente regolamento sono prese a maggioranza assoluta; nelle altre materie è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono trasmesse, entro il termine di 15 giorni dall'adozione, per l'approvazione all'Assessorato all'agricoltura e foreste. Le deliberazioni diventano esecutive il giorno successivo alla comunicazione dell'approvazione.

Diventano esecutive al termine dei 15 giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato se questo non ha comunque interloquito.

7. Il Direttore dell'Istituto:

- a) sovrintende all'attività scientifica e tecnica dell'Istituto per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone, secondo le direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il programma di attività dell'Istituto;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il Direttore dell'Istituto è il Capo degli Uffici e del personale.

8. Il bilancio preventivo deliberato dal Consiglio d'Amministrazione sarà presentato, all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste con le modalità previste dall'art.1 comma 1° della L.R. 1° agosto 1966, n.5; previo esame del Collegio dei Revisori che vi unirà la sua relazione.

9. Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, è presentato all'Assessorato all'Agricoltura e foreste entro il termine previsto dall'art.1, comma 2, della L.R. 1° agosto 1966, n.5, unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del Collegio dei revisori.

10. Il bilancio preventivo ed il Conto consuntivo sono approvati dall'Agricoltura.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assessore all'Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.

PARTE II

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Capo I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il personale dell'Istituto si compone di:

- a) personale in organico di ruolo;
- b) personale straordinario.

Il personale di ruolo e straordinario è classificato come segue:

- 1) Gruppo A - per accedere al quale è richiesto il diploma di laurea o titolo equipollente;
- 2) Gruppo B - per accedere al quale è richiesta la licenza di Istituto medio superiore o titolo equipollente;
- 3) Gruppo C - per accedere al quale è richiesta la licenza di Istituto medio inferiore o titolo equipollente;
- 4) Personale subalterno - per il quale è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;
- 5) Personale salariato - per il quale è richiesto il compimento

degli studi di istruzione obbligatoria e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel bando di concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere, suddiviso in:

- Operai di 1^ categoria
- Operai di 2^ categoria
- Operai di 3^ categoria
- Operai di 4^ categoria

Le qualifiche del personale di ruolo sono stabilite in conformità alle tabelle allegate al presente regolamento.

Il personale straordinario è assunto per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, in un numero non eccedente il ventesimo dei posti previsti nella tabella organica, computando per intero la frazione di posto.

L'assunzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed è fatta con contratti a tempo determinato non rinnovabili.

2. Per l'ammissione all'impiego in ruolo occorre il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato, specificatamente la laurea o titolo equipollente, e la licenza di Istituti medi superiori, o titolo equipollente, nelle discipline che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di amministrazione rispettivamente per i gruppi A e B; la licenza di Istituti medi inferiori o titolo equipollente per il gruppo C; il compimento degli studi obbligatori per il personale subalterno e salariato. Potranno anche essere fissati dal Consiglio di amministrazione altri requisiti secondo la particolare natura dei compiti inerenti al posto da mettere a concorso.

Saranno pure osservate, in quanto applicabili, le disposizioni che sanciscono diritti e preferenze nei riguardi di determinate categorie di aspiranti agli impieghi presso pubbliche Amministrazioni.

Dovranno essere comprovate le condizioni di sana e robusta costituzione. L'istituto si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertare la loro idoneità fisica.

3. La nomina del personale in organico è disposta dal Consiglio di Amministrazione ai gradi ed assegni iniziali dei gruppi A, B e C, nonché alle qualifiche ed assegni iniziali del personale subalterno e salariato, in base ai risultati dei concorsi per titoli ed esami. Le modalità del concorso saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Agli idonei ai concorsi che siano avventizi da almeno 4 anni o che appartengano da almeno 2 anni al personale in organico di gruppi immediatamente inferiori, potrà, essere riservata la metà dei posti messi a concorso.

Il personale è assunto in prova per un periodo non inferiore a 2 anni per il posto di Direttore, un anno per i capi servizio e per i posti di natura tecnica di gruppo A e B e 6 mesi per l'altro personale.

Per la risoluzione del rapporto con l'impiegato in prova che non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per conseguire la nomina in ruolo, si applicano le norme concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

4. Alla scadenza del periodo di prova, il Direttore riferisce per iscritto sull'esito della prova stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà:

- a) di licenziare l'impiegato qualora ritenga la prova sfavorevole;
- b) di prorogare il periodo di prova per la durata massima eguale al primo periodo, ove ritenga non conclusiva la prova effettuata;
- c) di determinare l'assunzione dell'impiegato con il trattamento economico previsto dall'art.7.

Il periodo di prova seguito da conferma è computato utile a tutti gli effetti.



5. L'assunzione del personale deve risultare da atto scritto.

La qualità di impiegato in organico non può essere presunta ma deve essere dichiarata nell'atto di nomina.

L'impiegato, all'atto della sua assunzione, deve prendere conoscenza del presente regolamento e dichiarare di accettare senza riserve le condizioni in esso stabilite.

6. Al personale salariato si applicano le norme in vigore per gli operai dell'Amministrazione regionale, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

L'orario normale di lavoro per detto personale è di trentasei ore effettive settimanali ripartite in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

7. Il trattamento economico complessivo dovuto ai dipendenti dell'Istituto, ivi compresi i compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per i compensi per lavoro straordinario, è pari a quello goduto dal personale dell'Amministrazione regionale.

La progressione in carriera entro i limiti della annessa tabella e quella economica sono regolate in conformità a quanto previsto per il personale dell'Amministrazione regionale.

All'impiegato che abbia riportato giudizio complessivo inferiore a "buono", l'aumento periodico di stipendio è ritardato di tanti anni quanti sono quelli nei quali ha riportato tale giudizio.

8. Abrogato.

9. Agli impiegati aventi maneggio di fondi è richiesta una congrua cauzione e sarà corrisposta una indennità di Cassa nella misura che verrà stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione: detta misura non potrebbe comunque superare quella fissata per il Cassiere e per gli aiuto-cassieri dell'Amministrazione regionale.

CAPO II

DISCIPLINA - GERARCHIA - ANZIANITA'

10. Per ciascun dipendente P tenuto presso la sede dell'Istituto uno stato matricolare nel quale sono indicati, oltre le generalità, la data di assunzione in servizio, le assegnazioni ai vari gradi e relativi servizi, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, lo stato di famiglia, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative, le punizioni e gli altri elementi che concernono il suo stato individuale di servizio.

11. Gli impiegati sono tenuti ad esplicitare con scrupolosa diligenza le mansioni loro affidate, ad osservare l'orario di servizio e tenere nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei confronti dei colleghi che del pubblico, un contegno che non sia di pregiudizio alla dignità propria e dell'ufficio. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità sancite dallo stato giuridico dei dipendenti regionali.

Quando le necessità di servizio lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in ore eccedenti l'orario normale.

Per le ore straordinarie che risultano autorizzate viene corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni in vigore per l'Amministrazione regionale.

Gli impiegati, ogni qual volta sia disposto, devono sostituire i colleghi anche addetti ad altri servizi, senza diritto a speciali compensi o indennità.

Al Direttore, al personale del ruolo sperimentazione e al personale tecnico del ruolo aziendale, ma addetto alla sperimentazione, in luogo del compenso per le ore straordinarie, verrà corrisposta mensilmente una indennità di ricerca in relazione alla qualifica rivestita e nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore; tale misura non potrà comunque superare quella corrispondente al compenso di numero sessanta ore di lavoro straordinario.

12. E' fatto obbligo ai dipendenti di risiedere stabilmente

nel luogo dove esercitano il loro ufficio o servizio.

In casi eccezionali il Presidente può autorizzare i dipendenti che ne facciano richiesta a risiedere temporaneamente in località vicina al posto di lavoro.

13. Gli impiegati non possono allontanarsi dal servizio cui sono addetti senza l'autorizzazione del capo Servizio da cui dipendono.

Le assenze debbono essere giustificate entro la prima giornata in cui si verifichino, precisandone la causa.

Qualora l'assenza venga motivata da malattia, può essere disposta una visita di controllo a mezzo di medico di fiducia dell'Istituto.

Avverso il parere del medico di fiducia dell'Istituto l'impiegato può richiedere ulteriori accertamenti sanitari da parte di un Collegio Medico costituito oltre che dal medico designato dall'Istituto, dal Medico Provinciale o da un medico militare di grado non inferiore a Capitano, che lo presiede, da un sanitario designato dall'impiegato stesso.

La decisione del Collegio Medico è inappellabile.

14. La posizione gerarchica degli impiegati è costituita dal grado, a parità di grado dall'anzianità nel grado medesimo.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina al grado e dal servizio prestato nel grado stesso; a parità di tale data da quello di nomina al grado precedente. A parità di ogni condizione il più anziano di età ha la precedenza.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni saranno assunte dal Capo Servizio più elevato in grado.

CAPO III

NOTE DI QUALIFICA

15. Per ciascun impiegato, anche se in prova, sono compilate entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, le quali debbono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali, la condotta in servizio e quella privata, la diligenza l'operosità e la disciplina, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il servizio cui l'impiegato P addetto e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Il giudizio complessivo delle note di merito è espresso mediante qualifiche di: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

16. Le note caratteristiche sono redatte sul modulo all'uopo prescritto dalla Presidenza: sono compilate dal Direttore e per il Direttore dal Presidente.

Contro la qualifica riportata l'impiegato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.

17. La qualifica di "ottimo" è conferita soltanto agli impiegati che eccellano per avere dato speciali prove di capacità e di intelligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro.

E' conferita la qualifica di "distinto" agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate prestando opera assidua e proficua.

La qualifica di "buono" è attribuita agli impiegati che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

E' qualificato "mediocre" l'impiegato il quale, nell'anno a cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficienti prove di idoneità, buona condotta, e, in ogni caso, l'impiegato al quale sia stata inflitta la punizione superiore alla censura.

E' qualificato "cattivo" l'impiegato che, nell'anno a cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta e, in ogni caso, l'impiegato a cui durante l'anno sia stata

inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

CAPO IV ELOGI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

18. Agli impiegati che si segnalino per speciali servizi nell'adempimento delle loro funzioni pub essere dal Presidente attribuito:

- 1) l'elogio semplice;
- 2) l'elogio scritto da annotarsi nella cartella personale;
- 3) abrogato.

Di tali elogi si terrà conto, ai fini delle qualifiche e delle eventuali gratifiche di fine anno.

Agli impiegati che non adempiano agli obblighi d'ufficio o, comunque, vengano meno ai propri doveri, sono applicate, previa contestazione dell'addebito, le punizioni seguenti:

- 1) censura;
- 2) la riduzione dello stipendio;
- 3) la sospensione dalle funzioni e dagli assegni;
- 4) il licenziamento immediato.

Salvo che la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere di una Commissione di Disciplina composta da un Magistrato, che lo presiede e da due impiegati di grado non inferiore al giudicabile, da nominarsi di volta in volta dal Presidente.

Per il personale di grado V e VI detta Commissione sarà composta da un Magistrato che lo presiede e da due funzionari di qualunque ufficio designati dall'Assessore regionale all'agricoltura.

19. La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta dal Presidente:

- a) per negligenza in servizio e scarso rendimento;
- b) per assenza ingiustificata dal servizio;
- c) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti o verso il pubblico.

La censura è motivata e comunicata per iscritto.

Al personale subalterno, in luogo della censura, si applicherà una multa non superiore ad un decimo del solo stipendio.

20. La riduzione dello stipendio, che non pub superare il quinto, nè avere durata maggiore di sei mesi, è inflitta dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura, o per maggiori gravità di essi;
 - b) per insubordinazione;
 - c) per violazione del segreto d'ufficio anche se non abbia conseguenze dannose;
 - d) per tolleranza di irregolarità in servizio o per atti di indisciplina.
- La riduzione dello stipendio implica la riduzione di tutti gli assegni fissi percepiti dell'impiegato ivi compresa l'aggiunta di famiglia.

21. La sospensione dalle funzioni e dagli assegni, che pub durare sino a sei mesi ed ha per conseguenza l'allontanamento dal servizio, P inflitta pure dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per recidiva nei fatti che dettero luogo alla riduzione dello stipendio, o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate, come motivo della censura o della riduzione medesima;
- b) per riprovevole condotta, difetto di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi;
- c) per grave insubordinazione;
- d) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia portato conseguenze dannose;
- e) per pregiudizio arrecato, nell'adempimento dei doveri di ufficio, agli interessi dell'Istituto o dei privati nei loro rapporti con l'Istituto;
- f) per uso dell'impiego ai fini personali.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà a suo giudizio insindacabile,

sospendere dalle funzioni e dallo stipendio gli impiegati sottoposti a procedimento penale. Il Consiglio di Amministrazione stesso avrà la facoltà insindacabile di corrispondere alla moglie non separata legalmente ed alla prole minorenni un assegno a titolo alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio. Se il procedimento penale ha termine con sentenza assolutoria, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare, sempre salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di sottoporlo ad eventuale procedimento disciplinare.

22. Il licenziamento immediato è inflitto dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi da considerarsi come giusta causa per la risoluzione in tronco del rapporto d'impiego:

- a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ovvero per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli artt.19, 20 e 21;
- b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- c) per illecito uso o detrazione di somme amministrate o di cose tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da impiegati dipendenti;
- d) per accettazione di compensi o per partecipazione a benefici ottenuti o sperati da affari trattati dall'impiegato per ragioni del suo ufficio;
- e) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con pregiudizio dell'Istituto;
- f) per qualsiasi causa che dimostri difetto di senso morale;
- g) per persistente scarso rendimento.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente può, in attesa di riferire al Consiglio di Amministrazione ordinare la sospensione dal grado a tempo indeterminato, con privazione dello stipendio.

CAPO V TRASFERIMENTI - MISSIONI CONGEDI - ASPETTATIVE

23. Per esigenze di servizio il personale dell'Istituto pub essere trasferito di residenza od inviato in temporanea missione fuori di essa.

Le missioni fuori dell'ordinaria residenza sono disposte, per giustificate ragioni di servizio, dal Direttore su proposta del Capo Settore dal quale l'impiegato dipende.

24. In caso di trasferimento o di missione fuori della ordinaria residenza, al personale dipendente dall'Istituto si applicano le disposizioni in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

In deroga a tali disposizioni non compete alcuna indennità per i viaggi compiuti per recarsi all'azienda dal personale che per qualsiasi motivo risieda fuori azienda.

25. All'impiegato in prova che, all'atto della sua assunzione, risieda in località diversa da quella assegnatagli, spetta per il raggiungimento di questa il rimborso delle spese per il solo viaggio personale.

Analogo trattamento viene fatto per il viaggio di ritorno in residenza nel caso di mancata conferma in servizio.

Le indennità e rimborso delle spese di viaggio per le persone di famiglia sono corrisposte dopo la definitiva assunzione in servizio purché la famiglia raggiunga la residenza entro l'anno dall'assunzione definitiva.

26. I dipendenti in servizio da almeno un anno, quando le esigenze del servizio lo consentano, hanno diritto al congedo ordinario nella stessa misura e modalità previste per il personale dell'Amministrazione regionale.

27. Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente comprovati; il congedo



straordinario potrà raggiungere il limite massimo di mesi due col trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.
Il congedo straordinario P concesso dal Presidente.

28. L'impiegato può essere collocato in aspettativa dal Consiglio di amministrazione per motivi di salute o per motivi di famiglia.

L'aspettativa per motivi di salute viene concessa, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, a seguito dell'accertamento delle cause che la determinano, nella stessa misura e modalità o con lo stesso trattamento economico vigente per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Essa ha termine col cessare della causa per la quale è stata concessa.

29. L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa, decorsi almeno due anni dall'assunzione, su richiesta dell'interessato, sempre che non ostino motivi di servizio o di altra natura, e non può superare la durata di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia importa la sospensione di qualsiasi assegno e può essere revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Qualora ultimato il periodo dell'aspettativa concessa per motivi di famiglia l'impiegato non riprenda servizio, sarà ritenuto dimissionario ad ogni effetto.

30. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può di regola superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

Per altro, qualora non si ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato, il Consiglio di Amministrazione può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui al comma precedente, per non più di sei mesi.

31. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio; P computato invece integralmente quello trascorso in aspettativa per motivi di salute.

32. Ai dipendenti chiamati alle armi per servizio di leva, a quelli comunque chiamati in servizio militare ed a coloro che in caso di guerra si arruolino volontariamente, si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

CAPO VI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

33. Dopo 40 anni di servizio o al compimento del 65° anno di età il rapporto di impiego P risolto di diritto ed il dipendente in organico è collocato in posizione di quiescenza.

All'atto della cessazione del servizio, viene liquidata a ciascun dipendente una "indennità di buonuscita" pari a un dodicesimo dello stipendio annuo in godimento per ogni anno di servizio in ruolo.

A tal scopo viene istituito un "Fondo indennità di buonuscita" al quale affluiranno i contributi dell'Istituto e dei dipendenti nella rispettiva misura di tre quarti ed un quarto della quota annua necessaria pari al 6,60 per cento dello stipendio lordo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il Regolamento del Fondo indennità di buonuscita.

Per gli impiegati in servizio al 24 novembre 1967, che non hanno optato per la Cassa Pensioni per i Dipendenti da Enti Locali, viene conservato un "Fondo di Buonuscita" pari al 20 per cento

dello stipendio lordo base, di cui al 15 per cento a carico dell'Istituto ed il 5 per cento a carico dell'impiegato.

34. In caso di morte l'indennità di buonuscita di cui al precedente articolo sarà devoluta alla vedova non separata per sua colpa, ai discendenti nonché ai congiunti, non oltre il terzo grado a condizione che questi ultimi convivano a carico.

In mancanza dell'una o degli altri, l'indennità stessa sarà di spettanza degli eredi per la parte costituita con i versamenti prelevati dagli assegni del dipendente defunto.

La quota dell'indennità di buonuscita costituita, con i versamenti dell'Istituto e non erogata, sarà recuperata dall'Istituto medesimo.

35. Oltre che per i motivi di cui agli artt.33 e 22 delle presenti norme, il rapporto d'impiego può essere risolto per una delle seguenti cause:

- a) dispensa per incapacità fisica, in qualunque tempo sopravvenuta, e debitamente accertata, per incapacità professionale e nell'interesse del servizio;
- b) dimissioni;
- c) morte.

36. Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in caso di risoluzione del rapporto di impiego per dimissioni, destituzione o altre cause, valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

37. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

Il dipendente che si è dimesso P tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finché non gli è pervenuta l'accettazione delle dimissioni che dovrà avvenire entro un mese dalla data della presentazione di esse. Trascorso tale periodo, cessa per il dipendente l'obbligo di prestare servizio.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente:

- 1) che rimanga assente dal servizio senza giustificato motivo, per un tempo superiore a 5 giorni consecutivi;
- 2) che, salvo i casi di legittimo impedimento, non assuma servizio entro 20 giorni dal termine stabilito dalla nomina o destinazione nel caso di domanda;
- 3) in tutti gli altri casi contemplati dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

38. Qualora la risoluzione anticipata del rapporto d'impiego avvenga per invalidità totale o permanente o per morte dipendente da cause di servizio debitamente accertate, al dipendente o suoi eredi competerà l'importo dell'assicurazione infortuni stipulata e, ove tale assicurazione manchi, un'indennità doppia di quella prevista all'art.36, nel caso di morte tale doppia indennità sarà corrisposta solo se egli lasci persone indicate al 1° comma dell'art.34.

39. Il dipendente che, cessando per qualsiasi motivo dal servizio, risulti debitore verso l'Istituto, percepirà la somma che rimarrà a suo favore dopo che si sia proceduto alla compensazione tra crediti e debiti.

Analogo procedimento sarà usato con gli eredi in caso di morte del dipendente.

39-bis. Il personale assunto dall'Istituto dopo il 20 dicembre 1965, data con la quale il Consiglio di Amministrazione si avvale delle disposizioni di cui all'art.39 della L.11 aprile 1955, n. 379, è obbligatoriamente iscritto alle Casse per le pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per il personale già in servizio al 20 dicembre 1965 l'iscrizione alle Casse predette è facoltativa e viene esercitata nei modi e nelle forme indicate dalla legge di cui al precedente comma.

CAPO VII PERSONALE STRAORDINARIO

40. Soppresso.

41. Al personale straordinario si applicano le disposizioni



previste per il personale non di ruolo dell'Amministrazione regionale

Il Consiglio di amministrazione pub stabilire appositi contratti tipo anche distintamente per qualifica, in armonia a quanto previsto per il personale similare dell'Amministrazione regionale.

In nessun caso il trattamento di detto personale potrà essere più favorevole di quello riguardante il personale in organico.

42. Il personale straordinario P assunto con contratto a termine esclusivamente per esigenze eccezionali di servizio per la durata non superiore a due anni compreso il periodo di prova non inferiore a tre mesi e non pub essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di assunzione.

L'assunzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

43. Il contratto di impiego a tempo determinato s'intende risolto alla scadenza, senza obbligo di preavviso.

44. All'atto della cessazione del contratto d'impiego per scadenza di termine dell'impiegato straordinario a contratto o per licenziamento dell'impiegato straordinario o per qualsiasi altra causa, viene corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio quanto sono gli anni di servizio prestati.

Nel caso di inquadramento in ruolo le somme accantonate possono essere utilizzate per il riscatto del periodo di lavoro effettuato come straordinario agli effetti della pensione o liquidate alla cessazione del servizio.

45. Il personale straordinario che consegue la nomina in organico ai sensi del secondo comma dell'art.3 è esonerato dal periodo di prova ed il periodo prestato precedentemente è computato ai fini degli aumenti periodici.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRASITORIE

46. Fino a quando non saranno stabilite le norme d'impiego dei contributi per il fondo indennità di buonuscita di cui all'art.33, l'importo dei contributi stessi sarà accantonato unitamente agli interessi maturati.

47. In sede di inquadramento, il personale avventizio e straordinario, in servizio alla data del 31 marzo 1968, viene assunto in ruolo con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con le qualifiche previste dalla allegata tabella organica in relazione alle funzioni effettivamente esercitate alla data anzidetta.

Tali disposizioni si applicano anche al personale impiegatizio straordinario assunto entro il 31 dicembre 1969 purché ritenuto meritevole a giudizio del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei posti disponibili.

48. Il personale ausiliario che alla data del 31 dicembre 1969 svolgeva, da almeno due anni, funzioni proprie della carriera esecutiva pub essere inquadrato tra il relativo personale purché ritenuto meritevole a giudizio del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei posti disponibili.

A detto personale il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'Istituto P valido, nella misura dei due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di primo archivista o equiparate.

49. Con effetto dal 1° ottobre 1970 il personale operaio, in servizio presso l'Istituto a tale data viene inquadrato nella tabella organica - Personale operaio - allegata al presente regolamento nella categoria attribuita a ciascuno dal Consiglio di Amministrazione in base alle mansioni effettivamente esercitate, prescindendo dal grado di istruzione e nei limiti previsti dalla tabella organica.

Tuttavia, il personale predetto, se in possesso del titolo di studio prescritto, pub essere inquadrato con la qualifica iniziale, ove

ritenuto meritevole a giudizio del Consiglio di Amministrazione previo esame-colloquio, tra il personale tecnico di concetto o esecutivo od ausiliario purché svolga di fatto le rispettive mansioni nei limiti dei posti disponibili.

Il personale salariato inquadrato in ruolo a norma delle precedenti disposizioni P iscritto di diritto alla Cassa Pensioni per i Dipendenti di Enti Locali. Lo stesso personale potrà chiedere alla detta Cassa il riscatto del periodo di servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo presso l'Istituto; se questo verrà concesso dalla C.P.D.E.L. , gli interessati potranno utilizzare, inoltrando domanda di liquidazione al Consiglio di amministrazione, al solo scopo del pagamento del contributo del riscatto, le quote dell'indennità di anzianità spettanti alla data del 30 settembre 1970.

50. (aggiuntivo)

(D.P.G. 27 ottobre 1976, n.299)

Con effetto dalla data di approvazione della presente norma, agli operai dipendenti dell'Istituto a tale data stessa, il servizio intercorrente tra la loro assunzione e l'inquadramento nella tabella organica P riconosciuto utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici costanti.

TABELLA ORGANICA

Ex coefficiente	Iniziale	Finale
Personale impiegatizio		
- Direttore	500	900
Personale Tecnico alla sperimentazione.		
- 1 Capo Settore Zootecnico	229	670
- 1 Capo Settore Caseario	229	670
- 1 Capo Settore Chimico	229	670
- 1 Capo Sett. Fecondazione artific.	229	670
- 1 Sperimentatore Zootecnico (laureato)	229	500
- 1 Sperimentatore caseario (laureato)	229	500
- 4 Esperti Periti Agrari	202	402
- 2 Esperti Periti Chimici	202	402
Personale tecnico aziendale		
- 1 Capo Azienda dott. Agronomo Coord.	229	670
- 1 Capo Azienda dottore agronomo	229	500
- 1 Veterinario	229	500
- 2 Esperti Periti Agrari	202	402
Personale amministrativo		
- 1 Segretario amm.vo (laureato)	229	670
- 1 Ragioniere capo	202	402
- 1 Ragioniere	202	325
- 1 Segretari	202	325
Personale esecutivo		
- 3 Applicati	157	271
- 4 Assistenti tecnici	157	271
- 4 Preparatori di laboratorio	157	271
Personale ausiliario		
- 2 Uscieri autisti	142	180
Personale operaio		
- 7 Operai di 1^ categoria	167	
- 27 Operai di 2^ categoria	157	
- 54 Operai di 3^ categoria	151	
Ruolo ad esaurimento		
- 10 Operai di 3^ categoria	151	
- 20 Operai di 4^ categoria	148	



1. E istituito il Centro Regionale Agrario Sperimentale.

Il Centro ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione e nei limiti stabiliti dallo Statuto, che forma parte integrante della presente legge.

2. Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatizzazione delle piante e di silvicoltura, ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di curare l'esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

3. Il Centro provvede, anche mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

Il Centro può creare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, proprie Sezioni in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

4. Con la procedura di cui al comma precedente può affidare particolari incarichi di sperimentazione agli Istituti della facoltà di agraria dell'università di Sassari o ad altri istituti, anche non universitari, operanti nel territorio della Regione.

Fermo restando il disposto del comma precedente, il centro, per il miglior coordinamento delle rispettive attività, mantiene rapporti con istituti ed enti che si occupano di sperimentazione agraria o di materie connesse.

L'attività del Centro è inoltre coordinata con quella degli Ispettorati dell'Agricoltura e delle foreste e degli altri enti pubblici operanti nel campo dell'agricoltura.

5. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, della Giunta e del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, previa deliberazione della Giunta medesima.

6. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la giunta medesima, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persiste nel violarli, ovvero quando sussistono altre gravi circostanze che determinano l'irregolare funzionamento del Centro od ostacolano l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

7. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria del Centro è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

Al Commissario è corrisposta a carico del Centro una Indennità la cui misura è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

8. Le spese occorrenti per il primo impianto del Centro sono sostenute dalla Regione e fanno carico al cap. 79 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi; a tale scopo sono stornate dal cap. 142 di detto stato di previsione a favore del cap. 79 L. 25.000.000.

Possono concorrere nelle spese di impianto, anche soltanto relativamente a singole sezioni od Attività, lo Stato, altri enti, istituti e privati.

9. Il Centro è autorizzato a riscuotere il rimborso delle spese ed i compensi per le prestazioni eseguite per conto di terzi con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art.11 della presente legge.

10. Il Centro provvede ai propri fini ed al proprio funzionamento:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con un contributo annuo da parte della Regione, facente carico al cap. 78 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi;
- c) con eventuali contributi dello Stato e di altri enti di privati che non si trovino in posizione di contrasto con il Centro;
- d) con i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, con quelli delle analisi e o di altri servizi per conto del pubblico, col ricavo della vendita di oggetti fuori uso, ed altri analoghi cespiti;
- e) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni, ed altri analoghi cespiti.

11. Entro tre mesi della pubblicazione della presente legge Sarà emanato il regolamento di esecuzione nelle forme di cui all'art.4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n.327.

Disposizione transitoria

12. Previa deliberazione della Giunta Regionale, il Presidente di essa, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvede per la gestione provvisoria del Centro, alla nomina di un Commissario, che esercita i poteri di cui all'art.14 dello Statuto; e non oltre i 3 mesi dalla stessa entrata in vigore, nomina il Presidente ed i componenti della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione.

STATUTO DEL "CENTRO REGIONALE AGRARIO SPERIMENTALE"

CAPO I

SEDE CENTRALE, SEZIONI E COMPITI

1. Il Centro Regionale Agrario Sperimentale ha una sede centrale e può creare proprie Sezioni aventi sede anche diversa da quella centrale, in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

2. Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatizzazione delle piante e di silvicoltura; ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di curare l'esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

Il Centro ha altresì il compito di provvedere mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrativa, sia in campo scientifico, che pratico. Pubblica inoltre una rivista, sotto forma di "Annali", della sperimentazione agraria in Sardegna.

3. In materia vitivinicola gli organi del Centro si propongono, in particolare di:

- a) costituire e gestire vivai e vigneti sperimentali;



- b) indirizzare i vivai privati;
- c) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;
- d) promuovere ed indirizzare iniziative ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati anche ai fini di impedire le adulterazioni;
- e) accertare e delimitare le zone dei vini tipici;
- f) redigere e tenere aggiornata la carta vitivinicola della Sardegna.

4. Oltre ai compiti di cui agli articoli precedenti, il Centro pub eseguire studi e ricerche per conto di terzi. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, adotta preventivamente le necessarie disposizioni.

5. L'impiego delle dotazioni, delle attrezzature e di qualsiasi mezzo del Centro deve essere effettuato con personale appartenente al Centro medesimo o autorizzato dalla Giunta. I mezzi suddetti non possono essere comunque ceduti in uso a privati.

6. Le tariffe relative alle prestazioni di cui agli articoli precedenti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura.

CAPO II ORGANI

7. Sono organi del Centro:

- il Presidente,
- il Consiglio di amministrazione,
- la Giunta,
- il Collegio dei revisori.

8. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Centro;
- b) ordina l'incasso dei mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono all'impianto ed al mantenimento del Centro, nonché delle altre entrate, e firma i titoli di spesa;
- c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) adotta, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio od alla Giunta a seconda delle rispettive competenze, nella prima adunanza successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente P sostituito dal Vice Presidente.

9. Il Consiglio di amministrazione P composto da:

- a) il Presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Assessore all'agricoltura;
- c) un rappresentante designato dall'Assessore alla industria e commercio;
- d) un rappresentante designato dall'Assessore alle Finanze;
- e) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna;
- f) due docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria;
- g) i rappresentanti designati da ciascuno degli enti o consorzi che concorrono alla istituzione ed al mantenimento, ovvero semplicemente al mantenimento, dell'Istituto nelle misure indicate nell'art.12.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente.

10. La Giunta è composta dai membri del Consiglio di cui alle lettere a), b), d), e da un docente di cui alla lettera f) dell'art.9.

11. Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.

Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal

Presidente.

12. Agli effetti del comma g) dell'art.9, hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti o consorzi, i quali concorrono al finanziamento per la istituzione del Centro con un contributo non inferiore a L.25.000.000 e per il funzionamento con un contributo annuo non inferiore a L.10.000.000 ovvero soltanto con un contributo annuo di almeno L.15.000.000.

Tali cifre possono essere variate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito l'Assessore all'agricoltura.

13. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ove taluno di essi senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Qualunque sia l'epoca in cui viene nominato il Consiglio di amministrazione, per i componenti il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli cessati.

14. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il programma di attività del Centro e delle Sezioni;
- b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, ed il conto consuntivo, ed esamina ed approva le relazioni relative al bilancio ed al conto, oltreché in sede finanziario contabile, anche in quella amministrativa, con particolare riguardo ai risultati dell'attività scientifica e tecnica;
- c) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;
- d) delibera sulle eventuali convenzioni con altri enti o istituti;
- e) delibera sull'accettazione dei contributi;
- f) stabilisce le norme per il servizio di cassa del Centro e delle Sezioni, e designa la banca alla quale è affidato il servizio medesimo;
- g) delibera i regolamenti tecnici del Centro e delle Sezioni, nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;
- h) delibera, su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitri di controversie, ferma la competenza del Presidente in casi urgenti;
- l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte dei servizi e del personale del Centro e delle Sezioni di esso;
- m) determina gli emolumenti del Presidente, dei Revisori, le medaglie di presenza dei Consiglieri e dei componenti la Commissione tecnica, e le trasferte relative;
- n) delibera su quant'altro sia sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria tre volte all'anno ed in via straordinaria quanto il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri od il Collegio dei revisori.

15. La Giunta:

- a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico del Centro;
- b) delibera su tutti gli affari che non siano deferiti specificamente al consiglio di amministrazione;
- c) delibera, in caso di urgenza, su qualunque oggetto, riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

La Giunta si aduna almeno mensilmente e quando ne faccia richiesta un componente ovvero il Direttore.

16. Le deliberazioni degli organi del Centro sono prese a



maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti più uno.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

17. Ai fini del disposto dell'art.4 della legge istitutiva e per la formulazione dei piani di sperimentazione il Centro si avvale della consulenza di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Centro e composta da:

- a) il Direttore del Centro;
- b) tre docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria forestale;
- c) tre direttori di Sezione del Centro o di altri Istituti sperimentali esistenti nel territorio della Regione;
- d) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura in Sardegna;
- e) l'Ispettore regionale delle foreste;
- f) gli Ispettori provinciali agrari;
- g) il direttore dell'Osservatorio fitopatologico.

La Commissione tecnica si aduna almeno una volta all'anno o quando il Presidente del Centro lo ritenga opportuno.

18. Il riscontro sulla gestione del Centro P effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta rispettivamente:

- 1) dell'Assessore alle finanze, per un revisore effettivo e per uno supplente;
- 2) dell'Assessore all'agricoltura, per gli altri due revisori effettivi e per l'altro supplente.

Il Presidente del Collegio dei revisori P nominato dai revisori stessi.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati; nei loro riguardi si applicano inoltre le altre disposizioni dell'art.13.

19. Il Collegio dei revisori adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice civile e successive modificazioni. In particolare esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Centro.

20. Il Direttore del Centro ed i Dirigenti delle Sezioni sono nominati in seguito a concorsi pubblici banditi dal Consiglio di amministrazione.

21. Il Direttore del Centro:

- a) sovrintende all'attività scientifica e tecnica del Centro e delle Sezioni per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;
- b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le relazioni ai medesimi, oltreché in sede finanziario-contabile, anche in quella amministrativa;
- c) in collegamento con gli atti contabili e con le relazioni di cui al comma precedente, predispone e presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività scientifico-sperimentale svolta dal Centro;
- d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore del centro è il Capo degli uffici e del personale, il suo trattamento economico e lo stato giuridico sono determinati nel regolamento di cui alla seconda parte della lettera g) dell'art.14.

22. I dirigenti delle sezioni segnalano al Direttore segnatamente in ordine ai programmi approvati dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza delle rispettive Sezioni.

CAPO III MEZZI FINANZIARI

23. Il Centro ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il patrimonio è costituito dai contributi di primo impianto di cui alla legge istitutiva e dai successivi incrementi.

24. Il Centro per il proprio funzionamento può utilizzare:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) il contributo annuo a carico del bilancio della regione e gli altri eventuali contributi dello Stato o di enti privati;
- c) i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali dimostrativi, quelli delle analisi e di altri servizi per conto del pubblico, il ricavo della vendita degli oggetti fuori uso, e di analoghi cespiti;
- d) i fondi provenienti da lasciti, da donazioni, da sovvenzioni, e da analoghi cespiti.

CAPO IV ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO

25. Gli esercizi finanziari del Centro cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

26. Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il 15 settembre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato alla agricoltura unitamente alla relazione del collegio dei revisori, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.

27. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e trasmesso entro il 30 aprile all'Assessorato alla agricoltura, unitamente alla relazione sulla attività svolta e sui risultati ottenuti nonché alla relazione del Collegio dei revisori.

28. Il conto consuntivo P approvato dalla Giunta regionale, su parere dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore alle finanze; il bilancio preventivo P approvato con le medesime modalità entro 15 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V VIGILANZA E TUTELA

29. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni degli organi del Centro aventi per oggetto:

- a) stato giuridico ed economico del personale;
 - b) regolamenti organico ed interno del personale.
- Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore alla agricoltura, oltre alle deliberazioni già espressamente contemplate, quelle aventi per oggetto:
- a) le direttive ed il programma di attività del Centro e delle Sezioni;
 - b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storni di fondi da capitolo a capitolo;
 - c) impegni pluriennali di spesa;
 - d) accettazione di contributi di cui all'art.12, di lasciti e donazioni;
 - e) tariffe per prestazioni, per conto di terzi, dei servizi e del personale;
 - f) la determinazione della misura degli emolumenti del Presidente, dei Revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative.

Copia di dette deliberazioni è trasmessa contemporaneamente all'Assessore all'agricoltura e all'Assessore alle finanze.

30. Tutte le deliberazioni degli Organi del Centro finora non indicate sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'Agricoltura.

31. Salvo il disposto dell'art.28 le deliberazioni del Presidente della Giunta e del Consiglio di amministrazione si intendono approvate qualora l'Amministrazione regionale non comunichi al Centro, entro 15 giorni dal ricevimento, una

pag. 17



sospensiva motivata od una richiesta di chiarimento.

32. Le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono essere pubblicate nell'Albo del Centro secondo le norme delle leggi in materia vigenti per gli enti locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 dicembre 1958,n.78

Regolamento per l'esecuzione della L.R. 19 giugno 1956, n.22, concerne: "Istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale".

1. Le attribuzioni ed i compiti di cui all'art.2 della legge regionale 19 giugno 1956, n.22 e all'art.2 dello Statuto del Centro Regionale Agrario Sperimentale, sono affidati al Direttore del Centro, che vi provvede sia direttamente che a mezzo delle dipendenti sezioni ed eventualmente di Enti o Istituti universitari o di sperimentazione di volta in volta appositamente incaricati.

Il Direttore del Centro, quale responsabile del funzionamento del Centro, provvede all'attuazione dei programmi di attività scientifica e tecnica deliberati dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce attivi rapporti di studio e scambi d'informazione e di lavoro con altri Istituti ed Enti che si occupano di sperimentazione agraria e di materie ad essa connesse.

Le attività divulgative attinenti ai risultati delle sperimentazioni sono demandate, secondo le rispettive competenze, agli Ispettorati dell'agricoltura e agli Ispettorati delle foreste, con i quali il Centro regionale Agrario sperimentale collabora ai fini di uno stretto coordinamento fra l'attività sperimentale e l'applicazione pratica dei ritrovati scientifici e tecnici.

Tale coordinamento è esteso agli altri Enti pubblici operanti nel campo dell'agricoltura.

2. A norma dell'art.4 primo comma della legge, il consiglio di Amministrazione, tenute presenti le necessità di studi specializzati per materia e le particolari condizioni d'ambiente delle singole zone della Sardegna, delibera l'istituzione di Sezioni specializzate. Dette Sezioni possono avere sede diversa da quella centrale.

3. Presso la sede centrale e presso le Sezioni specializzate distaccate sono istituiti laboratori opportunamente attrezzati.

Le sperimentazioni e gli studi applicativi sono compiuti in aziende agrarie in dotazione al Centro, nonché in campi, appezzamenti di terreno e poderi offerti, anche temporaneamente, al Centro e alle Sezioni da enti e da privati proprietari.

4. Alla dirigenza di ogni Sezione P nominato un funzionario laureato, specializzato nella materia o nelle materie di competenza della sezione stessa.

Le sezioni operano in campo scientifico, tecnico ed amministrativo sotto la direzione e alle dipendenze del Direttore del Centro.

I laboratori scientifici e le attrezzature tecniche debbono consentire l'attuazione degli studi e delle ricerche nel campo specifico delle rispettive specializzazioni.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Dirigente di Sezione presenta al Direttore del Centro:

- a) uno schema di programma dettagliato di attività scientifica e tecnica della Sezione per l'anno successivo;
- b) uno schema di previsione delle eventuali entrate e delle spese necessarie per il funzionamento della Sezione e per l'attuazione di detto programma.

Entro il 31 dicembre, ciascun Dirigente di Sezione presenta al Direttore del Centro il rendiconto delle spese sostenute durante l'esercizio finanziario e una dettagliata relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.

6. Il Direttore del Centro convoca isolatamente o collegialmente i Dirigenti di Sezione ogni volta che lo ritenga

necessario e controlla e coordina lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di lavoro delle Sezioni.

Le convocazioni collegiali dei Dirigenti hanno luogo almeno due volte all'anno, al fine di procedere tempestivamente al preventivo esame e coordinamento degli atti di cui all'articolo precedente.

7. Il Direttore del Centro, a norma dell'articolo 21 lett. b) e c) dello Statuto del Centro, predispone e presenta al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di cui all'art.14 lett. a) e b) dello Statuto medesimo: il programma, il bilancio preventivo e la relazione amministrativa; la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e il conto consuntivo.

8. La Commissione tecnica è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere sui piani di sperimentazione presentati dal direttore del Centro.

Ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, può essere richiesto il parere della Commissione stessa in ordine a specifici problemi di sperimentazione che rivestano particolare interesse nell'ambito dell'economia agricola.

9. Il Direttore del Centro funge da Segretario della Commissione tecnica, coadiuvato da un funzionario da lui prescelto che redige il verbale delle adunanze.

Le determinazioni di carattere scientifico e tecnico della predetta Commissione sono pubblicate sugli "Annali della Sperimentazione agraria in Sardegna".

10. Il Direttore del Centro P il Direttore responsabile della Rivista "Annali della sperimentazione agraria in Sardegna" la quale pubblica i risultati dell'attività scientifica e tecnica del Centro regionale Agrario Sperimentale ed eventuali altri lavori scientifici di Enti e di studiosi, che possano interessare la sperimentazione agraria in generale ed in particolare della Sardegna.

A tal fine, col Direttore del Centro collaborano i Dirigenti delle Sezioni ed i componenti della Commissione tecnica.

11. Il bilancio preventivo, la relazione amministrativa e il programma di attività scientifica sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 5 settembre di ogni anno, ai fini dell'art.26 dello statuto del Centro.

Il rendiconto, unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, P presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 marzo di ogni anno.

Entro tale data i revisori del Centro presentano la relazione di loro competenza, a norma dell'art.27 dello Statuto.

12. Il Direttore del Centro o un funzionario delegato predispone gli atti amministrativi e contabili, cura la compilazione e l'aggiornamento: a) dell'inventario di tutti i beni immobili del C.R.A.S. degli apparecchi scientifici, delle macchine e degli arredi; b) del registro magazzino di carico e scarico del materiale di consumo.

Il Direttore del Centro è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione del regolare funzionamento amministrativo del C.R.A.S. e delle dipendenti Sezioni.

13. Le tariffe per le prestazioni e studi rese ai terzi sono annualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione prima della deliberazione del Bilancio preventivo e sottoposto all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura.

Le prestazioni e gli studi per conto di terzi debbono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore.

14. In casi eccezionali, qualora occorra promuovere studi e sperimentazioni di particolare interesse e di urgente necessità, il Consiglio di Amministrazione, in mancanza di dipendenti specializzati del Centro, può autorizzare il direttore od affidare specifici e temporanei incarichi a Istituti specializzati nella materia di cui s'intende sviluppare od approfondire lo studio, ovvero ad inviare propri tecnici presso altri Istituti per effettuare ricerche di particolare interesse.



=====

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1957, n.18 (*soppresso da LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10*)

Istituzione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) - (*testo coordinato con la legge regionale 5 luglio 1963, n.9*)

- **LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33** - inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51.

Art. 1

E' istituito l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) avente il compito di provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e fognature, nonché all'ampliamento ed al miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti.

L'Ente provvede altresì direttamente al collegamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria delle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare deliberazione, dai comuni o dai consorzi interessati.

Art. 2

L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature ha sede in Cagliari, P dotato di personalità giuridica ed P sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato ai lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dall'Assessorato alle finanze.

Art. 3

(*come sostituito dall'art. 1-lr. 5 luglio 1963, n.9*)

I Comuni ed i consorzi interessati possono chiedere all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature il trasferimento all'Ente stesso della proprietà o della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.

Il trasferimento sia della proprietà che della sola gestione P disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

I trasferimenti all'Ente degli acquedotti e delle fognature costruiti dalla cassa per il Mezzogiorno sono effettuati di intesa con la Cassa medesima.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni e consorzi interessati in dipendenza del trasferimento in proprietà o in gestione delle opere di cui ai commi precedenti sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di intesa con l'Assessore regionale alle finanze.

Le opere di cui è stato effettuato il trasferimento in proprietà all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature fanno parte del patrimonio dell'Ente stesso.

Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all'Ente del personale comunale adibito esclusivamente alla gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi.

Art. 4

All'atto del trasferimento all'Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere connesse, i comuni ed i consorzi devono impegnarsi a cedere all'Ente medesimo gli eventuali contributi che dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sono stati concessi o verranno concessi per il completamento o la manutenzione di dette opere.

Art. 5

(*come sostituito dall'art. 2-lr. 5 luglio 1963, n°9*)

L'E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:

- a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, l'ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;

- b) i proventi della vendita dell'acqua;

- c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l'Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;

- d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;

- e) i proventi dei mutui autorizzati.

Per gli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge (art.3) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a favore dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale.

La relativa spesa farà carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per l'anno 1963 e per quelli successivi. 1)

Art. 11

(*della legge regionale 5 luglio 1963,n.9*)

Il contributo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, modificato con l'articolo 2 della presente legge, P determinato, per l'anno 1963, nella somma di L.200.000.000.

La relativa spesa farà carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, la cui denominazione è così modificata:

"Contributo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature per la gestione degli acquedotti e delle fognature, nonché per l'ampliamento e per il miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti".

Art. 5 bis

(*come modificato dall'art. 3-lr. 5 luglio 1963, n.9*)

L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad affidare in concessione all'E.S.A.F. la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziate ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958,n°4, e successive modificazioni, dei quali i Comuni abbiano ad esso effettuato il trasferimento e sempre che l'E.S.A.F. abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Art. 6

(*come sostituito dall' art. 4-lr. 5 luglio 1963, n.9*)

Sono organi dell'E.S.A.F.:

- Il Presidente
- Il Consiglio di amministrazione
- La Giunta esecutiva
- Il Collegio dei revisori.

Art. 7

(*come modificato dall'art.5-lr. 5 luglio 1963, n.9*)

Il Presidente è nominato con decreto della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli sovrintende a tutta la gestione dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In particolare:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di



amministrazione e della Giunta esecutiva fissando gli ordini del giorno;

- b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvo quelli riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- d) assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell'Ente;
- e) compie tutti gli altri atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva ed ha facoltà di adottare, nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, salvo a sottoporli per la ratifica ai predetti consessi nella prima loro adunanza.

Art. 8

(come modificato dall'art. 6-lr. 5 luglio 1963, n.9)

Il Vice Presidente P nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e dura in carica quattro anni.

Art. 9

(come modificato dall'art. 7-lr. 5 luglio 1963, n°9)

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente;
 - b) dal vice presidente;
 - c) da tre membri, due tecnici ed uno amministrativo, nominati dall'Assessore ai lavori pubblici;
 - d) da un membro nominato dall'Assessore alle finanze;
 - e) da un membro nominato dall'Assessore all'igiene e sanità;
 - f) da un membro nominato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;
 - g) da tre Sindaci, uno per provincia, di comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici.
- Al Consiglio spetta:
- a) di fissare le direttive generali dell'attività dell'Ente;
 - b) di deliberare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e per il personale;
 - c) di nominare o licenziare il Direttore generale, il personale di concetto e d'ordine dell'Ente;
 - d) di deliberare sulle operazioni di mutuo;
 - e) di deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con la relazione da presentare alla Giunta regionale;
 - f) di deliberare il piano di riparto degli utili e l'attribuzione degli interventi finanziari di cui al successivo articolo 15;
 - g) di deliberare su progetti e sui contratti di appalto e di fornitura di importo superiore a ,.50.000.000, nonché sulle variazioni e sulle aggiunte a progetti e contratti già approvati dal Consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;
 - h) di deliberare sulle transazioni;
 - i) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio P necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Art. 11

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente, dal vice presidente, da uno dei Consiglieri tecnici nominato dall'Assessore all'igiene e sanità e da uno dei Sindaci consiglieri scelto dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta delibera:

- a) sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura non superiori a L. 50.000.000;
- b) sulle variazioni e aggiunte ai progetti e su verbali di nuovi prezzi e sui contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione e che non importino aumenti di spesa oltre i limiti del quinto d'obbligo.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 12

(come modificato dall'art. 8-lr. 5 luglio 1963, n.9)

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati pariteticamente dagli Assessori alle finanze, ai lavori pubblici, ed all'igiene e sanità.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni.

Il Collegio effettua il riscontro sulla gestione dell'ente ed esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 13

(come modificato dall'art. 9-lr. 5 luglio 1963, n.9)

L'E.S.A.F. ha un Direttore generale, ed un proprio ufficio tecnico.

Il Direttore generale deve essere scelto fra laureati in ingegneria od in giurisprudenza ed è nominato dal Consiglio di amministrazione, mediante pubblico concorso.

Egli sovrintende al funzionamento degli uffici dell'Ente ed è alle dirette dipendenze del Presidente e del vice presidente.

Art. 14

(come sostituito dall'art. 10-lr. 5 luglio 1963, n.9)

Il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'E.S.A.F. sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative:

- a) ai contratti di importo superiore a 50 milioni di lire;
 - b) al regolamento organico del personale;
 - c) alla nomina del Direttore generale,
- sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici che vi provvede nel termine di quindici giorni dalla ricezione.

Trascorso tale termine senza che l'Assessore regionale ai lavori pubblici si sia comunque pronunciato, la deliberazione diventa esecutiva.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione e di ciascuna deliberazione del Presidente P redatto un verbale che, dopo l'approvazione, P trascritto in apposito registro e

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a cura del quale sarà trasmesso in copia all'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 15

Gli utili netti della gestione dell'E.S.A.F., sono destinati ad aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per lo sviluppo e manutenzione delle opere e degli impianti e per la costituzione di appositi fondi di riserva per miglioramenti patrimoniali e per riparazioni dovute a cause straordinarie, nonché per adeguare la scorta di magazzino alle necessità di buona manutenzione delle opere.

Art. 16

La riscossione di tutte le entrate dell'E.S.A.F. può essere affidata agli esattori comunali con la retribuzione di un aggio non superiore a quello stabilito per le altre riscossioni affidate agli esattori medesimi.

Il servizio di cassa dell'Ente P è disimpegnato dalla Tesoreria regionale.

Art. 17

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori cui provvede l'E.S.A.F. si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.

L'approvazione dei progetti invece spetta al Presidente dell'Ente, sentito il parere del Capo ufficio tecnico, qualora trattisi di lavori d'importo non superiore a L.10 milioni, e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici negli altri casi.

Art. 18

Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino inconvenienti sull'andamento tecnico-amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'E.S.A.F. può, su proposta degli Assessori regionali competenti, adottare i provvedimenti che ritenga opportuni per eliminare gli inconvenienti stessi.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, può disporre lo scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e la nomina di un Commissario i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 19

Tutte le opere eseguite dall'E.S.A.F. sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n.2359, e successive modificazioni.

=====

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33.

Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51.

Art. 1

1. Con decorrenza 19 marzo 1986, il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, P inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento:

-n. 5 posti sulla 7^a qualifica funzionale;

-n.20 posti sulla 6^a qualifica funzionale;
-n.14 posti sulla 5^a qualifica funzionale;
-n.17 posti sulla 3^a qualifica funzionale;

Art. 2

1. Ai fini del computo dell'anzianità complessiva di servizio, il servizio prestato presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno dal personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 P valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale P virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell'anzianità complessiva di servizio riconosciuta ai sensi del precedente comma, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Nell'inquadramento virtuale ai sensi del precedente comma, al personale trasferito P fatto comunque salvo il trattamento economico in atto alla data del 19 marzo 1986, che deve intendersi quello spettante presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno e costituito dai seguenti elementi annui lordi:

- a) stipendio;
- b) importo del congegno di difesa della retribuzione, limitatamente alla misura eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, spettante al personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature alla data predetta;
- c) importo del trattamento di previdenza ricomprensivo del versamento a carico dell'Amministrazione di provenienza secondo l'articolo 88 delle vigenti disposizioni relative all'ordinamento del personale.

Art. 3

1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. All'atto della cessazione dal servizio, al personale di cui al precedente comma compete l'indennità di anzianità - pari ad un dodicesimo degli assegni fissi e dell'indennità di contingenza valutati nella misura annua in godimento, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettiva anzianità di servizio - maturato a partire dalla data di assunzione presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato ad acquisire i ratei dell'indennità di anzianità maturati fino alla data del 19 marzo 1986 da ogni dipendente trasferito ed assumere a proprio totale carico gli oneri riferiti all'indennità di anzianità per il periodo di servizio anteriore alla data predetta, nonché l'onere di integrare, fino all'importo spettante ai sensi del precedente comma, l'indennità erogata dall'INADEL a titolo di premio di fine servizio.

Art. 4

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è tenuto ad adeguare il proprio regolamento organico alle prescrizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 5

(omissis)



ALLEGATO "A"

Tabella di corrispondenza fra le fasce funzionali della ex Cassa per il Mezzogiorno e le qualifiche funzionali del ruolo unico dell'ente Sardo Acquedotti e Fognature

Fasce funzionali ex Cassa per il Mezzogiorno	Qualifiche funzionali dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature
II	7 [^]
III	6 [^]
IV	5 [^]
VI	3 [^]

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]	7 [^]	8 [^]	1 [^]	TOT.
PREVISIONE									
0	0	0	64	284	243	140	30	15	776
IN SERVIZIO									
0	0	0	40	144	206	97	14	13	514

STRUTTURE

- Servizio generale	n° 1
- Servizi	n° 11
- Settori	n° 28

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 6 (soppresso)

Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.).(testo coordinato con le leggi regionali 30 novembre 1967, n°21; 12 novembre 1982, n°38; 10 maggio 1983, n°12; 27 aprile 1984, n°14 e 31 maggio 1984, n°26) - **LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1993, n°51 - Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n°26; 11 aprile 1985, n°5; 4 giugno 1988, n°11; 30 aprile 1991, n°13 e abrogazione della legge regionale 21luglio 1976, n°40.** (testo coordinato con la legge regionale 18 maggio 1994, n°22) - **LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 14 - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna** (testo coordinato con la legge regionale 28 maggio 1985, n°12)

Art. 1

E' costituito l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) avente personalità giuridica, il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, P regolato dall'annesso Statuto che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2

Per costituire il capitale iniziale P autorizzata l'assegnazione straordinaria allo Istituto di lire 100.000.000, da imputarsi per L.50.000.000, alle competenze e residui del cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, e per L.50.000.000, al corrispondente capitolo del bilancio regionale 1958.

Art. 3

E' autorizzata altresì la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Istituto.

Per il corrente esercizio il contributo è fissato in L. 50.000.000, da imputarsi al cap. 179 dello stato di previsione

della spesa del Bilancio regionale 1957.

STATUTO DELL'ISTITUTO SARDO ORGANIZZAZIONE LAVORO ARTIGIANO (I.S.O.L.A.)

Art. 1

L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

Art. 2

L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano ha il compito di promuovere ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigianale sarda.

A tal fine:

- presta la sua assistenza tecnico-artistica alle aziende artigiane per promuovere l'incremento economico e lo sviluppo produttivo;
- promuove ed incoraggia il sorgere di imprese artigiane in relazione alla domanda della loro produzione e dei loro



servizi, coordinando nel contempo l'attività delle preesistenti e delle nuove imprese artigiane con le modifiche del processo economico e produttivo;

- c) promuove la specializzazione tecnica e professionale, istituendo o gestendo direttamente scuole o corsi artigiani;
- d) assume la gestione di padiglioni dell'artigianato realizzati a spese dell'Amministrazione regionale, e facilita la partecipazione singola o collettiva degli artigiani sardi alle mostre e fiere nazionali, internazionali ed estere;
- e) favorisce lo smercio, in Italia ed all'estero, dei prodotti dell'artigianato sardo anche mediante la istituzione di apposite botteghe di vendita;
- f) organizza raccolte campionarie permanenti dei prodotti dell'artigianato;
- g) abrogato dall'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1984, n.14;
- h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli eventualmente affidati dall'Amministrazione regionale nell'interesse dell'artigianato sardo in dipendenza di leggi o norme.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 31

(della legge regionale 12 novembre 1982, n°38)

Nell'ambito degli interventi promozionali in favore dell'artigianato sardo l'Amministrazione regionale P autorizzata a realizzare, per mezzo dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) (cap.07041), le seguenti iniziative:

- un "monte materie prime" finalizzato ad una funzione calmieratrice del mercato per la vendita agli artigiani a condizioni di particolare favore, da costituire o incrementare attraverso lo strumento del fondo di rotazione in bilancio, per una spesa di lire 846.000.000;
- quattro "centri pilota per l'artigianato" ad Oristano, Sinnai, Aggius ed Iglesias, rispettivamente per la lavorazione della ceramica, della cestineria, della tessitura e dell'argento, favorendo - attraverso l'associazionismo - la salvaguardia e la riscoperta delle più autentiche tradizioni dell'arte popolare sarda, per una spesa di lire 3.000.000.000.

E' fatta salva la facoltà di finanziare eventuali, ulteriori occorrenze determinate da revisione prezzi o da perizie suppletive e di variante, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione regionale in vigore.

Art. 32

(della legge regionale 12 novembre 1982, n°38, come sostituito dall'art 39 della legge regionale 28 maggio 1985, n°13)

I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente articolo 31 sono acquisiti al patrimonio dell'I.S.O.L.A. - Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano.

Art. 33

(della legge regionale 12 novembre 1982, n°38)

Ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, i "Centri pilota per l'artigianato" sono opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per la loro esecuzione si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale n.1 del 7 gennaio 1975, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto disposto diversamente dal presente titolo.

Gli adempimenti tecnici necessari saranno assolti con la collaborazione dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

Art. 34

(della legge regionale 12 novembre 1982, n°38)

Per tutte le opere di cui al presente titolo l'Amministrazione regionale dispone il versamento delle somme indicate al precedente articolo 31 su appositi conti correnti bancari presso l'istituto tesoriere dell'I.S.O.L.A., intestati alla Regione e sui quali i pagamenti dovranno essere disposti dal legale rappresentante dell'Ente regionale.

Detti conti correnti dovranno essere distinti per ogni singola opera, ed i pagamenti a loro carico dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni intestati ai creditori. I pagamenti non potranno essere superiori alle disponibilità del conto.

L'I.S.O.L.A. è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione.

Prioritariamente a quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo 31 eventuali economie di gestione su di uno o più conti correnti bancari, dopo l'avvenuta realizzazione delle opere relative possono essere utilizzate per ultimare le restanti opere, ove richiesto per revisione prezzi, perizie suppletive e di variante.

Eventuali eccedenze sui conti correnti dovranno essere versate, dopo l'ultimazione di ogni opera, alle entrate del bilancio della Regione.

Art. 51

*(della legge regionale 31 maggio 1984, n°26)
(soppresso dall'art. 17 della legge regionale 19 ottobre 1993, n°51)*

Art. 65

(della legge regionale 31 maggio 1984, n°26)

L'Amministrazione regionale P autorizzata ad erogare per il 1984 all'I.S.O.L.A. un contributo straordinario di 5.000.000.000 (cap.07040/02) da destinare: al Centro pilota tessile di Villamar; al Centro pilota tessile di Villanova Monte Leone; al Centro pilota ceramica di Assemini; al Centro pilota per la lavorazione del corallo di Alghero; al Centro pilota del corallo e del filo di Bosa; al Centro pilota per la lavorazione dell'argento di Iglesias; al Centro pilota per la lavorazione dei coltelli di Pattada.

Per il finanziamento dei centri pilota, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 31, 32 - modificato con l'articolo 39 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 - 33 e 34 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.

Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente l'istituto pub avvalersi della collaborazione di altri enti affini.

L'eventuale partecipazione finanziaria ad enti affini deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale sarda.

Art. 4

Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2, oltreché della propria organizzazione centrale e di quella periferica che, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, pub essere costituita nei capoluoghi di provincia, l'Istituto si avvale:

- a) delle informazioni, dati statistici e delle notizie forniteli dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle organizzazioni artigiane;
- b) della consulenza di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali, di interesse generale e locale.

Art. 5



L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

- a) con le rendite patrimoniali;
- b) con gli utili dei servizi;
- c) con i contributi annuali disposti dalla Regione;
- d) con le oblazioni volontarie o liberarie disposte da enti pubblici o da privati;
- e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

Art. 6

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al Lavoro e Artigianato; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Esso è composto da:

- 1) un presidente;
- 2) cinque membri designati rispettivamente dagli Assessori all'industria e commercio, alle finanze, al turismo, al lavoro e artigianato, all'istruzione;
- 3) quattro rappresentanti di diverse categorie artigiane designati dalle organizzazioni di categoria, scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le province dell'Isola;
- 4) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Il controllo della gestione finanziaria P demandato ad un collegio di revisori.

Art. 7

Per la trattazione di argomenti determinati, gli esperti di cui alla lett. b) dell'art. 4 possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Istituto e conseguentemente provvede:

- a) alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo;
- b) alla formazione del programma di attività annuale dell'Istituto;
- c) alla assunzione, alla revoca e alla disciplina del personale;
- d) alla compilazione del regolamento interno.

Adotta inoltre tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possono comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'istituto.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si raduna, di regola; ogni trimestre, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri di amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al

lavoro e artigianato per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi trenta giorni da quello della loro ricezione senza che l'Assessore abbia comunque interloquuto.

Le deliberazioni di cui all'art. 8 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 11

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al Direttore o a chi ne faccia le veci.

In caso di urgenza il Presidente, previo benestare dell'Assessore al lavoro e artigianato, ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 12

Al Presidente dell'Istituto P dovuta una indennità da fissarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai Sindaci P dovuta, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza il cui ammontare P stabilito nel regolamento interno.

Spetta inoltre ai Consiglieri non residenti a Cagliari un rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno il cui ammontare è stabilito nel medesimo regolamento.

Art. 13

(come modificato dall'articolo unico della legge regionale 30 novembre 1967, n. 21)

Il Collegio dei revisori dei conti P costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'Industria, Commercio e artigianato.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Si applicano al Collegio le norme e disposizioni del Codice civile sui sindaci.

Art. 14

L'esecuzione delle iniziative dell'Istituto P affidata al rettore; esso P il capo degli uffici e del personale dell'Istituto. Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e funge da segretario.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.

In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 16

La gestione amministrativa e contabile dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Art. 17

In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto sarà totalmente devoluto alla Regione.



=====

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1993, n°51

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n°26; 11 aprile 1985, n°5; 4 giugno 1988, n°11; 30 aprile 1991, n°13 e abrogazione della legge regionale 21luglio 1976, n°40. (testo coordinato con la legge regionale 18 maggio 1994, n°22)

Art. 1
finalità

1. Al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione, l'Amministrazione regionale favorisce:

- a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel comparto manifatturiero;
- b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescerne l'efficienza e la competitività;
- c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n.443;
- d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la produzione aziendale;
- e) la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali.

Art. 2

Fondo per l'abbattimento degli interessi

1. L'Amministrazione regionale P autorizzata a costituire presso uno o più enti creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 6.

2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n.39.

Art. 3

Misura dell'abbattimento degli interessi

1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

Art. 4

Erogazione dell'abbattimento degli interessi

1. L'agevolazione di cui al precedente articolo viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nei fondi di cui al precedente articolo 2.

2. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

3. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente articolo 2, sono a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Finanziamenti erogati ai tassi correnti

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento, secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dal precedente articolo 2, questa decorre dalla data della prima erogazione.

4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.

Art. 6

Beneficiari

1. Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi:

- a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge n.443 del 1985;
- b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge n.443 del 1985;
- c) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigianale.

Art. 7

Oggetto delle agevolazioni

1. L'abbattimento degli interessi può essere concesso a domanda da presentare agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigianale, ivi compresa l'area occorrente nonché le relative spese di progettazione;
- b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;
- c) il credito di esercizio;
- d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione.

2. L'abbattimento può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per l'acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e spese per l'acquisto dell'area effettuate nell'anno antecedente la presentazione della domanda.



3. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di compravendita per l'area e per gli immobili e delle fatture per i macchinari, le attrezzature e le opere murarie.

4. L'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 P concedibile una sola volta per il medesimo oggetto.

Art. 8

Durata delle agevolazioni

1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi P prevista per:

- a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni;
- b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni;
- c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno;
- d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione in tre anni;

Art. 9

Massimali di spesa agevolabili

1. L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi ai soggetti di cui al precedente articolo 6 per le spese di investimento pub essere concesso su importi non superiori al 90 per cento delle spese stesse e comunque non superiori a:

- a) 700 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
- b) 1.500 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
- c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n.443 del 1985.

2. L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio P concedibile su importi non superiori al 40 per cento del fatturato dell'anno precedente la domanda e comunque non superiori a:

- a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
- b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
- c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n.443 del 1985.

3. Per le nuove iniziative il credito di esercizio P agevolabile in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata domanda di prestito agevolato.

4. Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze P agevolabile, nella misura non superiore al 90 per cento della spesa, fino all'importo di 50 milioni.

5. L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una durata almeno triennale, per la promozione commerciale e per favorire l'esportazione, P concedibile su importi non superiori al 90 per cento della spesa e comunque non superiori ai limiti annuali di:

- a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
- b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;
- c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n.443 del 1985.

6. I massimali di spesa di cui alla lettera b) di precedenti

commi 1 e 2 sono estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni.

7. Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai precedenti commi sono elevati del 100 per cento per le imprese aventi per oggetto la produzione di beni.

8. I massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote residue in ammortamento.

9. Le domande, previste dal comma 1 dell'articolo 7, non potranno essere presentate per investimenti inferiori a 10 milioni e per importi inferiori a 5 milioni per il credito di esercizio.

Art. 10

Accoglimento richieste di agevolazione per oggetto

1. Sono definite ai sensi della presente legge, le domande aventi per oggetto:

- a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e all'esportazione e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze;
- b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando è abbinata la richiesta per i macchinari.

2. Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane del 25 luglio 1952, n.949 e successive modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato.

3. L'amministrazione regionale P, altresì, autorizzata ad effettuare ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n.685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che pub essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.949, cap. Vi e successive modificazioni, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n.949, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario rientri nei limiti risultanti dalla applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge.

4. I conferimenti regionali al fondo di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del presente articolo.

5. L'intervento dell'Amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento degli interessi e dei canoni pub essere concesso sull'intero importo del finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui al precedente articolo 9.

6. Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al comma 3 risultino totalmente, impegnate, il concorso regionale in conto interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere concessi sull'intero importo del finanziamento.

7. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale P autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in essere le necessarie modifiche.

Art. 11

Garanzia sussidiaria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2, fondi per la concessione, ai soggetti previsti nell'articolo 6, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

2. La concessione delle garanzie sussidiarie P disposta,

con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.

3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la disponibilità del fondo.

Art. 12

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi già convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi agli artigiani con la fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n.443 del 1985.

2. La percentuale regionale nel pagamento degli interessi P concessa nella misura di cinque punti percentuali per un periodo non superiore a cinque anni, con provvedimento dell'Assessore competente per l'artigianato.

3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:

- a) sino a cinque miliardi l'1 per cento;
- b) oltre cinque miliardi l'1,5 per cento.

Il contributo non può comunque superare lire 150 milioni.

4. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale P autorizzata ad apportare alle convenzioni in essere le necessarie modifiche.

Art. 13

cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie e aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 5.

Art. 14

Domande ex legge n.40 del 1976

(come modificato dall'articolo unico della legge regionale 18 maggio 1994, n°22)

1. Le agevolazioni richieste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n.40, sono confermate alle iniziative per le quali sia già intervenuto l'atto di concessione, nonché alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la relativa domanda e sia stato realizzato, anche parzialmente, il programma di spesa.

2. Per le medesime iniziative P concessa l'opportunità di optare per il finanziamento sull'intero programma ai sensi della presente legge.

2 bis. Qualora i fondi per l'erogazione dei prestiti a valere sulla legge regionale 21 luglio 1976, n.40, risultino insufficienti a soddisfare le domande degli aventi diritto, le stesse sono definite ai sensi della presente legge, fermi restando la concedibilità del contributo contestuale da parte del competente comitato, con imputazione diretta al relativo fondo, ed i limiti di ammissibilità

della legge n.40 del 1976.

3. Le altre iniziative per le quali siano state presentate le domande ai sensi della legge di cui al comma 1 sono agevolabili, se in possesso dei requisiti prescritti, secondo le modalità della presente legge.

4. Il Comitato previsto dall'articolo 33 della legge regionale n.40 del 1976, continua ad operare fino all'esaurimento delle istruttorie delle pratiche di cui al comma 1.

Art. 15

Comitato di consultazione e di controllo

1. E' costituito il Comitato di consultazione e di controllo sul credito all'artigianato.

2. Il Comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione della presente legge e funge da osservatorio degli strumenti di intervento creditizio all'artigianato in Sardegna.

3. Il Comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito previsti dalla presente legge e sui criteri generali di gestione.

4. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale dell'artigianato che lo presiede;
- b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane presenti in Sardegna;
- c) un componente per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati con la R.A.S. ai fini della presente legge;
- d) un funzionario regionale del Servizio Artigianato con funzioni di segretario.

Art. 16

Relazione sullo stato di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della presente legge.

Art. 17

Abrogazioni e deroghe

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 21 luglio 1976, n.40;
- b) l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, per la parte relativa al Settore dell'artigianato; l'articolo 58 della legge regionale 11 aprile 1985, n.5; l'articolo 64 e l'articolo 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n.11; l'articolo 41, l'articolo 42, comma 9, e l'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n.40, non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 18

Limiti d'impegno

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione delle leggi di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 17, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti di credito a termini della legge regionale n.40 del 1976, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

2. Gli Istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n.40 del 1976, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della Regione (cap.36113/05) i rientri che si verificano nello stesso fondo.

3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2010 in complessive lire

460.000.000.000 e, mediante, in lire 25.560.000.000 per anno.

4. Con carico a detti rientri sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- a) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2010;
- b) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 1996.

5. La restante parte dei rientri di cui al precedente comma 3 P destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto interessi ed in conto canoni di cui agli articoli 7, comma 1, lettere b) e d), 10 e 12, nonché alla costituzione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 11; l'attualizzazione viene effettuata applicando alla stessa il tasso di riferimento.

6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (cap.03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

- a) lett. a) - investimenti immobiliari

1) di lire 3.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2011;

2) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2012;

- b) lett. c) - credito di esercizio

1) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 1997;

2) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998.

7. Gli Istituti di credito tengono separata contabilità delle disponibilità da utilizzare mediante l'attualizzazione da quelle derivanti dai singoli limiti d'impegno.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

=====

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 14.

Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna *(testo coordinato con la legge regionale 28 maggio 1985, n°12)*

Art. 1

Istituzione del marchio

L'istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) istituisce il marchio ufficiale d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto della presente legge.

L'apposito regolamento d'attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 2

finalità

Il marchio ha lo scopo di promuovere la conoscenza di prodotti dell'artigianato tipico sardo, di garantirne l'autentica originalità, la qualità dei materiali impiegati nelle fasi di lavorazione, oltretutto la rispondenza alle oggettive e peculiari interpretazioni delle tradizioni della Sardegna.

Art. 3

Produzioni artigianali tutelate

Sono considerate produzioni artigianali, ai fini della presente legge, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art. 4

Comitato

Presso la sede dell'I.S.O.L.A. è costituito il comitato per il marchio di origine e qualità, nominato con decreto dell'Assessore competente per l'artigianato.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da:

- a) il direttore dell'I.S.O.L.A.;
- b) un assistente artistico dell'Istituto;
- c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell'artigianato tipico della Sardegna;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;
- e) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'I.S.O.L.A. appartenente alla V o VI fascia funzionale.

Il comitato elegge il presidente fra i propri componenti a maggioranza dei voti.

Ai componenti di cui alle lettere c) e d) compete l'indennità di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti dell'I.S.O.L.A. appartenenti alla VI fascia funzionale.

Art. 5

Compiti del comitato

Il comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l'utilizzazione del marchio:

- a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;
- b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.

Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall'I.S.O.L.A. o dall'Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.

Art. 6

Autorizzazione e revoca del marchio

(come modificato dall'art. 60 della legge regionale 28 maggio 1985, n°12)

L'uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del Presidente dell'I.S.O.L.A. in conformità al parere espresso dal comitato di cui al precedente articolo 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio P concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall'I.S.O.L.A., riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonché la correttezza professionale dei richiedenti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni di attuazione, di cui all'articolo 1 della presente legge, P disposta la revoca dell'autorizzazione.

Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca P ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso dell'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.

Art. 7



Notifica e pubblicazione

I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell'uso del marchio, nonché quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell'I.S.O.L.A., nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 8 Spese

Le spese per l'apposizione del marchio sono a carico dell'I.S.O.L.A. per i primi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

Art. 9 Settori merceologici

Il contrassegno del marchio di origine e qualità e apposto sugli elaborati di artigianato tipico dei settori merceologici previsti nelle disposizioni d'attuazione di cui al precedente articolo 1.

Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole "Artigianato - Sardegna"

Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato.

Art. 10 Tutela

Il marchio è registrato a cura dell'I.S.O.L.A. secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11 Norma abrogativa

La lettera g) del secondo comma dell'articolo 2 dello statuto dell'I.S.O.L.A., approvato con legge regionale 2 marzo 1957, n. 6, e successive modificazioni, P abrogata.

Art. 12 Contributo I.S.O.L.A.

Per le spese derivanti dalla gestione e dalla diffusione del marchio, l'Amministrazione regionale P autorizzata a corrispondere un contributo annuo a favore dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano.

Art. 13 Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della regione per il 1984 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L.400.000.000:

Cap. 07043 -(Nuova istituzione) . Tit.1 - Sez- 06 - Cat.05 - Sett.20 - Contributo annuale a favore dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la gestione del marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

Le spese per l'applicazione della presente legge valutate per il 1984 in L.400.000.000, gravano sul sopra indicato capitolo e sui corrispondenti capitoli di bilanci della Regione per gli anni successivi; a tale onere si farà fronte con la maggiore quota del gettito dell'imposta delle persone fisiche spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Per gli anni successivi al 1984 la determinazione della spesa verrà fissata annualmente nella legge finanziaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1987, n. 83.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 60, recante: "Norme relative al marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna".

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III° comma, lett.a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con legge regionale 28 maggio 1985, n.12, art. 60, recante: "Norme relative al marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 12 marzo 1987, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto concernente: "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, modificata con la legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 60, recante: "Norme relative al marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna".

Art. 1 finalità e scopo del marchio

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, e per i suoi effetti, l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) gestisce il marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, secondo il disposto della stessa legge e le norme del presente Regolamento.

La legge regionale ed il marchio citati al comma precedente, saranno di seguito denominati - per brevità - rispettivamente "Legge" e "marchio".

Art. 2 ufficialità origine e qualità del marchio

La concessione d'uso del marchio, che è - unitariamente - "ufficiale, di origine e qualità", non può essere prevista dai singoli aspetti.

Dalla istituzione del marchio in forza di legge regionale discende il carattere "ufficiale" che ne certifica la piena autenticità nell'ambito del territorio di applicazione.

Con il termine "d'origine" si garantisce che l'apposizione del marchio attiene ad elaborati interamente realizzati in Sardegna, mentre il termine "di qualità" assicura la rispondenza degli stessi elaborati ai canoni tecnici ed estetici del prodotto sardo di pregevole fattura.

Art. 3 Prodotti artigianali tutelati

Per il combinato disposto degli articoli 1,2,3 e 9 della legge, il marchio si indirizza esclusivamente alla produzione



dell'artigianato tipico sardo, tradizionale e/o artistico. Il relativo contrassegno dovrà riguardare soltanto elaborati caratterizzati dalla tipicità della tradizione artigiana, antica e recente, divenuta patrimonio storico e culturale della Sardegna.

Potranno essere oggetto di utilizzo del marchio sia le produzioni artigiane aventi i caratteri singolari, distintivi della tradizione sarda (tecniche di lavorazione, materiali impiegati, forme, simbologie, colori etc.) sia le produzioni che muovendo da personali interpretazioni introducano elementi innovativi rispetto a quelli propri della tradizione senza snaturarla.

Art. 4

Settori merceologici

Nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del Regolamento, il marchio potrà essere apposto sugli elaborati dei seguenti settori merceologici o categorie:

- 1) tessitura;
- 2) cestineria;
- 3) ceramica;
- 4) legno;
- 5) sughero;
- 6) ferro e metalli;
- 7) oreficeria;
- 8) corallo;
- 9) pelletteria;
- 10) ricami;
- 11) panificazione;
- 12) vetro;
- 13) materiali lapidei.

Art. 5

Domande di autorizzazione all'uso del marchio

Gli artigiani interessati all'uso del marchio dovranno inoltrare apposita richiesta all'I.S.O.L.A.. La concessione sarà disposta, o rifiutata, per singolo manufatto. La decisione favorevole comporta l'autorizzazione ai richiedenti ad apporre direttamente il contrassegno su tutti gli elaborati corrispondenti al prototipo approvato.

Le domande redatte in carta legale, saranno corredate dal certificato di nascita, dal certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o di iscrizione al registro delle ditte, e da una scheda -con fotografia a colori del formato minimo di cm. 10 x 15 per ogni elaborato che si vuole distinto dal marchio, compilata nelle parti indicate.

Art. 6

Istruttoria delle domande

L'ISOLA, cui P delegata l'istruttoria ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge, provvederà alla definizione delle pratiche relative entro 90 giorni, dalla ricezione della richiesta.

Gli uffici dell'ISOLA istruiranno le domande curando, attraverso la normale attività di sopralluoghi e controlli, di fornire alla decisione del comitato precisi elementi di giudizio - sotto il profilo tecnico amministrativo - relativi ai metodi di lavorazione, all'impiego delle materie prime, alla qualità degli elaborati, alla rispondenza professionale dei richiedenti.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e non essendo intervenuta motivata comunicazione di supplemento d'istruttoria, la richiesta s'intende respinta a tutti gli effetti.

Contro il silenzio dell'ISOLA P dato ricorso all'Assessore competente per l'artigianato ai sensi del successivo articolo 11 del presente regolamento.

La decorrenza del termine di 90 giorni, per il formarsi del silenzio-rigetto, P sospesa per 30 giorni in caso di supplemento

d'istruttoria.

Art. 7

Comitato

Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge dovrà riunirsi con frequenze periodiche tali da consentire la più sollecita definizione delle pratiche istruite.

Al momento della convocazione dei singoli membri, disposta dal presidente del Comitato con lettera raccomandata trasmessa otto giorni prima della data fissata per la riunione, sarà inviato ai componenti un elenco delle pratiche da esaminare nella riunione stessa, contenente i dati essenziali per le necessarie valutazioni.

Il Comitato decide a maggioranza con la presenza di almeno 5 componenti.

Di norma il Comitato si riunisce presso le sedi - regionale o provinciale - dell'ISOLA.

Per esigenze connesse alla peculiarità degli elaborati, il Comitato potrà riunirsi anche in sedi diverse, vicine a laboratori di produzione presso i quali potranno essere effettuati sopralluoghi, per la visione e l'esame dei prodotti, che comunque, P sempre in facoltà del Comitato richiedere a discrezione.

Il segretario del Comitato ed il suo supplente vengono nominati, su proposta del presidente dell'ISOLA, contestualmente alla nomina dei componenti il comitato di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge.

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dell'ISOLA.

Art. 8

Concessione del marchio

La concessione di utilizzo e le eventuali revoche sono disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISOLA ai sensi del precedente articolo 6 del regolamento.

Ciascun membro del Comitato considererà, nella valutazione globale di ogni manufatto gli aspetti previsti al secondo comma dell'articolo 6 della legge.

Saranno ammessi alla concessione del marchio solo quegli elaborati che avranno ottenuto una votazione favorevole almeno alla maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'autorizzazione all'uso del marchio P subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

Art. 9

Controlli e revoche

All'ISOLA sono demandate le funzioni di controllo per il corretto uso del marchio.

Qualora dai controlli effettuati risulti che gli elaborati non rispondano ai requisiti per i quali il marchio P stato concesso, l'ISOLA dovrà dare immediata denuncia al Comitato per i conseguenti provvedimenti di revoca. Copia della denuncia dovrà essere notificata all'impresa artigiana interessata che potrà far pervenire eventuali controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 10

pubblicità del marchio

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge l'ISOLA provvederà alla pubblicità del marchio, ed alla tenuta di un pubblico registro su cui verranno trascritte le concessioni e le revoche del marchio. L'Istituto medesimo, allo scopo di garantire la massima divulgazione del marchio, curerà la pubblicazione periodica di un catalogo contenente l'elenco delle imprese artigiane concessionarie del marchio e gli elaborati muniti di contrassegno.



Art. 11

Ricorso

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 28 maggio 1985, n.12, avverso i provvedimenti di rigetto alle domande di concessione del marchio o di revoca della concessione medesima può essere avanzata, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7 della legge, ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in conformità al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199.

Art. 12

Contrassegno

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge, il contrassegno del marchio P costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole "Artigianato-Sardegna". Compete all'ISOLA curare la realizzazione del prototipo della composizione e le sue caratteristiche essenziali. La delibera dell'ISOLA sarà trasmessa per l'approvazione alla Giunta regionale.

Ogni elaborato distinto dal marchio dovrà essere accompagnata da un cartoncino che attesti ufficialmente l'esistenza delle condizioni di origine e qualità.

Il contrassegno del marchio P di esclusiva proprietà dell'ISOLA che attraverso la registrazione dovrà assicurarne la più forte tutela in Italia e all'estero, in conformità alle leggi ed alle convenzioni internazionali.

Il presidente dell'ISOLA P responsabile delle azioni necessarie che, a difesa del marchio, dovrà porre in essere davanti alla competente autorità giudiziaria, non appena a conoscenza di fatti per esso lesivi.

Art. 13

Uso del contrassegno

In dipendenza della materia prima impiegata, il marchio potrà essere apposto sui singoli elaborati mediante punzoni, timbri a fuoco, etichette in tessuto e metallo, o altri mezzi idonei riproducenti nelle proporzioni occorrenti ed in tutte le caratteristiche essenziali il contrassegno registrato, fatta eccezione per il colore allorché non sarà possibile evidenziarlo.

Fino al 28 aprile 1989, le spese di apposizione del marchio relative ai mezzi indicati al comma precedente, e quelle della stampa del cartoncino-attestato sono a carico dell'ISOLA che dovrà acquistarli e fornirli gratuitamente ai beneficiari per la loro applicazione diretta sugli elaborati ammessi.

Indeterminatamente, tutti i moduli necessari per la presentazione istruttoria e la definizione delle pratiche per la concessione d'uso del marchio, dovranno essere predisposti, stampati e divulgati a cura dell'ISOLA.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. ([Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - addì 9 luglio 1987 - Registro n. 2 Presidenza Giunta Regionale - foglio n. 263](#))

=====

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	I^	TOT.
PREVISIONE									
0	0	0	17	7	13	17	5	2	61
IN SERVIZIO									
0	0	0	5	7	9	8	5	0	34

STRUTTURE

- Servizio generale		nE1
- Servizi	n° 2	
- Settori	n° 6	



=====

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 27.

Statuto dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 ottobre 1986, n. 145 - Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28 maggio 1969, n.27, concernente lo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna.

Art. 1

L'Istituto incremento ippico della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione autonoma della Sardegna che la esercita a mezzo dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 2

L'Istituto persegue i seguenti compiti:

- a) provvede al miglioramento della razza equina mediante la selezione, il mantenimento e l'impiego di riproduttori e l'orientamento dell'attività stalloniera privata;
- b) allevare, in un apposito centro, un nucleo di cavalli di pregio indirizzando l'allevamento verso le richieste di mercato e a sostegno della produzione privata;
- c) favorire la diffusione commerciale del cavallo sardo;
- d) favorire la conservazione dei cavalli sardi della Giara e incrementare l'allevamento anche mediante premi agli allevatori;
- e) fornire periodicamente all'Assessorato all'agricoltura e foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura sarda e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento e il miglioramento.

Art. 3

L'Istituto ha sede in Ozieri.

Sono altresì sedi di servizio dell'Istituto le stazioni di fecondazione equina e le altre località ove l'Istituto stesso svolga eventualmente la sua attività.

Art. 4

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il patrimonio dell'Istituto P costituito:

- a) dai beni patrimoniali di cui esso P attualmente proprietario;
- b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione od altro titolo, pervengano all'istituto.

Art. 5

L'Istituto trae mezzi per il suo funzionamento:

- a) dai proventi dei beni patrimoniali;
- b) dalle entrate di gestione;
- c) dai contributi regionali, statali, di altri enti o di privati.

Art. 6

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 7

Il Presidente P nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni.

Adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente P sostituito

dal Vice Presidente di cui al successivo articolo 8.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti consiglieri:

- a) un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della carriera direttiva - ruolo tecnico;
- b) da un rappresentante dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, residente in Sardegna, esperto in materia di allevamento del cavallo da sella;
- c) quattro allevatori scelti dall'Assessorato all'agricoltura e foreste fra terne di nomi designate da ciascuna delle seguenti organizzazioni: Associazione allevatori, Unione agricoltori, Federazione coltivatori diretti e Unione regionale contadini e pastori sardi;
- d) il Capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
- e) un docente universitario esperto nella materia, designato dall'Assessore all'igiene e sanità.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono conferite, ad uno dei componenti indicati alla lettera c), le funzioni di vice Presidente.

Il Direttore dell'Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione P l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o uno dei revisori.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) sul programma di azione da svolgere;
- b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni dei singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio preventivo;
- c) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
- d) su ogni altro argomento che il Presidente e il Collegio dei revisori intendano sottoporre ad esame;
- e) sulla nomina, progressione in carriera, revoca e collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati dell'Istituto.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, eccettuate quelle soggette alla approvazione prevista dalla legge regionale 1E agosto 1966, n.5, sono trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato all'agricoltura e foreste per l'approvazione. Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione di approvazione oppure trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di





Col regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DELLA SARDEGNA

TABELLA PRIMA

Ruolo tecnico

Carriera direttiva

a) Dottori in agraria o in veterinaria

- Direttore
- Ispettore generale
- Ispettore Capo

- Vice Direttore
- Ispettore superiore
- Ispettore principale
- Ispettore
- Ispettore aggiunto

b) Veterinari

- Veterinario
- Veterinario Capo
- Veterinario superiore
- Veterinario di 1 classe
- Veterinario di 2 classe
- Veterinario di 3 classe

Carriera di concetto

- a) Periti agrari
- Esperto principale
- Primo esperto
- Esperto
- Esperto aggiunto
- Vice Esperto Carriera esecutiva

a) Personale di scuderia

- Sorvegliante superiore (ex coeff.325)
- Capo sorvegliante (ex coeff.271)
- Primo sorvegliante (ex coeff.229)
- Sorvegliante (ex coeff.202)
- Sorvegliante aggiunto (ex coeff.180)
- Aiuto sorvegliante (ex coeff.157)

Carriera ausiliaria

a) Personale addetto alla conduzione degli automezzi e macchine agricole.

- Agente tecnico capo
- Agente tecnico
- Ruolo amministrativo

Carriera direttiva

a) Dottori in giurisprudenza o in facoltà equipollenti.

- Direttore di Sezione
- Consigliere di 1 classe
- Consigliere di 2 classe
- Consigliere di 3 classe

Carriera di concetto

a) Ragionieri

- Ragioniere capo
- Ragioniere principale
- Primo ragioniere
- Ragioniere
- ragioniere aggiunto
- Vice ragioniere

Carriera esecutiva

a) Archivi dattilografati

- Archivista capo
- Primo archivista dattilografo
- Archivista dattilografo

- Applicato dattilografo
- Applicato aggiunto dattilografo

Ruolo ad esaurimento

Carriera ausiliaria

a) Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli.

- Capo palafreniere (ex coeff.173)
- Palafreniere (ex coeff.159)

TABELLA SECONDA

Salariati permanenti

a) Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli

Palafrenieri

(ex coeff.173, 1 categoria specializzati) 20

Guardia scuderia

(ex coeff.159, 2 categoria operai permanenti) 35

Totale 55 b)

Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli centro di allevamento di Foresta Burgos

Conduttori di automezzi e macchine agricole (1 categoria)

2

Totale 2

Ruolo ad esaurimento

Salariati permanenti

a) Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli centro di allevamento di Foresta Burgos

Operai qualificati (2 categoria) 14

Totale 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 ottobre 1986, n. 145.

Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28 maggio 1969, n.27, concernente lo Statuto dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

Vista la legge regionale 28 maggio 1969, n. 27, concernente lo Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, recante: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 maggio 1969, n. 27, concernente lo Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna".

TITOLO I

Art. 1

Compiti dell'Istituto

I compiti dell'Istituto sono quelli previsti dall'art. 2 della L.R. 28.5.1969, n. 27. Per il raggiungimento di tali fini dovranno essere elaborati dei piani di attività per periodi almeno triennali. L'attività

pag. 34



dell'Istituto dovrà essere a sostegno della produzione privata e non contrastare con essa.

Nell'ambito del programma annuale l'Istituto pub effettuare mostre-concorso, manifestazioni e raduni, e partecipare ad analoghe iniziative poste in essere da altri.

Potrà inoltre indire o partecipare a corsi di qualificazione o perfezionamento per il personale da adibire alla cura dei cavalli.

Art. 2

Sede

L'Istituto ha sede in Ozieri e pub avere sedi periferiche di servizio. Le sedi di servizio sono costituite con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Organi dell'Istituto

Il Consiglio di Amministrazione, oltre i compiti demandati dall'art. 10 della L.R. 28.5.1969, n. 27, approva i contratti e le forniture.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato su apposito ordine del giorno con lettera raccomandata da far pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni P indispensabile almeno la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Nel caso che un componente del Consiglio di Amministrazione debba essere sostituito, il nuovo Consigliere dura in carica sino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Decade dal suo mandato il componente del Consiglio di Amministrazione il quale, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Il Collegio dei Revisori esplica i compiti previsti dalla Legge. Una sua relazione deve accompagnare anche il Bilancio di previsione dell'Istituto. Nel caso che il Collegio accerti irregolarità che il Consiglio di Amministrazione rifiuta di sanare dovrà riferire in proposito all'Assessore all'Agricoltura e farne menzione nella relazione del conto consuntivo.

Art. 5

Per la revisione annuale del materiale cavallino selezionato e per l'acquisto di stalloni in Italia ed all'estero il Consiglio di Amministrazione incaricherà un Comitato ristretto, composto da: il Presidente dell'Istituto o un suo delegato, il rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste e il direttore o il veterinario dell'Istituto stesso.

TITOLO II

Art. 6

Funzionamento dell'Istituto

Il Direttore P il capo dei servizi e degli uffici.

Egli P responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Istituto e dell'andamento di tutti i servizi.

In particolare:

- a) Coordina e controlla l'attività del personale.
- b) Controfirma i mandati di pagamento e le reversali di incasso nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
- c) Rilascia certificati e copie conformi degli atti in conformità alle disposizioni di legge.
- d) Per particolari esigenze stagionali di servizio pub assumere e licenziare personale giornaliero. Tale personale non pub comunque essere mantenuto in servizio per un periodo superiore ai 90 giorni per ogni anno solare.
- e) Vigila sul buon mantenimento degli stalloni.

- f) Predisporre l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni.
- g) Coordina e controlla tutte le attività inerenti il Centro Allevamento di Foresta Burgos e le eventuali sedi periferiche di servizio.
- h) Elabora i bilanci preventivo e consuntivo e le loro variazioni, accompagnati da apposita relazione illustrativa.
- i) Redige annualmente la relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura in Sardegna presentando proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al numero ed alla razza degli stalloni da mantenere ed in ordine a quanto riguarda la efficienza ed il potenziamento dell'Istituto.
- j) Autorizza le spese correnti dell'economista fino ad un importo che sarà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Gli Uffici dell'Istituto sono ripartiti in due servizi: servizio tecnico e servizio amministrativo. Fanno parte del servizio tecnico il personale del ruolo tecnico, del ruolo ad esaurimento e dei salariati, il restante personale fa parte del ruolo amministrativo.

Il servizio tecnico cura il mantenimento, l'igiene e la buona conservazione e l'addestramento del materiale ippico dell'Istituto. E' preposto al funzionamento delle stazioni di fecondazione equina. Cura il mantenimento del patrimonio dell'Istituto. esercita tutte le attività agricole occorrenti per il buon andamento delle aziende di proprietà dell'Istituto e ne conduce e mantiene in stato di efficienza i mezzi meccanici.

Il Servizio amministrativo cura invece gli adempimenti amministrativi derivanti dall'attività dei servizi tecnici ed in particolare dell'attività selettiva, nonché tutti gli altri compiti che rientrano nelle specifiche competenze del servizio stesso.

IL VICE DIRETTORE

Art. 8

Coadiuvare il Direttore nel servizio generale e lo sostituisce quanto P assente attenendosi alle disposizioni di massima ed alle istruzioni che dal Direttore gli vengono impartite.

E' particolarmente responsabile di tutte le attività agricole, delle perfetta tenuta, del moto, dell'addestramento ed igiene degli stalloni della disciplina del personale ed in genere di tutto il buon andamento interno dello stabilimento.

Pub essere delegato dal direttore a sostituirlo nelle Commissioni alle quali questi P chiamato a partecipare.

IL VETERINARIO

Art. 9

Risiede presso il Centro di Foresta Burgos dove ha l'incarico di coadiuvare il Direttore in tutte quelle attività richieste per il buon andamento dell'azienda e dell'allevamento.

E' responsabile della disciplina e controllo del personale che presta servizio presso il Centro di Foresta Burgos ed il buon mantenimento, assistenza sanitaria domatura ed addestramento dei soggetti in allevamento.

Ha altresì la responsabilità dell'assistenza sanitaria degli stalloni ammalati o comunque bisognosi di cure speciali.

E' responsabile dei medicinali e degli strumenti chirurgici conservati nella farmacia.

Collabora con il Direttore nella scelta dei foraggi e mangimi da acquistare.

Tiene il registro dove segna le condizioni sanitarie degli stalloni durante l'anno.

Ha l'incarico dell'insegnamento teorico-pratico al personale di scuderia in materia di ippologia e d'igiene.

Presta la sua opera in ogni circostanza che il servizio lo esiga



sia alla sede che presso le stazioni ippiche.

Possono essergli affidati dal Direttore incarichi ispettivi o di carattere ippotecnico presso le stazioni di monta dell'Istituto e private ed in genere di tutta la circoscrizione.

Art. 10

L'esperto agrario risiede presso il centro di Foresta Burgos dove ha l'incarico di coadiuvare il direttore ed il Veterinario in tutte le attività agricole e per il buon andamento dell'allevamento.

Art. 11

Il personale tecnico della carriera esecutiva ed ausiliaria ed i salariati curano secondo le proprie qualifiche ed in conformità ai compiti attribuiti dalla Direzione, il mantenimento degli equini, il servizio di monta, i lavori agricoli delle Aziende dell'Istituto, la conduzione dei mezzi meccanici e l'attività di custodia e guardiania. Ove nel settore di attività al quale i salariati sono normalmente adibiti non vi sia attività da svolgere essi possono essere temporaneamente adibiti ad altri lavori aziendali.

Il personale in esame P tenuto, con turni fissati dal Direttore, al servizio notturno ed a quello festivo.

Art. 12

Il Capo dell'Ufficio Amministrazione P alle immediate dipendenze del direttore dell'Istituto.

In caso di assenza contemporanea del Direttore e del Vice Direttore li sostituisce attenendosi alle disposizioni ed istruzioni di massima che gli vengono impartite dal Direttore.

Dipendono dal Capo dell'Ufficio Amministrazione l'Ufficio di ragioneria ed economato, l'Archivio e l'Ufficio Copia.

Il Capo dell'Ufficio Amministrazione cura personalmente la predisposizione dei contratti, la predisposizione del materiale occorrente per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, la conservazione dei libri dei verbali e dei registri delle deliberazioni, la tenuta dei documenti concernenti la carriera del personale e la istruttoria delle pratiche contenziose.

Art. 13

L'Ufficio di ragioneria provvede agli adempimenti inerenti alle Entrate ed alle Spese.

Il Capo dell'Ufficio di Ragioneria controfirma i mandati di pagamento e le reversali di incasso. E' responsabile della esatta imputazione delle Entrate e delle Spese ai vari capitoli di bilancio. Deve controllare che le spese proposte vengano effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti e che le spese stesse non superino gli stanziamenti di bilancio. Nel caso riscontri irregolarità deve sospendere la emissione del mandato riferendone al Presidente che potrà ordinare, per iscritto, l'ulteriore corso del mandato.

In tal caso il Presidente è tenuto ad informare dettagliatamente della questione il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al fatto.

L'Ufficio di Ragioneria cura la compilazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo. Tali Bilanci saranno elaborati secondo le norme della L.R. 5 maggio 1983, n.11.

L'Ufficio di ragioneria cura la tenuta dei ruoli stipendi e competenze varie al personale e la regolare posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale di tutti i dipendenti. Controlla la gestione del servizio di Tesoreria e dell'Economato.

Art. 14

L'Ufficio Economato P tenuto da un Ragioniere o da un impiegato esecutivo del ruolo amministrativo.

A favore dell'Economo possono essere fatti accreditamenti per piccole spese di funzionamento e che presentino carattere di urgenza. Possono inoltre essergli fatti degli accreditamenti per

spese da farsi comunque in contanti. L'economo tiene i registri di inventario dei beni mobili ed immobili e cura la conservazione e distribuzione del materiale di consumo per l'Ufficio. Pub essere delegato dai dipendenti alla riscossione dei loro stipendi e competenze.

Pub essergli concessa una indennità di cassa la cui misura sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a quella prevista dalla L.R. 18.5.1961, n.7.

Art. 15

L'Archivio provvede a protocollare la corrispondenza in arrivo e partenza, a classificare le pratiche ed a custodirle.

Art. 16

L'Ufficio Copia cura la copiatura a macchina della corrispondenza e degli atti di Ufficio nonché la loro riproduzione con macchine duplicatrici, fotostatiche e simili.

Art. 17

L'Istituto affida con contratto quinquennale il proprio servizio di Tesoreria con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, ad un Istituto Bancario di diritto pubblico.

Art. 18

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori e quant'altro riguardi i servizi dell'Istituto si provvede mediante contratto.

I contratti per fornitura e appalti saranno preceduti da asta pubblica o da licitazioni private.

Nei casi di urgenza e quando la natura delle cose che formano oggetto dell'appalto non lo consenta o la poca entità sconsigli le gare pubbliche o private pub essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione la trattativa privata.

La stessa procedura si segue nei casi in cui siano andati deserti i pubblici appalti e le licitazioni private.

Per i contratti di ammontare non superiore a 1.000.000 di lire si provvederà a mezzo di licitazione o trattativa privata.

Art. 19

In materia di contabilità, per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme della contabilità dello Stato.

TITOLO III PERSONALE

Art. 20

Al personale dell'Istituto si applica, tranne che per le norme che seguono, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione.

Art. 21

Il personale dell'Istituto P iscritto, per il trattamento di quiescenza alla Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti Locali, e per il trattamento di malattia all'I.N.A.D.E.L.

Il personale dei ruoli tecnici P inoltre assicurato per gli infortuni sul lavoro.

Art. 22

Il personale dell'Istituto, nei limiti dei posti in organico fissati dalla legge, viene assunto per pubblico concorso al grado iniziale delle diverse carriere. I concorsi vengono banditi dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si ravvisi l'opportunità di coprire in tutto o in parte i posti vacanti. Nel bando di concorso vengono fissati i titoli di studio richiesti e le materie delle prove d'esame e le altre modalità per l'ammissione ai concorsi.

Art. 23



Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, sono nominate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni statali o regionali, e saranno composte da membri scelti tra funzionari dello Stato, della Regione e dell'Istituto.

Art. 24

Le assunzioni, le progressioni in carriera, le revoche ed il collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati dell'Istituto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 25

La competenza affidata dalle leggi regionali al Consiglio di Amministrazione del personale P attribuita al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. In questo caso il Consiglio di amministrazione deve essere integrato da un rappresentante del personale che sarà un impiegato, o un salariato designato dalle rispettive categorie a seconda che gli argomenti interessino gli uni o gli altri.

Art. 26

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni biennio, P costituita la Commissione di disciplina.

Essa P composta da due componenti del Consiglio eletti a maggioranza e da un rappresentante del personale.

Art. 27

Ogni anno, con le modalità previste per i dipendenti della Regione, dovranno essere compilati dal Direttore, per tutti i dipendenti dell'Istituto, appositi rapporti informativi.

Il rapporto informativo per il Direttore P compilato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente.

Art. 28

Al Direttore, al consegnatario e al personale salariato dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, pub essere concesso l'alloggio gratuito in locali di proprietà dell'Istituto stesso quando ve ne siano di idonei o disponibili nelle diverse Aziende dove l'ente esplica la propria attività.

Tali locali dovranno essere rilasciati in buono stato a semplice richiesta dell'Amministrazione ed in tutti i casi entro tre mesi dalla cessazione dal Servizio.

Art. 29

Al personale dell'Istituto si applicano le seguenti norme transitorie.

Art. 30

In conformità a quanto previsto dall'art. 16, lett a) e dall'art. 17 della legge regionale 28.5.1969, n. 27, il posto di Direttore viene coperto dal funzionario appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero Agricoltura e Foreste che attualmente ne svolge le funzioni.

Art. 31

Il personale in posizione di comando che opta per il passaggio all'Istituto viene inquadrato con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all'atto del passaggio.

Gli viene inoltre riconosciuta l'anzianità maturata nel grado come utile per ulteriori promozioni.

Art. 32

Gli impiegati avventizi in servizio sono inquadrati nei ruoli della carriera cui corrispondono i titoli di studio da loro posseduti.

La mancata concessione dell'alloggio non dà diritto a liquidazione di indennità sostitutive.

Art. 33

Gli autisti avventizi vengono inquadrati nella qualifica di agente tecnico e con l'anzianità maturata.

Art. 34

I palafrenieri avventizi vengono inquadrati con la qualifica di guardia scuderia e con l'anzianità maturata.

Art. 35

I trattoristi addetti al servizio in Foresta Burgos vengono inquadrati con la qualifica di conduttori di automezzi e macchine agricole di prima categoria.

Art. 36

I salariati fissi vengono inquadrati con la qualifica di operai qualificati di seconda categoria.

Art. 37

Il personale che ha superato i cinquanta anni di età pub chiedere che la sua assicurazione per il trattamento di quiescenza venga continuata presso l'Istituto al quale P iscritto al momento dell'immissione in ruolo. ma purché tale richiesta non contrasti con le leggi della Repubblica.

Art. 38

Il personale salariato non munito di licenza di scuola elementare, per essere inquadrato nei ruoli dovrà sostenere una prova di idoneità atta a dimostrare che sa leggere e scrivere.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI MONTA (in conformità al D.P.R. 7 dicembre 1959, n. 1378)

Art. 39

Durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni dell'Istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni della circoscrizione.

Le pubbliche stazioni di monta sono istituite nei Comuni ove sia necessario assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio.

Il numero di riproduttori da destinare a ciascuna stazione P proporzionale a quello delle fattrici da coprire.

Di regola in ciascuna stazione devono funzionare almeno due stalloni.

Art. 40

Ai sensi dell'art. 91 lettera g) n. 6 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n.383, le Amministrazioni dei comuni, nei quali sono istituite pubbliche stazioni di monta, hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese ai seguenti adempimenti: a) destinare idonei locali che soddisfino alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie di una stazione di monta costituite da una scuderia a "boxe" da una stanza attigua per il palafreniere, da un magazzino adatto per riporvi i mangimi e da un contiguo spazio ove si possa compiere con sicurezza e riservatezza, il servizio di monta;

b) assicurare l'illuminazione dei locali e la provvista di acqua minerale necessaria ai servizi della stazione;

c) fornire un letto completo, un tavolo e una sedia per il palafreniere;

d) provvedere agli eventuali restauri ed alle disinfestazioni dei locali: della stazione due mesi prima dell'apertura della stessa.

Art. 41

Alla vigilanza igienico-sanitaria degli stalloni e della stazione di



monta sono tenute a provvedere le Amministrazioni comunali a mezzo del Veterinario comunale.

Alla fine della campagna di monta l'Istituto Incremento Ippico corrisponderà al citato veterinario un compenso forfetario di L.200 per ogni cavalla coperta e di L.100 per ogni asina coperta.

Art. 42

L'Istituto Incremento Ippico, ove abbia disponibilità di stalloni, potrà istituire stazioni di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono l'obbligo di provvedere agli adempimenti stabiliti per le Amministrazioni comunali dal precedente art. 40 e al pagamento delle tasse di monta per il numero delle fattrici assegnate dal direttore dell'Istituto allo stallone o agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata l'istituzione. I predetti proprietari dovranno inoltre provvedere, a proprie spese alla alimentazione dello stallone o degli stalloni, secondo la razione giornaliera stabilita dalla direzione dell'Istituto Incremento Ippico e non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione siano liberi, le fattrici di altri privati.

Le tasse di monta riscosse devono essere versate all'Istituto Incremento Ippico.

Le stazioni di monta di cui sopra dovranno essere dotate degli stampati di cui al successivo art. 44.

Art. 43

Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta, l'amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto Incremento Ippico, assumendo gli impegni di cui all'art. 40. L'accoglimento della richiesta P subordinato alla disponibilità degli stalloni e alle esigenze ippiche della zona.

Per constatate necessità dell'ippicoltura e determinate zone l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste può disporre l'istituzione di nuove stazioni di monta pubblica, ordinarie e selezionate.

Le Amministrazioni comunali, in base a quanto disposto dall'art. 91, lettera g), n.6, del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, includeranno tra le spese obbligatorie quelle per la somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista d'acqua e illuminazione dei locali stessi.

Art. 44

L'Istituto Incremento Ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati:

- a) - registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone e dell'esito di monta;
- b) - estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone;
- c) - estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici coperte nell'anno precedente;
- d) - bollettario a madre e figlia, per il rilascio, al proprietario della fattrice, della dichiarazione di monta;
- e) - bollettario delle riscossioni delle tasse di monta;
- f) - tabelle recanti le indicazioni, per ciascuno stallone, del nome, razza, genealogia e della tassa di monta.

Art. 45

Il palafreniere incaricato del servizio alla stazione di monta P responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della custodia del materiale affidatogli e del denaro riscosso per tasse di monta o ad altro titolo.

Il palafreniere dovrà versare giornalmente il denaro riscosso nel corrispondente capitolo di entrata presso il tesoriere dell'Istituto.

Art. 46

E' vietato l'accesso alle stazioni di monta alle persone estranee al servizio e che non siano i proprietari o i conducenti delle fattrici.

Art. 47

E' vietata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.

Art. 48

Ogni stallone non può compiere più di tre salti al giorno.

E' proibito di impiegare gli stalloni alla monta fuori dall'apposito locale della stazione. Il palafreniere ne P direttamente responsabile. Egli non può allontanarsi dalla stazione senza il preventivo assenso della Direzione dell'Istituto Incremento Ippico. In caso di forza maggiore deve comunque assicurare la sua sostituzione con persona di fiducia e per l'operato della quale assume ogni responsabilità.

Art. 49

Le fattrici debbono essere condotte alla monta nei giorni fissati e vengono sottoposte al salto secondo l'ordine di iscrizione. Il diritto al turno viene a cessare ove non siano condotte alla stazione nel giorno stabilito.

Ogni fattrice durante la campagna di monta, non può ricevere complessivamente più di sei salti.

Art. 50

Il proprietario prima della copertura della fattrice deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta:

"Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto dell'Istituto Incremento Ippico per la Sardegna e dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza alla stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonché per eventuali malattie contratte dalla fattrice per condizioni anormali dello stallone".

Art. 51

La dichiarazione di monta viene rilasciata su apposito modulo dopo effettuato il primo salto.

Tale modulo comprendente anche la dichiarazione di nascita da compilarsi dal veterinario, dovrà essere inviato dal proprietario, non prima di quattro mesi né dopo sei mesi dal giorno della nascita del puledro alla Direzione dell'Istituto Incremento Ippico. Questa a sua volta rilascerà il regolare certificato di nascita e di origine che ha valore di documento ufficiale.

Non P ammesso il rilascio di duplicati del certificato di monta né di quello di nascita e di origine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. (*Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - addì 12 novembre 1986 - Reg. n.1 - Atti di Governo - Foglio n. 42*).

=====



=====

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n.26

Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda (I.S.R.E.) (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20*) - **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1975, n°144 - Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.**

Art.1

1. Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l'Amministrazione regionale istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto superiore regionale etnografico, nell'anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.

2. All'Istituto è annesso l'esistente Museo del costume di Nuoro che prende il nome di "Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

3. L'Istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Regione che la esercita tramite l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

4. Entro tre mesi dalla data di insediamento, il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo art.7, predisporrà lo statuto nel quale saranno compiutamente definiti, in conformità ai fini indicati nel precedente art.1 ed alle norme della presente legge, i compiti e le attività dell'istituto e dei suoi organi. Lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.

5. L'Istituto superiore regionale etnografico acquisisce, senza alcun onere, al suo patrimonio, con le attrezzature ed i beni in esso contenuti, per farne un centro di documentazione e di ricerca ed un essenziale strumento di conservazione e di divulgazione del patrimonio etnografico e della vita sociale e popolare della Sardegna, il Museo del costume di Nuoro, ora denominato come all'art.2.

6. L'Istituto ha un patrimonio e un bilancio propri. Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell'articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell'Istituto.

Alle spese di funzionamento si provvede:

- a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;
- b) con un contributo annuale ordinario della Regione;
- c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;
- d) con eventuali contributi straordinari della Regione;

7. Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori.

8. Il Consiglio d'amministrazione è composto oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- dal Sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;
- da tre rappresentanti, ciascuno per la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Cagliari e per le facoltà di Magistero delle università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi Consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell'Istituto;
- da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all'attività dell'Istituto.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e durano in carica tre anni.

9. Per l'espletamento delle sue attività il Consiglio di amministrazione si avvarrà della collaborazione di un Comitato consultivo del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle diverse zone d'interesse culturale, etnografico, storico, artistico e sociale da individuarsi nell'ambito dell'intera Regione.

La composizione ed i compiti del Comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ed approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento dell'Istituto od ostacolino l'attuazione dei suoi fini.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso decreto la gestione dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

11. L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori.

12. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'assessore regionale alle finanze, in conformità alle norme di cui alla L.R. 2 dicembre 1971, n.27.

13. All'espletamento dei suoi compiti l'istituto provvede, di norma, con personale proprio.

La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente art.4.

Al personale dell'Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale.

14. I posti in organico debbono essere coperti mediante pubblici concorsi. Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della Scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla L.R. 11 agosto 1970, n.20 o di altre Scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropoetnologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.

15. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 14 è esentato dal pubblico concorso il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato servizio per almeno cinque anni presso il Museo del costume di Nuoro.

Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della L.R. 30 luglio 1970, n.6.



16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore regionale etnografico per il conseguimento dei fini di cui all'art.1 un contributo ordinario annuale non inferiore a L. 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 P istituito il capitolo 13446: "Contributo a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di L. 100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà per l'anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore etnografico un contributo straordinario di L.30 milioni per la costituzione di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito al capitolo 23429: "Contributo straordinario all'Istituto superiore regionale etnografico per la costituzione in Nuoro di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda".

Art.12

Comitati tecnico-scientifici

(della legge regionale 23 agosto 1995, n.20)

1. Presso il CRAS, l'III, l'IZC e l'ISRE è istituito un comitato tecnico-scientifico che propone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'art.2 della legge regionale 15 marzo 1995, n.14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente, che vengono approvati

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1975, n°144 - Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

1. L'Istituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale ed amministrativa in Nuoro, al fine di realizzare gli scopi previsti dall'art. 1 della L. 5 luglio 1972, n. 26, ed in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone:

- a) di promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;
- b) di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;
- c) di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stage, nazionali ed internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee;
- d) di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione;
- e) di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area mediterranea che

dal Consiglio di amministrazione.

2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.

3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:

- a) sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;
- b) sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;
- c) sulle problematiche che il presidente o il consiglio di amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.

4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.

5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.

Art.22

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

(della legge regionale 23 agosto 1995, n.20)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. E' nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio regionale col maggior numero di voti.

hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali. Per realizzare tale finalità, il Consiglio di amministrazione predisporrà programmi annuali e/o pluriennali, avvalendosi della collaborazione del Comitato consultivo, ed eventualmente di specialisti.

2. Il Presidente, nominato con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 della L.R. 5 luglio 1972, n. 26, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Convoca inoltre il Comitato consultivo.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un consigliere preventivamente designato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione e che, comunque, non importino impegni di spesa.

3. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1972, n. 26, P convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3 dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

La convocazione ha luogo mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare al domicilio dei Consiglieri non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, P ridotto a 3



giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione P richiede la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione P redatto processo verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Consiglio di amministrazione:

- stabilisce le iniziative da promuovere ed i provvedimenti da adottare per conseguire le finalità dell'Istituto;
- approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- autorizza le azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri ecc. con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare;
- dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;
- approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

Le deliberazioni relative al bilancio, agli investimenti patrimoniali, alle transazioni onerose ed alle modifiche dello Statuto e dell'organico del personale, debbono essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione o dopo trascorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato stesso, senza che questo abbia comunque interloquuto.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 non diventano esecutive se non dopo esplicita approvazione da parte dell'Assessorato che P comunque tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione, ad esclusione del bilancio per cui si rinvia al successivo art. 7 del presente Statuto.

Le deliberazioni, ai soli fini della pubblica conoscenza, vengono affisse per otto giorni consecutivi in apposito albo esposto al pubblico.

6. Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con esperti o studiosi delle varie materie o con Enti specializzati.

7. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 10 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Istituto con la relazione illustrativa dei programmi di attività per l'anno successivo, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Detto bilancio sarà sottoposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1 agosto 1966, n. 5.

8. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 15 marzo dell'anno successivo, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, il bilancio consuntivo dell'Istituto che sarà sottoposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1 agosto 1966, n. 5.

9. Il Collegio dei revisori deve effettuare semestralmente il riscontro di gestione, compilando dettagliato verbale.

Entro sette giorni dall'avvenuto riscontro di gestione il verbale di cui al precedente comma sarà trasmesso all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

ORGANICO PERSONALE

Carriera direttiva-amministrativa.

n. 1 segretario amministrativo (col grado iniziale della carriera direttiva-amministrativa).

Personale scientifico.

n. 1 segretario di redazione con il compito di curare la pubblicazione del materiale scientifico prodotto dall'Istituto (grado iniziale carriera direttiva-tecnica).

n. 1 capo centro documentazione (grado iniziale carriera direttiva-tecnica).

Carriera di concetto.

n. 1 ragioniere (con grado iniziale della carriera di concetto).

Carriera esecutiva.

n. 1 applicato dattilografo (col grado iniziale della carriera esecutiva).

n. 1 applicato archivista (col grado iniziale della carriera esecutiva).

Carriera ausiliaria.

n. 8 ausiliari (custodi, guardiani, operai).

n. 2 ausiliari (ad esaurimento).

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	1^	TOT.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

PREVISIONE

0	0	0	51	9	23	11	2	2	98
---	---	---	----	---	----	----	---	---	----

IN SERVIZIO

0	0	0	12	2	2	4	2	2	24
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

STRUTTURE

- Servizio generale	n.1
- Servizi	n° 2
- Settori	n° 5

=====

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n.5.

Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in "Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)" - **LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1989, n.34** - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale - **LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n°34** - Personale addetto alla divulgazione agricola.

Art. 1
finalità dell'Ente

L'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna - trasferito alla Regione autonoma della Sardegna con il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259, P strumento operativo della Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo e per l'assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.

L'Ente assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole allo svolgimento delle proprie attività, stabilendone le modalità con decisioni del Consiglio di amministrazione.

L'Ente assume la denominazione di "Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura - (ERSAT)" ed opera su tutto il territorio dell'Isola.

Art. 2
Sede

L'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura ha sede in Cagliari ed assume personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3
attività

Nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, l'Ente deve esercitare la propria attività nel rispetto delle scelte di programmazione regionale e comprensoriale stabilite in base alla legislazione vigente.

Nella predisposizione, verifica e adeguamento dei piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo di cui all'articolo 3 della legge regionale 1E agosto 1975, n.33, la Regione, gli Organismi comprensoriali e le comunità montane normalmente si avvalgono dell'Ente, il quale P tenuto a fornire la sua consulenza ed assistenza.

Art. 4
Compiti e funzioni

Nel quadro della programmazione regionale, all'Ente sono in particolare affidate le seguenti funzioni:

- a) attuazione dei compiti contemplati dalla legge regionale 6 settembre 1976, n.44, per la riforma dell'assetto agro-pastorale;
- b) svolgimento, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati;
- c) formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, secondo i programmi della legge regionale 1E giugno 1979, n.47, e le norme della legge regionale 2 marzo 1982 n.7;
- d) assistenza alla cooperazione e alle altre forme associative, specialmente nel settore dell'occupazione giovanile;
- e) iniziative e attività dirette a favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, anche mediante l'assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché realizzazione di impianti, attrezzature o servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora le iniziative siano carenti o inadeguate

rispetto alle esigenze locali;

- f) gestione diretta, per un periodo massimo di cinque anni, di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di gravi difficoltà o di dissesto della gestione da parte delle cooperative e degli altri organismi associati di produttori. La gestione diretta di impianti collettivi da parte dell'Ente P considerata, a tutti gli effetti, impresa agricola;
- g) assistenza al credito agrario di esercizio e di miglioramento anche attraverso la prestazione di garanzie fideiussorie per le operazioni poste in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati. Tale forma di assistenza con le relative garanzie pub essere altresì estesa a favore di cooperative per l'ottenimento di mutui e anticipazioni di contributi relativi alla realizzazione di impianti per la trasformazione conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- h) esercizio delle funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
- i) ogni altro compito, compresi quelli eventualmente affidati dallo Stato che, nel rispetto del quadro istituzionale, la Regione intenda far svolgere all'Ente.

Art. 5
Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio sindacale.

Art. 6
Il Presidente

Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovrintende alla gestione dell'Ente stesso. Riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi predisposti dal Comitato esecutivo e ne chiede il benessere.

Il Presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, sottoponendoli alle rispettive ratifiche alle loro prime successive riunioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni uno dei due Vice Presidenti, all'uopo designato dal Presidente stesso.

Qualora l'impedimento abbia una durata superiore a 3 mesi, il Presidente viene sostituito con la procedura di cui al primo comma.

Art. 7



Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione P composto dal Presidente che lo presiede e da 24 membri di cui:

- dodici eletti del Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi;
- dodici, di cui sei designati dalle organizzazioni professionali agricole, tre dalle centrali di cooperazione e tre dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse.

Il Consiglio resta in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato una sola volta.

Alla nomina del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La sostituzione dei consiglieri avviene con le stesse modalità seguite per la nomina.

Art. 8

Competenze del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente. In particolare delibera:

- a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente e delle gestioni speciali annesse e le relative variazioni;
- b) il programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'Ente;
- c) il regolamento di amministrazione e contabilità; d) il regolamento organico del personale;
- e) tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
- f) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
- g) la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- h) le domande di concessione di acqua;
- i) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
- l) i criteri, gli indirizzi e le direttive per l'organizzazione dell'attività dell'Ente e per l'utilizzazione del personale, curandone la migliore ripartizione per le diverse esigenze;
- m) le nomine, nella sua prima riunione, dei due Vice Presidenti con voto limitato a uno e dei quattro componenti il Comitato esecutivo, con voto limitato a tre, scegliendoli tra i propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione P convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione ha facoltà di intervenire l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni P necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive P proposto per la decadenza dalla carica al Presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto.

Art. 9

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo P costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da quattro componenti nominati, ai sensi della lettera m) dell'articolo 8, tra i membri del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le deliberazioni necessarie per l'attuazione dei programmi di attività approvati dal

Consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, da adottare a maggioranza di voti, P necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Alle sedute del Comitato assiste il Presidente del Collegio sindacale o un suo delegato.

Art. 10

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale P composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Due membri effettivi e i due supplenti sono nominati, previa deliberazione, dalla Giunta regionale; l'altro membro effettivo P designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio rimane in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato solo per un altro quinquennio.

I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente e comunicano le osservazioni ed i rilievi al Presidente dell'Ente stesso.

Il Collegio sindacale trasmette almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

Art. 11

incompatibilità

Le cariche di Presidente, vice Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono incompatibili con quelle di:

- a) Consigliere regionale;
- b) Consigliere provinciale;
- c) Sindaco;
- d) Consigliere di Comune con più 10.000 abitanti;
- e) Presidente e componente di Giunta di comunità montana o di Organismo comprensoriale;
- f) Presidente o componente di Comitato di gestione di unità Sanitaria Locale;
- g) Presidente o componente di Consiglio di amministrazione - comunque denominato - o di Collegio sindacale di altri enti o aziende regionali o alla cui nomina concorre la Regione;
- h) Presidente o componente di Giunta di Camera di commercio, industria e artigianato;
- i) dipendente del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli enti di emanazione regionale;
- j) altra carica incompatibile con quella di Consigliere regionale.

Nel caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, l'interessato deve, entro quindici giorni dal verificarsi di tale condizione, rinunciare alla carica; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica; il Consiglio regionale e gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 7 sono tenuti a provvedere alla sua sostituzione entro quindici giorni dalla scadenza dello stesso termine.

Il Presidente ed i Consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende o imprese comunque costituite che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'ente, effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente stesso.

Art. 12

indennità

Al Presidente, ai due Vice Presidenti, ai Consiglieri di amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di enti individuato dai decreti del Presidente della giunta regionale emanati in



attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1966, n.5, e nelle misure fissate dagli stessi decreti.

Art. 13

Vigilanza e tutela

La vigilanza e la tutela sull'Ente sono esercitate dalla Giunta regionale. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Presidenza della Giunta regionale e si intendono approvate se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento. Copie delle deliberazioni sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per eventuali osservazioni da proporre alla Giunta. Il predetto termine per l'approvazione è sospeso, se nel suddetto periodo sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di venti giorni dalla presentazione dei chiarimenti richiesti, la Giunta non adotti le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ed all'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Le deliberazioni concernenti il regolamento organico e gli affari del personale sono contestualmente trasmesse anche all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

La Giunta regionale vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'ERSAT ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta medesima. Può disporre ispezioni e controlli, anche sostitutivi, nel caso di inadempimenti di atti dovuti.

In caso di accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di mancata attuazione delle direttive della Giunta o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente della Giunta, su proposta della Giunta, può disporre la decadenza, la revoca o lo scioglimento dell'organo o degli organi responsabili.

Gli atti di cui al comma precedente sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

La ricostituzione degli organi non può comunque essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 14

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dell'Ente viene trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di settembre ed il conto consuntivo entro il mese di marzo.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura è costituito dal patrimonio dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

I beni di proprietà dell'Ente e delle società ad esso collegate non suscettibili di destinazione agricola, possono essere alienati secondo apposite direttive della Giunta regionale predisposte su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

Tra le direttive di cui al comma precedente devono essere

previste anche quelle sui criteri di individuazione della non suscettibilità di utilizzazione agricola dei beni oggetto di possibile alienazione.

Art. 16

Compiti ad esaurimento

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

Restano ferme le destinazioni previste dal capo II della legge 30 aprile 1976, n.366; i proventi di competenza dell'Ente andranno ad integrare il suo bilancio ed eventualmente ad incrementare il Fondo rischi per le fidejussioni prestate dall'Ente.

Art. 17

Utilizzazione di personale tecnico dell'Amministrazione regionale

Al fine di consentire una razionale utilizzazione del personale del ruolo unico regionale per una completa ed organica attuazione dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura e per realizzare con immediatezza ed efficacia l'assistenza tecnica in agricoltura, i vincitori di nuovi concorsi per l'ammissione ad impieghi regionali della sesta e quinta fascia funzionale per la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali e perito agrario forestale, per un periodo di almeno 5 anni, devono essere impiegati nei servizi di campagna presso le sedi periferiche dell'Amministrazione regionale.

Art. 18

Riorganizzazione e ristrutturazione dell'Ente

Lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dall'articolo 29, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, per gli enti strumentali della Regione si applicano al personale dell'Ente trasferito alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

In sede di approvazione legislativa del nuovo contratto triennale 1982-1985, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà a definire l'inquadramento del personale dell'ente nel ruolo unico regionale, secondo la previsione di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge predetta, nonché l'ulteriore normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale medesimo.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione dell'Ente propone all'approvazione della Giunta regionale la ristrutturazione degli uffici dell'Ente per adeguarli ai nuovi compiti istituzionali ed alle esigenze di decentramento comprensoriale di cui alla legge regionale 1E agosto 1975, n.33, secondo i principi di cui al titolo I della citata legge regionale n.51. All'atto del trasferimento dei terreni, opere, ed impianti di riforma fondiaria ad altri organismi regionali dovrà procedersi al collaterale trasferimento del personale addetto alla gestione degli stessi.

Art. 19

Opzione sul trattamento pensionistico

In deroga a quanto disposto dalle vigenti leggi regionali, il personale dell'Ente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il mantenimento del trattamento pensionistico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259.

Art. 20

Trasferimento del personale dei Centri di assistenza tecnica.



Il personale con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato operante presso i Centri di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 15 marzo 1976, n.14, alla data di affidamento della concessione a favore dell'ETFAS, viene inquadrato, previa richiesta da formularsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura.

Al personale così inquadrato viene fatta salva l'anzianità di servizio e di carriera maturata e si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale dell'Ente.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo P conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

Il relativo onere farà carico al bilancio dell'Ente, al quale affluiranno annualmente le quote di assegnazione previste a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, destinate all'assistenza tecnica.

Art. 21

Soppressione della Sezione speciale dell'ETFAS

La Sezione speciale dell'ETFAS, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n.44, P soppressa.

I compiti, le funzioni e le risorse finanziarie della Sezione speciale sono attribuiti all'ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura.

In esecuzione del disposto dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1974, n.268, viene istituito, in seno all'Ente, un servizio con funzioni di Sezione speciale che, affiancandosi agli altri servizi dell'Ente, svolgerà i compiti che la legge regionale 6 settembre 1976, n.44, affida alla Sezione speciale.

Art. 22

Abrogazione di norme incompatibili

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le altre norme incompatibili o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 23

Finanziamento

Alle spese di funzionamento per l'attuazione dei compiti istituzionali l'Ente provvede con le entrate proprie, con i finanziamenti della Regione tratti dalle somme trasferite dallo

Stato ai sensi della legge 13 aprile 1983, n.122, e con eventuali ulteriori finanziamenti previsti da leggi dello Stato e della Regione.

Art. 24

Finanziamento nell'anno 1983

Per il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura nel 1983, la Regione contribuisce con un finanziamento di lire 39.300.000.000.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

=====

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1989, n.34.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale.

Art. 1

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2

della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nonché il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, pub chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo regionale.

2. L'Amministrazione regionale P tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronunci affermativamente, P inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza. Il profilo professionale P attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

5. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, P riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n.193. Essa P altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Art. 2

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 16 posti;
- sesta qualifica funzionale: 45 posti;
- quinta qualifica funzionale: 11 posti;
- quarta qualifica funzionale: 1 posto.

Art. 3

1. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, P iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, P esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15.

Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

Art. 4

1. Le disposizioni della presente legge sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso l'ERSAT e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) che sia in possesso dei

requisiti indicati nelle disposizioni stesse, ai fini della opposizione per l'inquadramento nel ruolo dell'ente predetto.

Art. 5

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000.000, di lire 630.000.000 e di lire 300.000.000.

2. Alla relativa spesa, valutata in complessive lire 2.930.000.000, si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

=====

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n°34

Personale addetto alla divulgazione agricola.

Art. 1 finalità

1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, in attuazione del Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, la Regione utilizza mediante assunzione nei ruoli del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) i divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, istituito ai sensi della legge regionale 12 novembre 1982, n.42 (Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli).

2. L'assunzione dei divulgatori agricoli nei ruoli del personale dell'ERSAT P disposta nella sesta qualifica funzionale per i divulgatori specializzati e polivalenti e nella settima qualifica funzionale per il personale direttivo della divulgazione ed P riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, siano stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, bandito dal CIFDA Sicilia-Sardegna, ed abbiano superato le prove finali di idoneità.

Art. 2

Assunzione ed utilizzazione dei divulgatori agricoli

1. Le assunzioni dei divulgatori agricoli previste dalla presente legge riguardano 165 unità complessive, di cui 100 per la sesta qualifica funzionale e 65 per la settima qualifica funzionale.

2. L'articolazione funzionale ed il dislocamento sul territorio dei tecnici saranno definiti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n.270/79, dall'apposito Piano regionale per la divulgazione agricola predisposto dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo.

4. I corsi per la formazione dei divulgatori agricoli presso il CIFDA e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione alle dipendenze dell'ERSAT limitatamente a coloro i quali siano stati ammessi al corso per essere impiegati in

Sardegna.

5. il CIFDA emana i bandi per l'ammissione ai singoli corsi-concorsi. I bandi determinano il numero dei posti disponibili, nei limiti di cui al comma 1, i titoli valutabili e le prove per l'ammissione ai corsi, nonché i programmi e le prove finali dei corsi stessi. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessore dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al termine dei corsi-concorsi autorizza l'ERSAT a provvedere all'assunzione degli idonei, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi stessi.

6. L'inquadramento nei ruoli dell'ERSAT P disposto nei limiti della attuale dotazione organica dell'ente. L'ERSAT adegua i contingenti numerici dei profili professionali della sesta e settima qualifica dei propri ruoli organici, attraverso la trasformazione in posti dell'area della sperimentazione e dell'assistenza tecnica dei posti vacanti dell'area dei servizi generali, amministrativi, contabili e culturali.

Art.3 Norma transitoria

1. I divulgatori agricoli che hanno già conseguito l'idoneità nei corsi del CIFDA Sicilia-Sardegna, sede di Cagliari, il cui svolgimento P stato regolato secondo le norme del Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i divulgatori specializzati, destinati alla Sardegna, che hanno conseguito o conseguiranno l'idoneità nei corsi-concorsi svolti, con le stesse modalità, ai sensi del Regolamento (CEE) n.2052/88 (obiettivo 1-misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle dipendenze dell'ERSAT secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al comma I dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni dell'approvazione della graduatoria finale.

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	1^	TOT.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

PREVISIONE

0	0	0	207	181	477	566	117	50	1598
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

IN SERVIZIO

0	0	0	6	98	287	444	78	33	946
---	---	---	---	----	-----	-----	----	----	-----

STRUTTURE

- Servizio generale	n.1
- Servizi	n° 15
- Settori	n° 105

=====



=====

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n.17

Regionalizzazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

Art. 1

L'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è regolato dalle norme contenute nella presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nella sua gestione ed attività, ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

L'attività di vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale, tramite l'ufficio di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 2

Fino a quando non Sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano all'Ente le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili e con le Modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

La composizione del medesimo Consiglio P così determinata:

- a) un Presidente e un Vice Presidente designati dall'Assessore dei lavori pubblici;
- b) due membri, di cui uno tecnico, designati dall'Assessore dei lavori pubblici;
- c) un membro designato dall'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;
- d) un membro designato dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale;
- e) un membro designato dall'Assessore all'igiene e sanità;
- f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, designato dal consiglio provinciale;
- g) un rappresentante dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, designato dalla Deputazione amministrativa;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4

I componenti il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, fatta salva la designazione di uno dei componenti da parte del Ministero del Tesoro.

Art. 5

Lo studio di massima di cui all'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, P eseguito dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

Art. 6

I reclami di cui al penultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, sono decisi

dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 7

La nomina del Commissario di cui all'articolo 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, P disposta secondo le norme in esso contenute, con decreto Del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

Art. 8

All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1E agosto 1966, n. 5, e dei relativi decreti di attuazione.

Art. 9

Le norme statutarie dell'Ente sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con quelli della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 10

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a modificare lo Statuto dell'Ente in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa legge.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi dell'ente adeguano il regolamento organico al fine di estendere ai propri dipendenti, compatibilmente all'organizzazione ed alle finalità che l'ente medesimo persegue, i principi contenuti nelle norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attuazione di quanto previsto nel precedente comma dovrà avvenire previa contrattazione fra la parte pubblica costituita dai rappresentanti dell'Ente, dagli Assessori regionali degli affari generali e dei lavori pubblici, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio della Regione.

L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non deve comportare oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.

STATUTO

Titolo I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

Capo I

COSTITUZIONE SCOPO E SEDE DELL'ENTE

Art. 1

L'Ente Autonomo del Flumendosa istituito con R.D.L. 17 Maggio 1946, n. 498, registrato alla C.C. il 9 giugno 1946, Atti di Governo, Reg. 9 FI. 255 ha per scopo quello di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del Medio e Basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice.

Art. 2

La Sede dell'Ente Autonomo è in Cagliari.

Capo II



Art. 3

A mente dell'art. 3 del Decreto Istitutivo sono Organi dell'Ente Autonomo:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione P composto di:

- a) Un Presidente e un Vice Presidente nominati con Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;
- b) due Membri, di cui uno tecnico, nominato dal Ministro per i Lavori Pubblici;
- c) un Membro nominato dal Ministro per il Tesoro;
- d) un membro nominato dal Ministro per l'Agricoltura e Foreste;
- e) un Membro nominato dal Ministro per l'Interno, su designazione dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità Pubblica;
- f) un Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, nominato con Decreto del Ministro dell'Interno su designazione dell'Amministrazione stessa;
- g) un Rappresentante dei Consorzi Riuniti di Bonifica della Sardegna Meridionale nominato con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste su designazione dei Consorzi medesimi;
- h) un Rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del Medio e Basso Flumendosa, non compreso in detti Consorzi, nominato dal Prefetto tra gli utenti stessi;
- i) un Rappresentante della categoria degli agricoltori e un Rappresentante dei lavoratori della terra nominati, su designazione delle rispettive associazioni, con Decreto del Ministro del Lavoro.

Il Comitato di Presidenza P composto:

- 1E) dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente;
- 2E) dal Rappresentante tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 3E) dal Rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- 4E) dal Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari;
- 5E) dal Rappresentante dei Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti P composto: di tre Membri nominati rispettivamente dal Ministro dei Lavori Pubblici; dal Ministro per il Tesoro e dal Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 4

A mente dell'art. 3 del Decreto Istitutivo il Presidente, il Vice Presidente, gli altri Membri del Consiglio ed i Componenti del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5

Se vengono a mancare uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o, in difetto, il Vice Presidente ovvero il Membro anziano ne dà notizia all'Ente che li ha designati, e questi provvede alla designazione dei nuovi Membri entro due mesi dalla comunicazione.

I Membri che hanno sostituito quelli cessati prima che sia trascorso il periodo di tempo di quattro anni di cui all'art.4, restano in carica soltanto fino al compimento di tale periodo di tempo, ma possono essere riconfermati.

I due precedenti comma si applicano anche alla sostituzione dei Revisori.

Art. 6

I Membri del Consiglio, del Comitato e i componenti del Collegio dei Revisori, nei casi di rinuncia o incompatibilità ovvero di decadenza per lo spirare del quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine previsto.

Art. 7

La qualità di Presidente di Vice Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Revisione P incompatibile con quella di:

- 1E) dipendente dell'Ente per rapporto di impiego a carattere continuativo o temporaneo;
- 2E) assuntore di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse dell'Ente;
- 3E) gestore di servizi che comportino maneggio di danaro dell'Ente;
- 4E) partecipante direttamente o indirettamente agli utili dell'Ente;
- 5E) chi abbia liti pendenti, avanti a qualsiasi giudice o arbitro, con l'Ente;

- 6E) arbitro o consulente in giudizio in cui sia impegnato l'Ente;
- 7E) chi esercita attività concorrenti con quelle dell'Ente, ovvero rappresenti o sia dipendente di Enti od organismi che esercitano o possano esercitare attività concorrenti con quelle dell'Ente.

Le situazioni previste nel precedente comma impediscono la nomina alle cariche dell'Ente, se preesistono, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Decadono dalla carica i Membri del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano a tre delle riunioni del Consiglio convocate in un anno, senza giustificati motivi.

Art. 8

Durante il periodo di costruzione delle opere il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola in Cagliari una volta al mese.

Pub il Presidente per ragioni di urgenza o per altri importanti motivi proporre al Comitato di Presidenza la convocazione in via straordinaria del Consiglio.

Tale convocazione straordinaria P obbligatoria se richiesta dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno cinque dei suoi Membri in aggiunta al Presidente od al Vice Presidente.

Ogni Consigliere ha un voto singolo, esso non pub essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità di voti prevale il partito cui acceda il Presidente della adunanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Presidenza P necessaria la presenza di almeno tre componenti ivi compreso il Presidente od il vice Presidente.

Art. 10

Le retribuzioni del Presidente - del Vice Presidente - dei Membri del Consiglio di Amministrazione - del Comitato Presidenza e del Collegio Revisionale - nel periodo di costruzione delle opere vengono determinate con provvedimento del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello del Tesoro.

Art. 11

Durante il periodo di costruzione l'Ente potrà valersi dell'opera



di funzionari dello Stato o di Enti pubblici rivolgendo all'uopo apposita richiesta ai Ministeri od agli Uffici da cui essi dipendono.

Tali funzionari o dipendenti continueranno a far parte dei rispettivi ruoli e saranno compensati con particolari retribuzioni per la loro opera a vantaggio dell'Ente, prestata in ore straordinarie.

Capo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 12

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Amministrare i proventi dell'Ente di cui al successivo art. 17 Capo 1E del presente Statuto;
- 2) approvare i progetti di Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo predisposti a norma dell'art. 24 del presente Statuto;
- 3) determinare l'organico degli impiegati;
- 4) nominare il personale con stabilità e adottare i provvedimenti tutti ad esso relativi, ivi compresa la compilazione di un regolamento organico;
- 5) compilare regolamenti per il funzionamento dei servizi dell'Ente, per la manutenzione e l'esercizio delle opere costruite dell'Ente; l'esercizio degli impianti e loro manutenzione;
- 6) deliberare sul piano generale di costruzione delle opere dell'Ente e sui progetti relativi nonché sull'ordinamento graduale e sulle modalità della loro esecuzione.
- 7) approvare i contratti di esattoria e di tesoreria;
- 8) deliberare i piani di classifica di contribuzione in relazione al disposto dell'art.6 del Decreto Istitutivo dell'Ente;
- 9) esprimere i pareri, previsti nell'art.4, ultimo comma, del Decreto Istitutivo dell'Ente;
- 10) acquistare, vendere e permutare beni e diritti patrimoniali;
- 11) deliberare le operazioni finanziarie così attive che passive dell'Ente;
- 12) proporre la decadenza della carica del Presidente e dei Membri, che versino in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'art.7 del presente Statuto; decadenza che sarà pronunciata dagli stessi organi a cui spetta nominarli a termini dell'art. 3 del D.L. 17.5.1946, n. 498;
- 13) deliberare su quanto altro P necessario per il conseguimento dei fini dell'Ente;

Art. 13

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) Deliberare la convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione predisponendo l'ordine del giorno;
- 2) proporre al Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme regolamentari, i provvedimenti relativi al personale con stabilità;
- 3) provvedere alla liquidazione di tutte le spese nei limiti degli stanziamenti di Bilancio;
- 4) esaminare e adottare tutti i provvedimenti inerenti al personale non stabile;
- 5) deliberare gli storni fra articolo e articolo di Bilancio ed i prelevamenti dai fondi di riserva;
- 6) deliberare sulle operazioni finanziarie occorrenti per i bisogni temporanei di cassa nei limiti di bilancio;
- 7) preparare annualmente lo schema di bilancio da sottoporre al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione;
- 8) rendere conto annualmente della propria gestione al Consiglio di Amministrazione;
- 9) assumere e concedere in affitto beni immobili e mobili;
- 10) predisporre quanto necessario per il riparto delle spese di cui all'art.6 del Decreto Istitutivo dell'Ente e compilare i piani di

classifica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- 11) provvedere alla tutela giurisdizionale degli interessi dell'Ente;
- 12) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare andamento dell'Ente che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza adotta sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo a riferirne per ratifica al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 14

Spetta al Presidente:

- 1) Convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Presidenza determinando e proponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze;
- 2) sorvegliare il buon andamento degli Uffici dell'Ente;
- 3) firmare la corrispondenza d'Ufficio;
- 4) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in quanto non richiedano ulteriori provvedimenti;
- 5) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dal comitato di Presidenza.
- 6) disporre il pagamento e le riscossioni deliberati dal competente organo dell'Ente mediante regolari ordini firmati da lui, dal segretario e dal contabile dell'Ente;
- 7) vigilare sul buon andamento dei buoni servizi di esattoria e cassa;
- 8) presiedere agli incanti e alle licitazioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- 9) vigilare sul buon andamento dei buoni servizi di esattoria e cassa;
- 10) presiedere agli incanti e alle licitazioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- 11) rappresentare l'Ente in giudizio e promuovere gli atti conservativi dei suoi diritti;
- 12) adottare in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità personale i provvedimenti di competenza del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione, salvo a riferirne per ratifica all'organo competente nella prima sua adunanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo uno degli altri componenti del Comitato di Presidenza per delega del Presidente.

Art. 15

Appartengono al Collegio Revisionale le funzioni di riscontro della gestione dell'Ente.

Tale riscontro oltre che in sede di bilancio preventivo e di Conto Consuntivo annuale deve essere esercitato mensilmente fatta salva al Collegio la facoltà di riscontri saltuari in qualunque momento risulti, a giudizio del Collegio stesso, necessaria una particolare indagine sull'andamento della gestione.

Spetta, infine, al Collegio Revisionale pronunciare la decadenza dei Membri, che non siano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Capo IV DELIBERAZIONI DELL'ENTE

Art. 16

Per ogni adunanza degli organi dell'Ente viene redatto processo verbale dal quale debbono risultare la data e il luogo della riunione, la generalità e la qualifica degli intervenienti.

Il processo verbale deve contenere il riassunto della discussione e le deliberazioni adottate.



Ogni intervenuto alla riunione ha diritto di fare inserire sul verbale della seduta le proprie dichiarazioni.

I processi verbali sono redatti dal Segretario su apposito registro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Salva l'applicazione dell'art.6, 6E comma del Decreto Istitutivo, tutte le deliberazioni sono pubblicate per copia all'Albo Pretorio della Sede dell'Ente nel giorno festivo successivo alla loro data.

Gli inviti di convocazione debbono essere diramati per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza almeno 24 ore prima, anche per telegramma.

Art. 17

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici che di concerto con i Ministri dell'Agricoltura e Foreste e del Tesoro, ne esamina la legittimità ed il merito, le deliberazioni di mutuo, di acquisto o alienazione di immobili, o diritti immobiliari, e regolamenti previsti ai numeri 4 e 5 dell'art. 12 del presente Statuto; nonché i Bilanci Preventivi ed i Conti Consuntivi.

Di tutte le altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione P trasmessa quindicinalmente copia al Ministero competente per l'esame di legittimità.

Deliberazioni, regolamenti, bilanci e Conti si intendono approvati, quando il Ministero competente non abbia dato comunicazione in merito entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

I provvedimenti del Ministero sono definitivi.

Titolo II PATRIMONIO E GESTIONE DELL'ENTE Capo 1 PATRIMONIO

Art. 18

L'Ente per disimpegnare le proprie attribuzioni amministra i seguenti proventi:

- a) contributi previsti nell'art. 6 del Decreto Istitutivo;
- b) beni e somme provenienti da successioni testamentari, da donazioni, etc.;
- c) somme di qualsiasi provenienza messe a disposizione dell'ente.

Art.19

I beni mobili ed immobili pertinenti all'Ente dovranno essere descritti e valutati in un inventario, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Capo II ENTRATE E SPESE DELL'ENTE

Art. 20

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'Ente; sono straordinarie le altre.

Art. 21

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle due seguenti categorie:

- a) entrate e spese effettive;
- b) movimenti di capitale.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento dei capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale come vendita di beni, riscossione di crediti, accensione ed estinzione di

debiti.

Art. 22

così le entrate come le spese devono essere iscritte in Bilancio per il loro importo lordo.

Art. 23

L'ammontare del contributo annuo di cui alla lettera a) dell'art. 18 del presente Statuto nelle spese dell'Ente P fissato dal Consiglio di Amministrazione in occasione del Bilancio Preventivo.

Capo III GESTIONE FINANZIARIA BILANCI E CONTI

Art. 24

L'anno finanziario ha inizio col 1E gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col Bilancio o negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano in conseguenza dell'esercizio del Bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 25

Il Bilancio Preventivo di ciascun esercizio predisposto dagli uffici dell'Ente, viene dal Comitato di Presidenza sottoposto al collegio dei Revisori entro il mese di settembre ed al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Le operazioni volte ad accertare entrate, ad ordinare spese, ad effettuare riscossioni e ad eseguire pagamenti, in conto dell'esercizio, si compiono col 31 dicembre.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono con le operazioni compiute in quel giorno.

Art. 26

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nell'assegnazione del Bilancio, sarà nel medesimo iscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione di fondo di riserva. I prelievi di somme da tal fondo avranno luogo soltanto in seguito a deliberazione del Comitato di Presidenza.

Art. 27

Le spese dell'Ente passano per tre stadi:

- l'impegno;
- la liquidazione;
- il pagamento.

Art. 28

L'impegno di spesa risulta da apposito visto della Ragioneria sull'atto dal quale l'impegno deriva.

Art. 29

La liquidazione della spesa P adottata dall'Ufficio competente e deve essere rimessa alla Ragioneria con tutti i documenti giustificativi.

Art. 30

Nessun mandato può essere pagato se non P munito del visto della Ragioneria.

La Ragioneria, accertata la causa legale della spesa e la sua esatta liquidazione, e riconosciuto che la somma sia regolarmente imputata e che non oltrepassi la disponibilità di bilancio, registra il mandato, vi appone visto e lo trasmette alla Cassa.

Art. 31



I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dal Contabile dell'Ente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad un Membro del Comitato di Presidenza la facoltà di firmare per lui i mandati relativi a determinare spese o rami di servizi.

Art. 32

Qualora la Ragioneria, per qualsiasi motivo, esprima riserve su di un atto d'impegno, ne riferisce al Presidente.

Il Presidente, ove sia necessario promuove sul rilievo apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla quale deve uniformarsi la Ragioneria.

Art. 33

Il Conto Consuntivo dell'esercizio P compilato in confronto al Bilancio di Previsione e presenta le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso indica per ciascun capitolo:

Le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste a riscuotere;

Le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate da quelle rimaste da pagare;

Le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;

Le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

Gli incassi ed i pagamenti fatti nel corso dell'anno;

La dimostrazione delle somme rimaste che costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Art. 34

Il Conto Consuntivo predisposto dagli Uffici di Segreteria e Ragioneria dovrà essere sottoposto dal Comitato di Presidenza al Consiglio di Amministrazione non più tardi del mese di marzo di ciascun anno.

Capo IV

SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESATTORIA

Art. 35

Il servizio di Tesoreria e di Esattoria dell'Ente P affidato ad un Istituto Bancario di diritto pubblico con le norme e condizioni di cui ad apposita convenzione da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

ESECUZIONE ED APPALTO LAVORI

Art. 36

In quanto applicabili l'ente osserva:

a) le norme in vigore per la contabilità e collaudazione dei lavori di competenza dello stato di cui al regolamento approvato con R.D. 24 maggio 1895, n. 350 e disposizioni successive;

b) le disposizioni contenute nel Capo 3E Titolo II del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e disposizioni successive, quando l'Ente provveda alla esecuzione delle opere mediante appalto.

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione con separata deliberazione fissa i criteri di ripartizione della spesa a carico dei proprietari con le modalità tutte di cui all'art. 6 del Decreto 17 maggio 1946, n. 498 costitutivo dell'Ente Autonomo.

Art. 38

Le norme del presente Statuto entrano in vigore dalla data del Decreto di approvazione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Il Ministro delle finanze

f.to Aldisio

f.to Vanoni

Il Ministro dell'Agricoltura e Foreste

f.to Segni

TABELLA ORGANICA - ANNO 1993

1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	1^	TOT.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

PREVISIONE

0	0	0	45	64	114	95	23	9	350
---	---	---	----	----	-----	----	----	---	-----

IN SERVIZIO

0	0	0	39	29	65	69	10	4	216
---	---	---	----	----	----	----	----	---	-----

STRUTTURE

- Servizio generale	nE1
- Servizi	n° 3
- Settori	n° 10



=====

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 37

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna. *(testo coordinato con le leggi regionali 24 ottobre 1988, n.34 e 7 giugno 1989, n.27 – 23 agosto 1995, n.20 – 7 agosto 2009, n.3)*

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Oggetto

Con la presente legge la Regione Sarda, nell'esercizio delle competenze delegate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348, disciplina la materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

Art.2
Finalità

In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:

- promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;
- permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;
- favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva o sociale della Sardegna.

La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli Enti locali, le università, e gli Istituti di istruzione superiore.

Art.3
Interventi

Le finalità di cui al precedente art.2 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- 1) assegni di studio e borse di studio;
- 2) servizi abitativi;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) servizi di mensa;
- 5) facilitazioni di trasporto;
- 6) servizi di orientamento professionale;
- 7) servizi editoriali e librari;
- 8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- 9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- 10) servizi di promozione sportiva;
- 11) servizi speciali per studenti portatori di handicap;
- 12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
- 13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

Art.4
Destinatari

Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente art.3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le università e gli Istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate.

Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì gli

studenti iscritti alle facoltà di cui all'articolo 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste.

Nell'attuazione degli interventi P garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.

TITOLO II
NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art.5
Enti di gestione

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art.3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli enti - dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione - realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le università e gli Istituti superiori, gli interventi di cui al precedente art.3.

Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Gli enti si articolano in uffici - anche decentrati - strutturati per raggruppamenti di attività affini.

Art.6
Statuti degli enti

Gli statuti - predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti - sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Gli statuti stabiliscono:

- 1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;
- 2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;
- 3) quanto altro previsto dalla presente legge.

Art.7
Organi degli enti

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

Art.8
Consiglio di amministrazione

(come modificato dall'articolo 1 della L.R. n.28/1989 e dall'art.59 della L.R. n.1/1990)

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- 1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;
- 2) un rappresentante per ogni Comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali. Qualora trascorrono 180 giorni dalla richiesta di designazione senza che il Comune interessato provveda ad eleggere il proprio rappresentante e fino a che non intervenga l'elezione, la rappresentanza del



comune nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. viene garantita dal Sindaco;

- 3) il rettore di ciascuna università od un suo delegato;
- 4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;
- 5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletti dagli studenti medesimi.

La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive università.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n.165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

Ai componenti dei Consigli di Amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni, e del decreto legge 2 maggio 1987, n.57, n.158, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n.27, nella misura prevista dalla lettera c) del terzo comma dell'art.1 della legge regionale n.27 citata.

In sede di prima applicazione della presente legge, vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n.4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n.77, e 22 giugno 1988, n.119 e successive modifiche.

Art.9

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:

- predispone lo statuto e le sue modifiche;
- nomina il direttore;
- propone la pianta organica alla giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;
- delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;
- approva il bilancio di previsione;
- approva i conti consuntivi e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;
- delibera su ogni altro provvedimento di competenza per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

Art.10

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.11

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizione programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

Contestualmente la Giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

Entro 90 giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

Art.12

Presidente dell'ente

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti e ed i documenti.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta - sentito il direttore - i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art.13

Composizione del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con votazione separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti P eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal Regolamento emanato con decreto dal Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n.165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

Art.14

Competenze del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

- 1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
- 2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
- 3) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art.15

Direttore dell'ente

Il direttore dell'E.R.S.U., scelto tra i funzionari direttivi in servizio di ruolo presso l'Ente, è nominato dal consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il direttore dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed

esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

Art.16

Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente

L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento delle Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) tasse e contributi di cui all'art.50 della presente legge;
- c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali; d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'art.33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348;
- i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;
- i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

Art.17

Controllo

Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.

Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, la assunzione di mutui e prestiti, le lite attive e passive, le transazioni.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle deliberazioni degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

Art.18

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'art.34 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11 - divengono esecutive qualora entro 30 giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la Giunta deve provvedere entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art.19

Programmazione regionale

Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere della Commissione regionale di cui al successivo articolo 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.

Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U.

Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali.

Il piano stabilisce altresì, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo art.22; entità dell'assegno di studio di cui al successivo art.22; fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo art.34.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può rogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.

Art.20

Commissione regionale per il diritto allo studio

E' istituita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

- l'Assessore regionale della pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;
- i rettori delle università o i loro delegati;
- i presidenti degli E.R.S.U.;
- i direttori degli E.R.S.U.;
- i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;
- i presidenti delle province o i loro delegati;
- tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;
- tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;
- tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.

La commissione dura in carica tre anni.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.

La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo; del mese di novembre, nonché su iniziativa dell'Assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.21



Funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale:

- esercita le funzioni di vigilanza sull'attività degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1;
- delibera, con decreto del suo Presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell'art.1 della presente legge;
- delibera, con decreto del suo Presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le università;
- realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo art.6.

TITOLO IV MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CAPO I PROVVIDENZE DI NATURA PECUNIARIA

Art.22

Assegno di studio

(come sostituito dall'art.1 della LR..n.34/1988)

L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che:

- a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000 decurtato dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza per una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato;
- b) abbiano superato il numero di esami stabilito per ogni facoltà dal consiglio di amministrazione di ciascun ERSU in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n.80, come modificati dall'art.3, commi terzo e quarto, della legge 21 aprile 1969, n.162.

Il reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico.

L'importo dell'assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il Consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede della università, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.

In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio P confermato sino all'ultimo anno di corso.

Art.23

Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio

(come sostituito dall'art.2 della LR..n.34/1988)

L'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

- a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo le cui condizioni economiche siano equiparabili;
- b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;
- c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d'età.

Le priorità indicate al comma precedente sono specificate nel piano annuale previsto dall'art.19 della presente legge, mediante l'indicazione di coefficienti di reddito e di merito.

Sulla base dei coefficienti così determinati il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU provvede alla formulazione di una graduatoria tra gli aventi diritto.

Art.24

Divieto di cumulo

L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria.

Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Art.25

Studenti portatori di handicap

Qualora il soggetto legittimato a fruire dell'assegno di studio appartenga alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo dell'assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

Il diritto all'assegno può essere convertito in:

- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di alloggi;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

A tal fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.

Art.26

Borse di studio

L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che - pur trovandosi in condizioni economiche disagiate - non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

L'importo della borsa di studio non può superare i due terzi di quello previsto per l'assegno di studio.

Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza - anche all'estero - di corsi di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.

Le borse di cui al comma precedente sono incompatibili con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.

Art.27

Prestiti d'onore

L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente. Quest'ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.

Art.28

Sussidi straordinari

Agli studenti in disagiate condizioni economiche ai sensi del precedente art.22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore

pag. 55



all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.

La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all'art.38.

Art.29

Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma

Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art.22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'art.4, non istituiti presso gli Atenei e gli istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

Art.30

Domande di contributo

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l'Assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.22.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia dell'autocertificazione di cui al secondo comma dell'art.35;
- copia dell'iscrizione presso la sede universitaria o l'istituto di istruzione superiore prescelto;
- certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell'art.3, n.4, del decreto assessoriale 29 dicembre 1978, n.2214.

Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un'attestazione rilasciata dalla sede universitaria o dall'istituto di istruzione superiore frequentati dalla quale risultino gli esami del corso di laurea o di diploma prescelti, il numero di esami sostenuto ed il voto riportato in ciascuno di essi.

Art.31

Concessione del contributo

Nell'ambito della somma stanziata annualmente con apposita norma della legge finanziaria, in base al piano annuale di cui all'art.19, i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente art.23.

Art.32

Contributo per spese di viaggio

Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art.29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.

La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.

La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art.22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore dell'Isola.

Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

CAPO II SERVIZI

Art.33

Regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi

Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall'ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle università e degli Istituti superiori.

Il regolamento deve prevedere forme d'incentivazione dell'associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.

Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.

Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.

Art.34

Partecipazione al costo dei servizi

Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito:

- prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l'accesso al concorso per l'assegno di studio;
- seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50 per cento;
- terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al cento per cento.

I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano ai di fuori della terza fascia di reddito.

Art.35

Criteri di accertamento del reddito

Per l'accertamento del reddito l'ente deve far riferimento a quello dichiarato per l'anno precedente - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - da tutti i componenti il nucleo familiare dello studente.

Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente può avvalersi della facoltà di cui all'art.7, comma settimo, del decreto legge 1° ottobre 1973, n.580, convertito in legge 30 novembre 1973, n.766.

Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero il reddito di cui al primo comma è accertato dall'ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi d'origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, debitamente tradotte o vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e munite della attestazione del controvalore in lire italiane.

Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'ente con le modalità più idonee.

Art.36

Falsità nella dichiarazione

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali

sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l'accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

Art.37 **Servizi abitativi**

Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti - pubblici e privati - purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente può autorizzare la utenza esterna di tali strutture.

Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

Art.38 **Norme per l'ammissione a servizi abitativi** *(come sostituito dall'art.3 della LR..n.34/1988)*

Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

Possono partecipare al concorso per l'accesso alle strutture abitative gli studenti che risultino iscritti fino al secondo anno fuori corso e che abbiano i requisiti di reddito di cui al precedente art.22.

L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente art.35.

Per l'assegnazione degli alloggi il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei coefficienti di reddito e di merito di cui al precedente articolo 23.

Una quota degli alloggi disponibili non inferiore ad un quinto deve essere comunque riservata agli iscritti al primo anno di corso.

Art.39 **Servizi mense**

(come modificato dall'art.4 della LR..n.34/1988)

Il servizio di mensa è gestito direttamente degli E.R.S.U.. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso di impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente.

Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il quarto anno fuoricorso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale. Per costo reale si intende il costo diretto riferito a ciascun pasto. Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purché ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio ne comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.

L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonché quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le università e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale.

Art.40

Commissioni di controllo

Per il controllo sulla gestione del servizio di cui all'articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un'apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

Art.41 **Facilitazioni di trasporto**

Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art.2 della legge 30 marzo 1971, n.118.

Art.42 **Servizi sanitari e di medicina preventiva**

La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'Ateneo ai sensi del quarto comma dell'art.19 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lettera a) dell'art.6 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

Art.43 **Servizio editoriale e librario**

Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l'università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivi, anche in forma decentrata.

Art.44 **Servizi per attività culturali ricreative e turistiche**

L'ente promuove e favorisce:

- a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;
- b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione;
- c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'università e gli enti locali.

Art.45 **Servizi sportivi**

L'ente favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.

L'ente promuove altresì l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell'ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.

Art.46



Servizio di orientamento professionale

Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l'università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U.

La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all'andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI

Art.47

Norma transitoria

(come integrato dall'art.4 della LR..n.34/1988)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente art.8.

Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al Consiglio regionale ai sensi dell'art.6.

Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le Opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.

Ad integrazione dello stanziamento di L.4.000.000.000, disposto con l'art.58 - quarto comma - della legge regionale 24 febbraio 1987, n.6 (legge finanziaria), è autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di lire 8.330.000.000 (cap.11078/01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo art.49, quinto comma.

In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'art.10, n.2, della legge 25 marzo 1985, n.121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.

Per l'anno accademico 1988-1989, in deroga a quanto stabilito dall'art.23 della presente legge, i coefficienti di reddito e di merito sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art.48

Trasferimento delle funzioni e dei beni

Le funzioni già spettanti ai sensi dell'articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, alle Opere universitarie delle università e degli Istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge.

Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.

Art.49

Stato giuridico del personale

(come integrato dall'art.2 della LR..n.28/1989)

Gli E.R.S.U. succedono alle Opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale. Il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di

amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto dall'art.9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n.6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla Giunta regionale.

Gli organi di amministrazione delle sopresse Opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell'articolo 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, come previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto della data di trasferimento del personale delle Opere Universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell'art.33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348.

Ai componenti dei Consigli di Amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni, e del decreto legge 2 maggio 1987, n.57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n.158, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, nella misura prevista dalla lettera c) del terzo comma dell'art.1 della legge regionale n.27 citata.

In sede di prima applicazione della presente legge, vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n.4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n.77, e 22 giugno 1988, n.119, e successive modifiche.

Art.2

(della legge regionale 7 giugno 1989, n°28)

1. Il personale dipendente degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con legge regionale 14 settembre 1987, n.37, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento di pensione, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza.

2. Per la ricongiunzione presso la CPDEL, ai fini del trattamento di pensione, del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica l'art.2, quarto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.482.

Art.50

Tasse e contributi

I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n.1551, sono versati dalle università e dagli Istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente.

Le tasse di cui all'articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.

=====

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n.20

Art.21



Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

1. I consigli di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario (ERSU) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal presidente, da:

- a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- b) un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
- c) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

2. La durata dei consigli di amministrazione degli ERUS è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

3. Ai sensi dell'art.25 della Legge 2 dicembre 1991, n.390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERUS

Art. 10

Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari

1. L'Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, è autorizzato a predisporre un Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città di Cagliari.

2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell'Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimità dei principali poli universitari cittadini.

3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2, corredato dai progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del Presidente della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente articolo sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziati dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), articolo 37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999, articolo 28, e dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, nonché gli stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi nell'Accordo di programma quadro "Istruzione". L'Ersu di Cagliari è autorizzato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita, degli immobili del proprio patrimonio che non rappresentino più risorse strumentali strategiche rispetto alle proprie finalità istituzionali ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1.

5. Sono fatte salve, con l'eccezione di far ricorso alle ulteriori transazioni, le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni:

sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli di amministrazione degli ERUS sono ricostituiti entro il 15 dicembre 1995.

5. I collegi dei revisori dei conti degli ERUS, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

- a) al comma 1 le parole "almeno 1.000" sono sostituite dalle parole "almeno 500";
- b) alla lettera a) del comma 2, le parole da "e la realizzazione" fino a "anche" sono sostituite dalle parole "per un importo pari a euro 35.000.000";
- c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.

Art.9

Personale dell'EMSA

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art.5, comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza secondo la seguente equiparazione:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) dirigente | - qualifica funzionale dirigenziale; |
| b) impiegato livello I° e 1° | - qualifica funzionale ottava; |
| c) impiegato livello 2° | - qualifica funzionale settima; |
| d) impiegato livello 3° e 4° | - qualifica funzionale sesta; |
| e) impiegato livello 5° | - qualifica funzionale quinta; |
| f) impiegato livello 6° | - qualifica funzionale quarta. |

2. Al personale così inquadrato in ruolo spetta il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza.

3. Al così inquadrato è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del comma 2.

4. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

5. Al personale del soppresso EMSA viene a domanda liquidato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art.5, comma 2, il trattamento di fine rapporto secondo le regole vigenti nell'ente di provenienza.

=====

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

Art.2

Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n.34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ovvero ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, e che abbia presentato domanda d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.1, comma 1, della predetta legge regionale n.34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.

2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Art.3

Personale comandato o distaccato

1. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13

novembre 1998, n.21, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, o dell'art.10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.51 del 1978 o dell'art.6 della legge regionale 3 maggio 1995, n.10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'art.41 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.

6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale

di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.

7. L'inquadramento del personale di cui al comma è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.

9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.

10. Il personale distaccato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione

al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994 - 1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

Art.6

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi

1. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n.18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, e disposte ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6.

Palomba

TABELLA A (articolo 3, comma 6)

Qualifiche Aziende sanitarie locali - funzionali RAS	Qualifiche
Dirigente 2° livello dirigenziale	Qualifica funzionale
Dirigente 1° livello	Qualifica funzionale
ottava	
Collaboratore amministrativo	Qualifica funzionale settima
Dirigente assistenza infermieristica	
Assistente amministrativo	Qualifica funzionale sesta
Coadiutore amm.vo ed equiparati	Qualifica funzionale quarta

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n.6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale regionale.

Art.20

Personale dei Consorzi per la frutticoltura

1. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.

Art.21

Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi Enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2000, n.16

Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli Enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art.1

1. L'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione provvedono alla copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, limitatamente alle qualifiche o categorie professionali per l'accesso alle quali è richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, prioritariamente mediante pubbliche selezioni per l'ammissione alle quali, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego, costituisce requisito l'esperienza lavorativa in mansioni corrispondenti a quelle per le quali si concorre, svolta presso l'Amministrazione e gli enti in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n.22.

2. In applicazione dell'art.12, comma 4, del decreto legislativo n.468 del 1997, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante le selezioni di cui al comma 1. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'art.54 della legge regionale n.31 del 1998, le graduatorie restano efficaci per la durata del triennio 2000-2002.

3. Ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n.468 del 1997, ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999, ai sensi della legge regionale n.22 del 1996, che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione o Ente presso cui sono stati impiegati, in attuazione del programma relativo alla copertura dei posti vacanti per il triennio 2000-2002, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi svolte, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

Art.2

1. Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n.22 del 1996; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono autorizzati a rinnovare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, oltre la durata massima prevista dalla legge regionale n.22 del 1996, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono altresì autorizzati a utilizzare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno i lavoratori da essi impiegati in lavori socialmente utili.

Art.3

1. L'art.21 della legge regionale 5 maggio 1965, n.15 (Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:

«Art.21 - 1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n.27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).».

Art.4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22.

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

Art.10**Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia**

1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'art.12, comma 1, e dell'art.13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, la

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n.31 del 1998.

Capo IV

Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale

Art. 14

Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è determinato come segue:

- a) biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;
- b) biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.

2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all'anno 2005 con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui dell'UPB S03.005, e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa UPB S03.005.

3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad euro 2.849.000 sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l'anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima unità previsionale di base.

4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell'articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.

5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, è abrogato.

6. Gli enti di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, provvedono ad adeguare i rispettivi bilanci alle disposizioni del comma 4.

Art. 15

Disposizioni sugli organici e le assunzioni

1. Per l'anno 2005, e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, è determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002 nonché quelli previsti dalla presente legge. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni

delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilità del personale.

2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti di determinazione delle dotazioni organiche sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.

3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell'anzianità del servizio regionale resa con rapporto a tempo determinato.

4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 è riconosciuta l'anzianità di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.

5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la categoria professionale ed i livelli retributivi per i quali sono state indette le relative procedure concorsuali, applicando la disciplina transitoria dell'inquadramento.

6. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

7. Nel comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase "I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni." è sostituita dalla seguente: "Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per

la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale.”.

8. Per l'anno 2005 sono sospese, nell'Amministrazione regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

Art. 18

Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, è consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva.

2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 19

Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L'indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.045.

3. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell'Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell'Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.

4. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.

5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie

1. La legge regionale n. 31 del 1998, è modificata e integrata come segue:

a) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.”;

b) nel comma 5 dell'articolo 11 sono soppresses le parole “non immediatamente rinnovabile”;

c) nel comma 4 dell'articolo 12 le parole “ad uno o più livelli” sono sostituite dalle parole “di livello inferiore”;

d) al comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall'insediamento del rispettivo organo di direzione politica.”. In sede di prima applicazione della presente disposizione il periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

“1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione”; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;

f) al comma 1 dell'articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.”;

g) il comma 2 del medesimo articolo 55 è abrogato.

2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell'articolo 50; l'articolo 51; il comma 3 dell' articolo 80; il comma 15 dell' articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998; gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale n. 51 del 1978 e, agli effetti dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l' articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

Art. 21

Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, allo scopo di favorire e coordinare, nell'ambito del processo di rinnovamento dell'Amministrazione regionale, l'adozione e l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzate all'accrescimento dell'efficacia ed efficienza del processo amministrativo ed al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

2. Alla direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono attribuite le seguenti competenze:

a) centro di competenza e di supporto alla programmazione strategica ed integrata per l'attuazione dei processi organizzativi, gestionali ed evolutivi concepiti con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

b) funzioni di indirizzo, pianificazione, analisi, coordinamento per l'attuazione di interventi dell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'information e communication technology; progettazione delle reti e dei sistemi, monitoraggio e verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi avviati;

c) attuazione, nell'ambito dell'information e communication technology, delle linee d'azione promosse dall'Amministrazione regionale e da quelle centrali e dei relativi indirizzi normativi nazionali e comunitari;

d) promozione, a livello regionale, per l'attuazione di interventi e svolgimento di attività connesse allo studio, ricerca e sperimentazione in ambito dell'information e communication technology;



- e) verifica dei processi in atto presso l'Amministrazione regionale, con svolgimento delle attività di raccordo, standardizzazione, integrazione e individuazione degli interventi evolutivi; collaborazione e interazione con i vari servizi dell'Amministrazione regionale, già operativi nell'ambito dei processi di informatizzazione e di divulgazione e accessibilità delle informazioni, per l'accrescimento della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi;
- f) coordinamento esecutivo e assistenza operativa nelle fasi di realizzazione dei nuovi interventi.

3. Ai relativi oneri, valutati in annui euro 15.000 si fa fronte con le risorse stanziare nell'UPB S02.045.

Art. 22

Altre disposizioni in materia di personale

1. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti è commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori generali dell'Amministrazione regionale, senza possibilità di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

2. L'indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del Presidente è rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.

Capo V

Disposizioni per il riordino degli enti strumentali

Art. 23

Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT)

1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo) e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli enti provinciali del turismo).

2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.

4. L'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 24.

Art. 24

Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo è trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma

pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'intesa, l'Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.

3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l'Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.

Art. 25

Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi della presente legge. L'entità e la ripartizione del contributo sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali.

Art. 26

Soppressione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

1. L'Ente sardo industrie turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il collegio dei revisori decadono.

2. Le funzioni dell'ESIT sono svolte dall'Assessorato competente in materia di turismo.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.

4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell'ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.

5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell'Assessore del turismo.



6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente.

7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.

8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESIT, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.

9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

Art. 27 Personale dell'ESIT

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell'ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l'anzianità di servizio e il trattamento economico maturati presso l'ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell'articolo 26, sono disposte dall'Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all'Assessorato del turismo.

3. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell'ente soppresso.

Art. 28 Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 29 Riordino dell'ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura

1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:

- a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
- b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è trasformato in ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti di cui comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli stessi.

Art. 30

Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

- a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308;
- b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III), istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;
- c) Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;
- d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, l'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.

Art. 31

Riforma degli enti in agricoltura

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, predispone apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti di cui agli articoli 29 e 30.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione, l'ERSAT Sardegna e l'ERA Sardegna sono gestiti da commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che hanno, tra l'altro, il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di cui si dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli 29 e 30, nonché di curare il passaggio dei beni ed il trasferimento del personale ai nuovi enti.

3. I commissari dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attività dei nuovi enti e li trasferiscono al patrimonio della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2 competono i compensi previsti per il presidente dell'organo di amministrazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 32

Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, la parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale" è sostituita dalla seguente:

"Agricoltura e riforma agro-pastorale

- 1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
- 2) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna)."

2. Nella medesima tabella A la parte denominata "Industria" è abrogata.

Art. 33

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, sono abrogate le seguenti lettere:

- "e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);
- f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);
- i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);".



2. Nel medesimo comma 1 dell'articolo 69 le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);

d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);”.

3. È soppresso il comma 2 dell'articolo 69.

4. Nel comma 3 dell'articolo 69 sono soppresse le parole “ed al comma 2”.

Art. 34

Scioglimento del CIFDA

1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.

2. Il personale del ruolo unico regionale, già distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è trasferito negli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 35

Istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna)

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e

delle funzioni di cui al reg. CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed è riconosciuta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'ARSEA Sardegna può agire in qualità di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Sardegna.

4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l'articolazione ed il funzionamento dell' ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate, deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.

5. Le entrate dell'ARSEA Sardegna consistono:

- a) nelle somme destinate dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
- b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

=====

Art.1

Trasferimento del personale al soggetto gestore

1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data di approvazione della presente legge, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo

5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art.2

Trasferimento del personale dell'ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è trasferito alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all'applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l'ente cedente, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la disciplina del nuovo contratto collettivo. Con accordo quadro tra l'ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'Ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni

e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).

4. Il personale dell'ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Art. 3

Garanzie a favore del personale in esubero

1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 2 all'ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, anche a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'articolo 2, dell'Ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi

definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 4
Norma transitoria

1. Il personale dipendente degli enti e dei soggetti gestori di cui agli articoli 1 e 2 adibito al servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di lavoro a tempo determinato è mantenuto in servizio sino al 31 dicembre 2005 ovvero fino alla data di scadenza dei contratti se successiva.

=====

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 32
Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE

Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

Art. 1

Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

(soppressa da art.11 LR.n.1-11)

1. È istituita l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione regionale nelle seguenti attività:

- a) ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
- b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
- c) gestione dei tributi regionali;
- d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
- e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
- f) informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; essa ha sede in Cagliari.

3. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.

6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate e di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, in numero non superiore a otto unità. L'Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l'anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S03.100).

Art. 11 – legge regione 19 gennaio 2011, n.1 - Soppressione dell'Agenzia regionale per le entrate

1. Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale mediante l'accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione"

1. È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Sardegna Promozione", agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L'Agenzia promuove l'immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale, promuove, tutela e salvaguarda l'artigianato tipico tradizionale ed artistico; realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L'Agenzia, articolata nell'area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.

2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale

dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

3. L'Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale.

Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ISOLA, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, può essere inquadrato nell'Agenzia "Sardegna Promozione" subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).

Art. 8

Soppressione degli enti provinciali del turismo

1. Gli enti di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono soppressi.

2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.

3. L'Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l'accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.

Capo IV

Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale

Art. 18

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all'ARSEA Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'ente di provenienza.

2. Il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizootia denominata blue tongue), già prorogato dal comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), e dal comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.

3. La norma del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va interpretata intendendo l'espressione "nelle more ... servizio idrico integrato" riferita soltanto al personale che abbia optato per il passaggio all'ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo di cui al comma 1 dell'articolo 31 della medesima legge. Alla gestione liquidatoria provvede il commissario straordinario di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2005.

5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024). A tal fine, l'Assessore regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

Art. 19

Incentivi alla cancellazione dall'albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989

1. L'Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo.

2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni per gli uomini e sessant'anni per le donne e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant'anni di età per le donne, è inoltre corrisposta, con



medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal comma 2.

4. Sono a carico dell'Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni.

5. Le domande, indirizzate all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro.

6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.

7. Sono conferite alle province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e nell'ambito dei processi di trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2007, le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale; in particolare alla:

- a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale;
- b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale;
- c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- d) formazione permanente per i cittadini;
- e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi nel territorio provinciale e programma l'attività formativa annuale d'intesa con il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie destinate a tale scopo.

8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica dell'idoneità all'assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. All'assunzione del predetto personale si procede prioritariamente rispetto ad ogni altra assunzione finalizzata all'assolvimento dei medesimi compiti e funzioni.

9. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l'onere finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall'albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.

10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste pubblico/private costituite da enti locali, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all'albo del personale della formazione professionale.

11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, la convenzione stralcio di cui alla medesima legge è prorogata di un ulteriore anno, a condizione che gli enti procedano in aumento della propria dotazione organica e in assenza di procedure di licenziamento durante il periodo interessato dal contributo.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla legge regionale n.

42 del 1989 i soggetti inquadrati all'ottavo ed al nono livello del CCNL della formazione professionale.

13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).

Art. 20

Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

(come modificato dall'art. 8 della LR n. 2/2007 e dall'art. 3-comma 8 della LR n. 3/2008)

1. Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti

nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

2. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.

3. Ferme le riduzioni d'organico di cui al comma 2, per l'anno 2006 nell'Amministrazione regionale e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.

4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo complessivo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche.

L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio resa col rapporto di lavoro a tempo determinato. A tal fine l'Istituto è autorizzato ad ampliare la propria dotazione organica dei posti necessari all'inquadramento del personale come sopra individuato.

5. Per consentire l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all'articolo 13 della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede

con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall'attuazione del comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.

7. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale."

10. Sono abrogati l'articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39. In deroga al comma 1 dello stesso articolo 2, e con la decorrenza ivi prevista, la qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali dell'Amministrazione che, formalmente nominati secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbiano esercitato le relative funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la predetta data.

11. *(abrogato – LR.n.16-11)*

12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all'amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.

13. I compensi previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale.

14. Le lettere f) del comma 1 e h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono sostituite dalla seguente: "da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative"; nell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresses le parole da "al segretario" sino a "stampà".

15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

L'iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con l'ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento integrativo di pensione, l'intero periodo di iscrizione al fondo dell'ente di provenienza.

16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l'Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l'eventuale differenza tra queste e l'importo rivalutato, corrispondente ai contributi capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (UPB. S02.086).

19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.

20. Per l'attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall'Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

21. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente: *(vedi LR.31/98)*

22. Nel comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

23. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: *(vedi LR.31/98)*

24. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

25. Nel comma 3 dell'articolo 32 e nell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 20 per cento. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 32 è abrogata.

26. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati:

- a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, le parole "e l'importo delle indennità di missione spettanti", nonché l'intero secondo periodo;
- b) l'articolo 1 bis.

27. Le indennità di missione o trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale n. 27 del 1987, e da analoghe disposizioni

contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell'amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate.

28. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogato.

29. Per garantire l'operatività degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle categorie A e B, come ridefinite dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono coperti mediante l'inquadramento dei dipendenti che, in qualità di idonei nella pubblica selezione indetta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 per il reclutamento di personale delle categorie medesime, abbiano prestato servizio con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato per un uguale periodo. L'inquadramento ha luogo nel livello iniziale rispettivamente delle categorie A e B secondo il contratto collettivo di lavoro e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio reso a tempo determinato. L'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad adottare analoghi provvedimenti per l'inquadramento di personale che sia stato reclutato, ai sensi del predetto articolo 52, nelle categorie A e B ed abbia avuto prorogato almeno una volta il contratto di assunzione a tempo determinato.

30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).

31. Su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.

32. All'atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.

33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso

sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998; l'inquadramento è disposto, nei limiti del contingente organico dell'Agenzia e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale, e con il riconoscimento di servizio reso a tempo determinato.

34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall'Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell'Ente di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico e l'obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma.

35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all'accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 (UPB S02.066).

Capo V
Altre politiche settoriali

Art. 21 Disposizioni in materia di opere pubbliche

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF, disposta con il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ) costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell'ESAF, nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell'ESAF sono trasferiti al FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità.

3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.

4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

Art. 2

Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sussidiarietà;
- b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
- c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
- d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
- e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
- f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.

4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

Art. 11

Disposizioni in materia di personale

1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.

2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.

3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.

4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.

5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.

6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre,

garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.

9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

Art. 12

Contrattazione collettiva Regione-Enti Locali

1. In attuazione dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.

6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 52

(come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 12-11)

16. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera f), del comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

Art. 53

(come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 12-11)

b) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

Art. 59

(come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 12-11)

c) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento.";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009.".

Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 – Art.18 - 17. Nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 3 per cento del fondo loro spettante a' termini dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loco.

18. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).

Art. 1
Finalità

1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:

- a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;
- b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;
- c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;
- d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti.

2. L'attività della Regione e degli enti istituzionali e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti locali alla definizione delle politiche di edilizia residenziale pubblica.

3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

4. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Art. 7
Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 11 e 14, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Art. 20
Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma 5 sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 6
Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7
Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

Art. 13
Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.

2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna e

di quelle previste dall'articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14
Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

Art. 21
Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.

2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 27
Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 32
Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva

regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia stessa, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio

2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 37

Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.

2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

- a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
- b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
- c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);
- d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
- e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);
- f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41

Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "degli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e delle agenzie";
- b) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole "i seguenti enti" sono aggiunte le parole: "e Agenzie regionali.";
- c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 30 giugno 2011, n.12 – 7 agosto 2012, n.16)*

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso, in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo:

- a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
- b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;
- c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
- d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;
- e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
- h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
- i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo:

- a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
- b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

- c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
- d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

Art. 2
Delimitazione dei bacini

1. L'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

- a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali;
- b) per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unità di gestione dei bacini idrografici;
- c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento;
- d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;
- e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza;
- f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
 - 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati;
 - 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
 - 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali;
 - 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.

Art. 4
Competenze della Regione

1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;
- b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;



- c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;
- d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.

Art. 5

Autorità di bacino regionale

1. È istituita un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali.
2. L'Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:
 - a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
 - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. L'Autorità di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 6

Organi dell'Autorità di bacino

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:
 - a) il Comitato istituzionale;
 - b) l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

Art. 7

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da:
 - a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo;
 - b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
3. Il Comitato istituzionale:
 - a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta;
 - b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l'attuazione;
 - c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici;
 - d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE;
 - e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;

- f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

Art. 8

Piano di bacino distrettuale – Contenuto

1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Esso rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti il bacino e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di bacino ha i contenuti e l'efficacia di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il Piano di bacino è redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai suoi contenuti.

Art. 9

Piano di bacino distrettuale – Procedure

1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.
2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'articolo 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, è adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati.
3. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l'istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.

Art. 10

Misure di salvaguardia



1. Dal momento dell'adozione e fino all'approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11

Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche

(come integrato dall'art.2 della LR.n.16/2012)

1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche.

2 bis. La Regione dispone delle sole acque pubbliche e conserva la titolarità di tutte le concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale; sono fatti salvi gli eventuali procedimenti per i rinnovi delle domande di concessione scadute e per eventuali proroghe per gli impianti non ricompresi nel sistema idrico multisettoriale regionale, da disporre nel rispetto dei principi sulla concorrenza e nei limiti della disponibilità della risorsa.

2 ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale, al fine di equilibrare il bilancio energetico del sistema di approvvigionamento idrico e ridurre i costi della produzione d'acqua per gli usi primari della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta d'intesa degli Assessori regionali dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, per il tramite del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 18 della presente legge, impianti eolici e/o ad energia solare nelle aree limitrofe, entro il raggio di un chilometro, delle centrali idroelettriche, delle centrali di sollevamento, delle traverse e degli invasi di detto sistema, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, per uso esclusivo in autoproduzione del citato soggetto gestore.

2 quater. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di fornitura idrica primaria sull'intero territorio regionale, l'ENAS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa entro il limite dei tre quarti dei crediti accertati di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, eventualmente con garanzia dell'Amministrazione regionale da formularsi con deliberazione della Giunta regionale."

3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Capo II

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Art. 12

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione, finalità e natura giuridica

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo.

3. L'attività dell'Agenzia è finalizzata a:

- a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
- f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

Art. 13

Funzioni

1. L'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza:

- a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico;
- b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
- c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE;
- d) l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico;

- f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attività di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati;
- g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali;
- h) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a' termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni;
- i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l'attuazione con l'ARPAS;
- l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo;
- m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'Agenzia inoltre, assicura:

- a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
- b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
- c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
- d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
- e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;
- f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall'ARPAS.

Art. 14

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell'articolo 28 e all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.

2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale

relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS.

3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.

Art. 15

Assegnazione di beni

1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.

Art. 16

Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualità di Autorità di bacino:

- a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo;
- c) contiene l'integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.

2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'articolo 9.

Art. 17

Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto:

- a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;
- b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;
- d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
- e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.

2. L'Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione; il Piano ripartisce i costi tra i



diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale.

4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di recupero dei costi.

Capo III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

Art. 18

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

1. L'Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, e quelli già di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ERIS.

Art. 19

Compiti

(come integrato dall'art. 18 della LR.n.12-2011)

1. L'attività dell'ERIS ha per oggetto:

- a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
- b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale;
- d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
- e) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente Commissione consiliare.

2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";

3. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari l'ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF. Sono confermate, fino all'approvazione delle

deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all'EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Modifiche legislative

(come modificato dall'art. 18 della LR.n.12-2011)

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) è sostituito dal seguente:

"7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);".

3. *(soppresso).*

Art. 21

Entrate del soggetto gestore

1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da:

- a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso;
- b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
- c) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
- d) i finanziamenti statali e comunitari;
- e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.

2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di bacino, del Piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell'ente per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

4. Il rilascio della concessione degli incentivi avviene secondo le seguenti priorità:

- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;
- b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
- d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

Capo IV

Norme per la trasparenza dei costi

Art. 22

Finalità

1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un approntamento

sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.

2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta per area geografica e per categoria di utenza.

3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità e per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

Art. 23

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito.

Art. 24

Attività e comparti di separazione contabile

1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:

- a) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
 - 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
 - 3) pozzi e sorgenti;
 - 4) impianti non convenzionali;
- b) l'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) adduzioni a pelo libero;
 - 2) adduzioni in pressione;
 - 3) impianti di sollevamento;
- c) l'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) trattamento delle acque per l'utilizzo;
 - 2) depurazione delle acque per lo scarico;
 - 3) depurazione delle acque per il riuso;
- d) l'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) trasporto, accumulo e consegna;
 - 2) impianti di sollevamento;
- e) l'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - 2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi;
- f) l'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - 1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
 - 2) campionamento;
 - 3) analisi chimico-fisiche e biologiche.

2. Tali attività comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

Art. 25

Servizi comuni e condivisi

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 24, sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:

- a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna;
- b) la gestione finanziaria;
- c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
- d) i servizi del personale e delle risorse umane;
- e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) la ricerca e sviluppo;
- g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) i servizi immobiliari;
- i) i servizi informatici;
- l) i servizi di telecomunicazione;
- m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.

3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività cui si riferiscono.

4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

Art. 26

Categorie di utenza

1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria cui si riferisce.

2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

Art. 27

Gestione separata

1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all'articolo 24 come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 28

Personale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. L'Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L'Agenzia può, inoltre, avvalersi di personale dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell'Agenzia è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede:



- a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;
- b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'Agenzia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

Art. 29

Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna

1. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l'anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 28.

2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell'ERIS è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede:

- a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attività inerenti le competenze dell'Ente;
- b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento.

4. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilità.

5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità, sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'ERIS è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 5, impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, è attribuito, qualora conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.

7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche "A" e "B" del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validità triennale.

Art. 30

Trasferimento di gestione

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell'attività di gestione a decorrere dall'effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.

2. L'ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

3. In sede di prima applicazione l'Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1.

4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. I decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall'attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere:

- a) l'individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali;
- b) l'individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;
- c) l'illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in atto;
- d) l'individuazione del personale necessario per la gestione dell'opera da trasferire all'ERIS.

6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Autorità di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.

7. Il personale trasferito è inquadrato dall'ERIS con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

8. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

9. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 31

Procedure transitorie

1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto

del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32

Relazione di verifica

1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.

Art. 33

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di

nuova istituzione del bilancio regionale per l'anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, all'UPB S08.014.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - Programmazione UPB S03.006

Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro 300.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006)

in aumento

01 - Presidenza Direzione 01 Servizio 01 UPB S01.014 - NI Titolo I (01.01) Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 2006 euro 300.000

08 - Lavori Pubblici UPB S08.014 (NI)

Contributi ed incentivi ad ERIS per il parziale recupero dei costi del servizio idrico multisettoriale regionale (comma 2 dell'articolo 21 della presente legge). 2007 PM

CAPO II
Organizzazione istituzionale

Art. 6

Norme sugli organici e sulla spesa per il personale

(come modificato dall'art.2 della LR.n.16-11)

1. Per favorire il riordino dell'organico dell'Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall'attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nonché la ridefinizione degli organici delle agenzie regionali istituite con legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), le rispettive dotazioni organiche del personale, già rideterminate in riduzione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono ulteriormente ridotte in misura corrispondente al numero delle cessazioni dal servizio intervenute in applicazione del comma 2.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale, gli enti, ivi compreso l'AREA, e le agenzie sono tenuti ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, nonché i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2007, deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro che non può essere successiva al 30 giugno 2008.

3. A favore dei dipendenti di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S01.02.001. Si applica l'articolo 20, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 4 del 2006. Per evitare squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per effetto delle disposizioni del comma 2, e a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 35, della legge regionale n. 4 del 2006, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l'applicazione del citato articolo 20, comma 1.

4. Per le finalità del comma 1 e nel quadro degli obiettivi generali di contenimento della spesa nell'Amministrazione regionale, negli enti, ivi compreso l'AREA, e nelle agenzie, nel triennio 2007-2009 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:

- a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso dell'anno e delle risorse che risultino disponibili, delle particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto;
- b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l'utilizzo, nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate nella relativa dotazione organica e aggiornate entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- c) dopo l'attuazione della norma della lettera b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 50 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti e alle agenzie; la relativa dotazione organica è ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
- d) per assicurare continuità alle attività di tutela e restauro dei beni librari e del Centro catalogo dei beni culturali, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di tredici unità, applicando le speciali modalità di selezione previste dall'articolo 52, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del 1998;
- e) la validità della graduatoria del concorso relativo all'assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per l'assunzione di un ulteriore contingente di personale è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2007 (UPB S01.02.001, UPB S01.02.002 e UPB S01.02.004);
- f) per assicurare le pari opportunità tra il personale regionale, possono essere indette procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie C e D dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di sei posti per la categoria C e di quattro posti per la categoria D, riservate al personale del soppresso Ente sardo industrie turistiche (ESIT) transitato nei ruoli regionali per effetto della legge regionale n. 7 del 2005, che non abbia partecipato alle selezioni interne di cui all'articolo 77 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, applicando le modalità di selezione previste dal decreto assessoriale 17 giugno 2003, n. 592/P, come modificato dal decreto assessoriale 25 gennaio 2005, n. 74/P, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma contrattuale.

5. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre sedici mesi, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente, dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L'inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria

professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci. La presente norma non si applica al personale comandato presso uffici di gabinetto e ausiliari che non si trovasse già in comando da almeno diciotto mesi presso le direzioni generali; non si applica inoltre ai dipendenti comandati che, nel corso del triennio decorrente dalla data della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. È autorizzato l'inquadramento nelle categorie D e C del personale dei contingenti del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle infrastrutture, preposti rispettivamente al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS), al Progetto operativo ambiente – Autorità ambientale ed al Progetto operativo risorse idriche - Il stralcio, nell'ambito del PON-ATAS 2000-2006, in servizio presso gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, e selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento è disposto nel primo livello retributivo della categoria corrispondente a quella della qualifica professionale per la quale sono state espletate le selezioni, con il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio maturata nei progetti operativi citati; l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ampliare la propria dotazione organica per il numero di posti necessario. La spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutata in euro 500.000 annui (UPB S01.02.001).

7. È autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in

materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica, previo espletamento di apposite procedure concorsuali. L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.

9. Ai dipendenti dell'ex ESAF già iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF, è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. È altresì assicurato il trattamento di fine servizio, compresa la quota INPDAP (ex INADEL), con l'iscrizione dal 29 luglio 2005 del personale ex ESAF al FITQ regionale. Su richiesta dei dipendenti interessati è garantita la continuità previdenziale attraverso il trasferimento del TFS INPDAP (ex INADEL) maturato alla data del 28 luglio 2005 al FITQ regionale. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento delle quote, a proprio carico e a carico dei dipendenti, previste per i dipendenti iscritti al FITQ dalla legge regionale n. 15 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'Agenzia AGRIS è autorizzata a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio, col medesimo rapporto di lavoro, presso i soppressi ERA e Consorzi per la frutticoltura alla data del 1° maggio 2006, a condizione che gli stessi rapporti di lavoro siano stati instaurati tramite selezioni con procedura di evidenza pubblica conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998.

11. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 ridefiniscono in riduzione le loro dotazioni organiche in relazione ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma di reclutamento 2007 e 2008 è definito, nell'ambito delle risorse assegnate per il loro funzionamento, per l'esclusiva esigenza di garantire i servizi essenziali prioritariamente ricorrendo a procedure di mobilità intercomparto; il programma è approvato dalla Giunta regionale.

12. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

“3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.”

13. L'indennità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1988 è fissata nella misura determinata al 31 dicembre 2005.

14. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 4 dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è corrisposta, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 90 per cento dell'importo determinato secondo i criteri indicati nella medesima norma e, con effetto dal 1° gennaio 2008, nella misura dell'80 per cento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l'attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalità istituzionali dell'Ente.

16. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, già definito dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2006 è rideterminato in euro 20.909.000, con il limite di spesa a regime di euro 13.888.000. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB S01.02.003.

17. È istituito presso la Presidenza della Giunta un ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti di Autorità unica di gestione del programma in corso di approvazione. L'ufficio di livello dirigenziale *generale*, dotato di autonomia gestionale, dispone di un proprio contingente organico approvato con deliberazione della Giunta regionale, in modo da assicurare al suo interno, come previsto dalla normativa comunitaria per i Programmi ENPI CBC, oltre alla funzione di autorità unica di gestione, le funzioni delle autorità di pagamento e di certificazione, di autorità di audit e l'attività di supporto del segretariato tecnico congiunto composto da personale proveniente da paesi partecipanti al programma. L'organico dell'ufficio temporaneo, qualora non sia formato da professionalità già strutturate all'interno dell'Amministrazione regionale, deve provenire dall'elenco dei vincitori del concorso pubblico già espletato dalla Regione per l'area comunitaria e/o dagli idonei allo stesso concorso o, comunque, da professionalità scelte tramite pubblica selezione. *All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.*

18. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio dell'autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, valutati in euro 1.728.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2017, si fa fronte:

- a) per l'anno 2007 mediante anticipazione delle risorse comunitarie previste per l'assistenza tecnica del programma a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628;
- b) per gli anni successivi mediante le risorse previste per l'assistenza tecnica del citato programma, pari ad euro 1.578.000 e di un cofinanziamento regionale pari ad euro 150.000.

19. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)

1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;
- b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.

2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.

3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.

4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.";

c) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni.

2. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell'articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

d) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione.";

e) alla fine del comma 3 dell'articolo 58 sono aggiunte le seguenti parole:

"Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.";

2. Nell'anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell'anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.

Art. 8

Norme varie sul personale

1. Agli enti locali che, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inquadrano nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato nell'ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al

dipendente inquadrato, è corrisposta una indennità commisurata a due mensilità, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all'atto del trasferimento.

2. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "non superiore al 50 per cento dei posti" sono sostituite dalle parole "non superiore ai posti".

3. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie regionali sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento è disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale.

4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell'ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall'attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l'ufficio di Roma non riconducibile alle professionalità indicate nel provvedimento medesimo è posto in mobilità per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.

Art. 10

Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).

4. Nell'ambito delle funzioni delegate agli enti locali, è garantito il funzionamento dei centri di servizi sociali nei Comuni di Carbonia e di Ottana a valere sulle risorse trasferite ai rispettivi comuni.

5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 11

Comparto unico Regione - enti locali

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, allo scopo di avviare le procedure per la realizzazione del comparto unico Regione - enti locali e la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; detto fondo viene assegnato alla costituenda Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) (UPB S01.06.001- cap. SC01.1080).

Art. 21

Disposizioni in materia di agricoltura

7. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziare nell'UPB S06.04.003 - cap. SC06.0870.

9. L'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all'Agenzia AGRIS Sardegna. La loro soppressione e il trasferimento delle loro funzioni sono determinati, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all'approvazione, a norma dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del

regolamento di contabilità dell'Agenzia AGRIS Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

10. L'ERSAT Sardegna, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all'Agenzia LAORE Sardegna e all'Agenzia ARGEA Sardegna per quanto di sua competenza. La sua soppressione e il trasferimento delle sue funzioni sono determinati entro, e non oltre, la data del 31 dicembre 2007 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all'approvazione, a norma dell'articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2006, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell'Agenzia LAORE Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

11. Le funzioni già esercitate dai Servizi dipartimentali dell'agricoltura, nonché le funzioni delegate all'ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all'Agenzia ARGEA Sardegna dall'articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006, sono trasferite alla stessa Agenzia alla data di emanazione del decreto, soggetto a pubblicazione sul BURAS, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2006, successivo all'approvazione dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione, del regolamento di contabilità dell'Agenzia ARGEA Sardegna, e comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007. Alla stessa data di emanazione del decreto di cui sopra, ARGEA Sardegna succede ai Servizi dipartimentali per l'agricoltura e all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni sopra richiamate.

Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 – Art. 7 - Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.

3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono

disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.

12. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della stessa legge regionale, rimangono a carico delle amministrazioni di provenienza.

13. Ai fini dell'attuazione della medesima legge regionale n. 13 del 2006, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

14. Nella legge regionale n. 13 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 dell'articolo 6, nel comma 3 dell'articolo 13 e nei commi 1 e 3 dell'articolo 22 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007" sono soppresse;
- b) gli articoli 7 e 14 sono abrogati;
- c) le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007" di cui al primo e secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007".

22. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall'ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA.

Art. 26

Istituzione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"

(soppresso dall'art.12 della LR.n. 16-11)

1. È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico", quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L'Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L'Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. L'Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.

4. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di



diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.

5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attività per l'anno successivo.

6. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

7. L'Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), e dell'articolo 41 della legge regionale n. 7 del 2005, è posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.

8. Il personale alle dipendenze dell'Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell'Agenzia subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse già stanziare dalle leggi regionali di cui al comma 7; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 - Art. 12 - Soppressione dell'Agenzia regionale "Osservatorio economico"

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico", istituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e le competenze in materia di statistica e per i rapporti con il sistema statistico nazionale sono attribuite alla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva

del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia soppressa, in servizio fino al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 36

Piano per il superamento del precariato

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all'assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l'assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, in accordo con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del comparto dei dipendenti regionali, è approvato il Piano pluriennale per il superamento del precariato anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, dall'Amministrazione regionale, dagli enti o dalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto della presente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31 del 1998. Il Piano è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio o che maturi successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti di lavoro in essere alla data di approvazione della presente legge. Nel predetto personale non è compreso quello impiegato in attività di formazione nei CRFP e quello con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, o ai sensi della normativa in materia di uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente della Regione o dei componenti della Giunta regionale. Nel piano, che ha durata massima di quattro anni, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale, ivi compreso quello proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l'Amministrazione regionale, è sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia.

Art. 11

Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui alla vigente normativa;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;

omissis

Art. 12

Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico

dell'amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri.

2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, i criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti.

3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c) la somma incentivante è versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti.

5. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 3

Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali

(come integrato dal comma 22 della L.R.n.5/2009)

1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi. A parziale modifica dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti per effetto delle cessazioni ivi previste sono destinati alle finalità di cui all'articolo 36, ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge. Il restante 50 per cento, limitatamente ai posti vacanti nella categoria D, viene coperto attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per titoli ed esami portati a compimento nel triennio 2005-2007 la cui vigenza è prolungata fino al 31 dicembre 2009.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5 - 22. Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti e agenzie regionali, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 150 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di personale esclusivamente mediante concorso pubblico allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all'interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o tramite le procedure previste dall'articolo 36 (Piano per il superamento del precariato) della legge regionale n. 2 del 2007.

3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:

- nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel triennio 2007-2009" sono sostituite dalle parole "nell'anno 2007" e nella lettera f) le parole "quattro posti" sono sostituite dalle parole "sei posti";
- nel comma 6 dell'articolo 6 le parole da "dal Ministero dell'ambiente" sino a "Il stralcio" sono sostituite dalle parole "dei Ministeri preposti" e le parole "gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "l'Amministrazione regionale";
- nel comma 11 dell'articolo 6:
 - 1) le parole "in riduzione" sono soppresse;
 - 2) la parola "intercomparto" è sostituita dalle parole "tra le agenzie e gli enti del comparto";
- nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari." sono sostituite da "fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate.";
- nel comma 2 dell'articolo 36 le parole "che ha durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle parole "che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009".

4. L'Amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre 2007 con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime fino al loro completamento.

5. Per la completa attuazione del piano per il superamento del precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, è costituito un fondo con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, di euro 500.000. Alla ripartizione delle risorse provvede, su proposta dell'Assessore competente in materia, in relazione alle specifiche esigenze, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto (UPB S01.02.001).

6. Nella legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 6 bis, introdotto dall'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2007:

1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.";

b) nel comma 4 dell'articolo 54 le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle parole "tre anni".

7. Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 6.

8. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole "l'Amministrazione regionale", sono aggiunte le seguenti: " , gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale" e le parole "è inoltre autorizzata" sono sostituite dalle parole "sono autorizzati".

9. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000 (UPB S01.02.003).

10. L'ammontare massimo delle risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale dell'Ente foreste, per il quadriennio 2008-2011, è determinato in euro 9.200.000 (UPB S04.08.007).

11. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione

civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, l'incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).

12. Per l'anno 2008 e successivi è autorizzato, a favore del Centro regionale di programmazione, l'incremento di euro 40.000 del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).

13. I dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.

14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a inquadrare, a domanda, il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, al fine di completare l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per la loro assunzione, nel corso del biennio 2008-2009, è autorizzata la spesa di euro 3.822.000 nell'anno 2008 e di euro 6.000.000 nell'anno 2009 e seguenti (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004). I termini di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007, sono prorogati al 31 marzo 2008.

16. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del 1965.

Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 . Art.4 – 3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

17. Dopo la lettera b) dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 15 del 1965, introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15

gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42), è aggiunta la seguente:

“b bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente.”.

18. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

“4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'ente.”.

19. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della Giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modifiche e integrazioni.

20. Dall'entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modificazioni, è pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

21. Nel comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, le parole da “subordinatamente” sino a “in materia” sono sostituite dalle parole “sin dalla sua costituzione”.

22. Nel comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), sono soppresse le parole da “ed è subordinato” sino a “materia” e nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole “previo espletamento di apposite procedure concorsuali”.

23. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006, è sostituito dal seguente:

“1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una Asl; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una Asl; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS.”.

24. Per l'attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).

25. In attuazione della legge regionale n. 13 del 2006, e al fine di garantire, con proprie strutture, un adeguato livello di assistenza tecnica alle aziende zootecniche su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione della pianta organica dell'Agenzia LAORE Sardegna. Entro i successivi

sessanta giorni l'Agenzia LAORE Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali, indice i relativi concorsi pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n.13 del 2006, le quali sono estese al personale impegnato nelle attività amministrative e di laboratorio connesse ai servizi di assistenza tecnica prestati a favore degli allevatori della Sardegna.

26. Al fine di assicurare le pari opportunità tra il personale del comparto regionale, l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), il cui personale è inserito nel comparto della Regione per effetto della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), è autorizzata ad applicare, sino alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti, le procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie B, C e D, riservate al personale che non abbia partecipato alla selezioni interne di cui agli articoli 76 e 77 del contratto collettivo regionale di lavoro del 15 maggio 2001, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal medesimo contratto.

27. Ai fini della migliore e più celere attuazione della normativa di riforma del sistema idrico integrato e per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, l'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15). Sono accolte le istanze nella misura stabilita dalla Giunta regionale, avuto riguardo alle esigenze della Amministrazione e degli enti e agenzie regionali e alla competenza, esperienza ed anzianità posseduta dai richiedenti. L'accordo quadro di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, è definito con tutte le organizzazioni sindacali delle categorie interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

28. Il contributo di cui all'articolo 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminato in annui euro 1.000.000 (UPB S05.02.001); la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo.

29. La disposizione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziare in bilancio a copertura della dotazione organica.

30. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa complessiva, valutata in euro 60.000, per l'erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2005, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006).

31. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'Amministrazione regionale e a quello degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco

di personale, così come previsto dalla decisione della Commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

RICORSO N°23 DEL PRESIDENTE DEI MINISTRI depositato il 6 maggio 2008

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (B.U.R. n. 9 del 6 marzo 2008).

Omissis

La norma viola gli articolo 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Codesta Corte ha già avuto occasione di occuparsi della questione nei confronti della Regione Sardegna. Con sentenza n. 274/2003 ha chiarito che "l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ...che, di regola, questo requisito non è configurabile - con conseguente violazione del parametro evocato - a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti".

La norma regionale richiede per l'accesso alla categoria superiore che si siano superate "le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006".

La data di riferimento sta ad indicare che quelle selezioni sono state effettuate per fini diversi poiché all'epoca la norma oggi impugnata evidentemente non era ancora nemmeno in via di formazione.

Nè le selezioni risultano effettuate in base ad una apposita disciplina legislativa regionale, che non si trova richiamata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale la Regione in materia di stato giuridico ed economico del personale ha potestà legislativa cosicché solo con legge si sarebbero dovute disciplinare le selezioni.

In mancanza della indicazione della legge, che le ha disciplinate, e quindi della natura delle verifiche richieste le selezioni non possono essere considerate adeguate in conformità a quanto codesta Corte ha precisato nella sentenza già citata. Nè, anche ammesso che lo fossero all'epoca, si potrebbero ritenere tali a distanza di circa due anni e quando sono utilizzate per il passaggio automatico alla categoria superiore, vale a dire per un fine diverso da quello in vista del quale sono state previste.

La norma è, comunque, illegittima costituzionalmente anche da un diverso punto di vista.

Per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza modificare la dotazione organica complessiva, si è previsto che all'aumento della dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto agli interessati, si accompagni una corrispondente riduzione nella categoria B. In pratica, la dotazione della categoria C, in contrasto con il principio già enunciato da codesta Corte, verrà saturato con le nuove immissioni a seguito delle quali tutti i posti di organico saranno coperti.

La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, oltre che dell'art. 3, primo comma, è, pertanto, evidente.

Non può portare a conclusioni diverse l'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale.

Se ne trova la conferma nella sentenza di codesta Corte già richiamata.



Dopo aver chiarito quale sia l'estensione della potestà legislativa della Regione della Sardegna in materia di stato giuridico ed economico del suo personale dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, codesta Corte ha concluso che quella potestà non può estendersi fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost. attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio di dipendenti regionali a posizioni superiori senza concorso, saturando l'organico e rendendo così indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici.

Per queste ragioni si conclude perchè l'art. 3, comma 13, della legge regionale della Sardegna n. 3 del 2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Roma, 24 aprile 2008.

Vice Avvocato Generale dello Stato

ORDINANZA N.136 - ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione

Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 aprile - 2 maggio 2008, depositato in cancelleria il 6 maggio 2008 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

che la Regione Sardegna non si è costituita nel presente giudizio; che, con atto depositato il 17 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n.48 del 2009 e n.313 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI - LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

=====

Capo I

Disposizioni urgenti nei settori istituzionale e finanziario

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

40. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008-2009, è rideterminato in euro 19.093.000, con il limite di spesa a regime di euro 11.530.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 2.316.000 delle risorse complessive, è destinata alla remunerazione della produttività e del merito individuale valutati secondo criteri di premialità e selettività (UPB S01.02.003).

41. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 40.

42. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n.7 del 2005, sono rideterminate in euro 5.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 è ripartita tra le direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziare nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (UPB S01.02.001).

43. A valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2008 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2008 per la realizzazione dei relativi programmi regionali, l'Amministrazione regionale può servirsi di una cabina di regia finalizzata al supporto dell'attività progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche (UPB S02.01.001).

44. Nel comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo."

51. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), è aggiunto il seguente:

"17 bis. Le posizioni di livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile reperire all'interno

dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo ufficio, possono essere attribuite:

- 1) a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
- 2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, nonché a funzionari di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali necessarie ad assolvere agli specifici compiti attribuiti all'ufficio dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo e la sua durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo."

55. L'Amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, subentra ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), nei rapporti giuridici ed economici con il personale di cui all'articolo 5 della medesima legge.

56. Al predetto personale che è inquadrato, anche in sovrannumero, nel ruolo unico regionale e immediatamente assegnato agli uffici, si applica il contratto di lavoro collettivo per i dipendenti del comparto dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione. Al medesimo personale è riconosciuto per intero:

- a) il maturato economico in godimento che è mantenuto con assegno ad personam non riassorbibile;
- b) il servizio precedentemente prestato presso i citati soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1995, ai fini previdenziali, economici e giuridici.

57. Al personale di cui ai commi 55 e 56 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia collocato in quiescenza a richiesta, sono corrisposti gli incentivi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006; al medesimo personale che sia comunque collocato in quiescenza entro sessanta giorni, è riconosciuta una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio.

58. Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 37 del 1995.

59. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1995 è aggiunto il seguente:

"01. Al personale comandato ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui alla

lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della medesima legge."

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il seguente:

"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1."

17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi.

18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

22. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006."

23. Nell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge."

24. All'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articolo 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche),

articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB. Eventuali crediti facenti capo all'Amministrazione regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni, derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al presente comma, sono estinti."

25. All'articolo 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2009".

Art. 2

Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).

11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate.

12. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).

16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.

27. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale è costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali.

29. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa deliberazione degli stessi,";
- b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio

territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.".

32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone di età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

33. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio.".

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).

34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

39. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
- b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese."

40. L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.

Art. 3 (1)

Disposizioni per il superamento del precariato

(come integrato e modificato: dall'art.7 della LR.n.1/2011, dall'art.20 della LR.n.12-2011, dall'art.2 della LR.n.17-2012) (illegittimità costituzionale commi 2, 3 e 12 dell'art.3)

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

Legge Regionale 4 agosto n.16 - Art. 6 - Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo

del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

(comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.

(comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.

5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.

6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).

7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione

professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.

8. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.

1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002."

1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale

sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali."

1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente."

2. (L.R.1-11) Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.

2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.

3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.

5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative.

6. La Regione provvede, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), articolo 24.

7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.

8. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.

9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfezione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).

10. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20

(Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano d'ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità definite nell'accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il gestore provvede all'impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l'impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle risorse aventi titolo, ai sensi dell'accordo programmatico del 10 luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.

12. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico e delle risorse stanziare a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta.

(comma illegittimo – Sentenza Corte Costituzionale n.235 del 5 luglio 2010)

Art. 4

Politiche attive del lavoro

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale n. 40 del 1990, articolo 24.

2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con

erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitano di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

Art. 5

Ambiente e governo del territorio

17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).

19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).

20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;"

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;"

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;"

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"d bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;"

e) il comma 1 dell'articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema informativo", è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SIRA, che comprende, tra l'altro:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo

l'ARPAS provvede, se necessario, a proporre, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il controllo preventivo è esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza.

3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.";

g) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta.

3 ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18) ARPAS".

22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).

Art. 11

Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

1. Il Presidente può avvalersi di un portavoce, per il cui contratto di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) articolo 28, comma 2; può inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all'ordine dei giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di addetti stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e per il trattamento economico, nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).

2. Nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

3. I dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente.

L'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa, anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagiati, un'indennità mensile nella misura pari al compenso di 50 ore di lavoro straordinario.

4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per l'anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.

5. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.

7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.

8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.

9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.

10. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, è integrato come segue:

a) dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37";

b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili. Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".

11. Nell'ultimo periodo del comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: "compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta".

12. Dopo il comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, è aggiunto il seguente:

"50 bis. L'incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d'ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione

regionale dall'anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004.".

13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000.

16. L'Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie, incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.

17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S08.01.002.

18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna.

Sentenza Corte Costituzionale n. 235 del 7 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 3, lettera a), e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto della Regione Sardegna e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n.5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010) (Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: legge regionale 19 gennaio 2011, n.1) - DELIBERAZIONE N. 14/10 DEL 6.4.2010

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

23. Gli enti strumentali della Regione e le agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Il controllo si estende anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente, di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti per materia, previa acquisizione del parere espresso

dalla competente Commissione consiliare, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione.

25. I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.



Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 23 - Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, art. 8, comma 1, lettera a). Linee di indirizzo per la revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995 e atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni vigenti in materia di bilancio e controllo di Enti e Agenzie.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto, per quanto di competenza, con il Presidente e con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, del Turismo, Artigianato e Commercio, dei Lavori Pubblici, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che l'articolo 1, comma 23, della L.R. n. 5 del 2009 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la Giunta regionale debba procedere all'approvazione di una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla lettera A della L.R. n. 14 del 1995.

L'Assessore prosegue precisando che il citato comma 23 prevede la sottoposizione al controllo di cui alla L.R. n. 14 del 1995 di ulteriori atti quali quelli attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. Lo stesso comma stabilisce che è fatta salva la facoltà della Giunta regionale di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti.

Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai singoli enti e agenzie e di individuare con maggiore chiarezza la tipologia di atti da sottoporre a controllo e le modalità di verifica sugli stessi, l'Assessore della Programmazione, di concerto con gli Assessori competenti, propone di procedere, al fine del rispetto degli adempimenti richiamati dal citato comma 23, all'approvazione di un'unica deliberazione organica.

Per il perseguimento di tale obiettivo, la Direzione generale del Bilancio, in collaborazione con gli Assessorati competenti per materia e con gli Enti soggetti a controllo, ha proceduto:

1. all'analisi della legislazione relativa agli Enti da ultimo inseriti nella tabella A, per l'individuazione dei riferimenti che devono intendersi abrogati a seguito dell'applicazione del disposto di cui alla L.R. n. 5 del 2009 (allegato 3);
2. all'analisi degli statuti degli Enti di cui al punto 1, al fine di individuare le parti in contrasto con il nuovo disposto normativo, che devono intendersi abrogate con l'approvazione della presente deliberazione (allegato 4);
3. all'esame del combinato disposto della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n. 11/2006, nonché della normativa civilistica, per le Agenzie in regime di contabilità economico – patrimoniale, finalizzato alla predisposizione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni sopra richiamate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/1998.

Tale atto è contenuto nel testo, redatto in articoli, recante le disposizioni che tutti gli enti di cui alla tabella A dovranno rispettare e richiamare nei relativi statuti (allegato 1);

4. predisposizione di una pista di controllo per l'accelerazione delle procedure di verifica sulla legittimità degli atti di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. n. 14/1995 (allegato 2). Le procedure delineate in tale documento sono finalizzate esclusivamente al rispetto della tempistica richiamata dalla vigente normativa per la predisposizione, da parte dei competenti Assessorati, degli atti di cui al comma 4 della L.R. n. 14/1995.

Le bozze della documentazione sopra richiamata sono state inviate dalla Direzione generale del Bilancio agli enti e alle agenzie di cui alla tabella A, nonché alla Presidenza della Regione, ai competenti Assessorati e all'Assessorato del Personale con nota n. 681 dell'8.2.2010 con richiesta di osservazioni da far pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2010. Le osservazioni pervenute sono state quando possibile recepite negli allegati sopra richiamati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, della Difesa dell'Ambiente, del Lavoro, dell'Agricoltura, della Pubblica Istruzione, del Turismo, dei Lavori Pubblici e dell'Igiene e Sanità, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Programmazione

DELIBERA

- di approvare gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di sostituire gli articoli degli statuti e dei regolamenti indicati nell'allegato 4 secondo le modalità in esso indicate e i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza;
- di stabilire che gli enti i cui statuti sono approvati direttamente dai relativi consigli di amministrazione sono tenuti all'adeguamento degli stessi entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che gli enti non provvisti di disposizioni statutarie, sono tenuti all'applicazione diretta dei contenuti degli allegati 1 e 2.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge regionale n.5 del 28.12.2009.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci



Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ex articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n.31 del 1998, in relazione alle procedure di controllo degli Enti / Agenzie regionali

Art. 1 - Indirizzo, vigilanza e controllo

1. I controlli dell'Ente/Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Atti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) programmi di attività;
 - b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
 - c) regolamenti interni;
 - d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
 - e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
 - f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre norme associate e la partecipazione ad esse;
 - g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
 - h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Art. 3 - Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.
2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dagli Assessorati competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente/Agenzia.
4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, agli Assessorati competenti per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Art. 4 - Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Art. 5 - Esercizio Provvisorio

1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

Art. 6 - Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 7 - Enti/Agenzie in contabilità economico - patrimoniale

1. Gli Enti/Agenzie in regime di contabilità economico - patrimoniale, sottopongono a controllo secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14:



- il budget economico e finanziario, nei termini di cui all'articolo 4;
- le variazioni al budget economico e finanziario;
- il bilancio d'esercizio, da presentarsi nei termini previsti dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile.

Art. 8 - Atti attinenti a procedure concorsuali, costituzione di rapporti di lavoro e attribuzione di incarichi di consulenza

1. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale, i seguenti atti:
 - gli atti di programmazione per l'attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono prevedere le motivazioni della consulenza, la tipologia, l'assenza all'interno dell'ente di figure professionali che potrebbero svolgere l'attività, il corrispettivo previsto;
 - gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, i quali devono far riferimento alle dotazioni organiche e definire il numero delle posizioni a concorso, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;
 - gli atti di programmazione per l'acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare le motivazioni del rapporto, la carenza nell'ente di figure professionali che potrebbero ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista.
2. Sono esclusi dal controllo:
 - gli atti relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e rendicontazione, quali ad esempio quelli cofinanziati dall'Unione Europea;
 - gli atti di costituzione di rapporti di lavoro e di affidamento di consulenza comportante un onere massimo di 30.000 euro, al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori;
 - le acquisizioni di personale stagionale quando le stesse siano configurabili all'interno dell'attività caratteristica dell'Ente/Agenzia.
3. Gli atti di cui al presente articolo, intervenuti dopo il 1 gennaio 2010 ma sulla base di atti di programmazione già adottati o di concorsi espletati in precedenza, non sono soggetti a controllo.

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

Pista di controllo per gli atti di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

- Per gli atti concernenti l'approvazione di bilanci, variazioni di bilanci e conti consuntivi, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere dell'Assessore competente in materia di bilancio.

La procedura di controllo è così articolata:

- 1) Approvazione:
 - a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime il proprio parere di legittimità contabile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
 - b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di approvazione entro complessivi 20 giorni lavorativi.
 - 2) Sospensione:
 - a) L'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia trasmettono all'Ente/Agenzia la propria richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto a controllo;
 - b) I termini restano sospesi sino al ricevimento da parte dell'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia della nota di chiarimenti che deve essere inviata dall'Ente/Agenzia entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Gli atti possono essere sospesi per un massimo di due volte con le modalità di cui alla lettera a).
 - 3) Riesame:
 - a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime la propria proposta di riesame entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
 - b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di riesame entro complessivi 20 giorni lavorativi.
- Quando i bilanci, variazioni di bilancio e i conti consuntivi si riferiscano a spese relative al personale e, in particolare, ai fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e delle progressioni professionali - al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di approvazione - gli Enti soggetti a tali tipologie di controllo sono tenuti a trasmettere gli atti oggetto di esame, corredati da appositi prospetti che evidenzino tutti gli elementi della quantificazione, anche all'Assessorato competente in materia di personale che deve esprimere il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto.
 - Qualora, anche dopo la scadenza dei termini previsti per l'esercizio dei controlli, i competenti Assessori ravvisino irregolarità di qualsivoglia natura, le stesse sono comunicate tempestivamente agli Enti/Agenzie che sono tenuti ad effettuare con altrettanta tempestività i necessari adeguamenti di bilancio.

Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

Elenco dei riferimenti normativi implicitamente abrogati dall'art. 1, comma 23 della Legge regionale 28 Novembre 2009, n. 5

ENTE / AGENZIA	RIFERIMENTO DI LEGGE	ARTICOLO ABROGATO	TESTO DELLA PARTE ABROGATA
Osservatorio Economico	L.R. n. 7/2007 - art. 26	26, comma 2, 1° capoverso	2. - L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta.
Agenzia della Regione	L.R. n. 4/2006	1, comma 2	ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e



Autonoma della Sardegna per le Entrate			controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)	L.R.n.6/2006 e successive modifiche e integrazioni	3, comma 3, lettera d)	d) approva il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo.
		6, comma 3 ter	3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18) ARPAS".
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)	L.R. n. 13/2006	art. 27, comma 1, quarta riga	per quanto non previsto dalla presente legge
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)		art. 28, comma 1	La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge: a) gli statuti; b) i regolamenti interni; c) i bilanci di previsione e consuntivi; d) i programmi annuali e pluriennali; e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività; f) le piante organiche.
LAORE Sardegna		Art. 29, comma 1	I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28.
AREA	L.R. n. 12/2006	Art.21, comma 2	2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti: a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo; b) i regolamenti; c) i piani annuali e pluriennali di attività; d) le piante organiche; e) gli incarichi di direzione.
Agenzia Regionale per il Lavoro	L.R. n. 20/2005	Art. 22	1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
		Art. 20	esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna (I.Z.S.)	L.R.n.12/2008	Art. 21, commi 1, 2, 3, 4	1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, con le modalità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui seguenti atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna: a) conto consuntivo; b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a Euro 1.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, decorsi i quali gli atti si intendono approvati. 2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a Euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione. 3. Il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda
--	---------------	---------------------------	--

Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 14/10 del 6.4.2010

Elenco dei disposti statutari e regolamentari da intendersi abrogati o sostituiti

ENTE / AGENZIA	STATUTO	ESTREMI DI APPROVAZIONE (Delib.G.R./D.P.Reg)	ARTICOLO ABROGATO	ARTICOLI SOSTITUTIVI		NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI SOSTITUTIVI
Osservatorio Economico	Statuto	24/1 del 23.4.2008	9, 10	9	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Sardegna Ricerche	Statuto	48/14 del 21.11.2006	3, 4, 5	3	Indirizzo, vigilanza e controllo	
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate	Statuto	41/4 del 29.7.2008	12, 13, 14	12	Indirizzo, vigilanza e controllo	
Conservatoria delle Coste della Sardegna	Statuto	13/24 del 4.3.2008	4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)	Statuto	25/37 del 3.7.2007	4, c.1, 2, 3 e 4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)	Statuto	38/11 del 8.7.2008	3	3	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge

						regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
LAORE Sardegna	Statuto	25/37 del 3.7.2007	4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.
Sardegna Promozione	Statuto	4/15 del 22.1.2008	4	4	Indirizzo, vigilanza e controllo	
Istituto Superiore Regionale Etnografico	Statuto	144 del 14.5.1975	5, 7	5	Indirizzo, vigilanza e controllo	L'Ente è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale e dai competenti Assessorati sulla base della legge regionale n. 14 del 1995, e con le procedure e le modalità di cui alla Delib.G.R. n.14/10 del 6.4.2010.

ENTE / AGENZIA	STATUTO	ESTREMI DI APPROVAZIONE	ARTICOLO ABROGATO
Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)	Regolamento	All. 3 Delib.G.R. n. 27/14 del 17.7.2007	28, comma 2
			32
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)	Regolamento	All. 1 Delib.G.R. n. 27/14 del 17.7.2007	14, comma 1
			15
			16, comma 3
LAORE Sardegna	Regolamento di contabilità	All. 2 Delib.G.R. n. 27/14 del 17.7.2007	13, comma 3
			14, comma 1
			15

=====

=====

Art. 1

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.

4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3,

della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), è riconosciuto il periodo di servizio prestato alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale sono valutate in euro 150.000 per l'anno 2010; alle spese previste per i dipendenti inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi.

5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.

Art. 6

Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro

1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;
- b) il reimpiego e l'accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficino di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;
- c) la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;
- d) la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto;
- e) la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che, data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l'anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui euro 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti per materia, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio.

3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all'UPB S08.01.002.

4. È autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, da destinare alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (UPB S06.03.001 e UPB S06.03.019).

5. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2009, che modifica l'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "settore commercio" sono aggiunte le parole "nonché degli altri settori, o delle tipologie di spesa, non ammissibili al fondo regionale di garanzia già istituito".

6. Gli stanziamenti recati dalle UPB S06.03.001 - cap. SC06.0381 e UPB S06.03.008 - cap. S06.0480 per l'anno 2011 possono essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2009.

7. Le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, riferite all'annualità 2008, ancorché impegnate, e all'annualità 2010, sono destinate allo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2009; a tal fine le somme stanziate nel bilancio 2010 in conto dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 sono conservate nel conto residui.

8. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell'Ente foreste (UPB S04.08.007 - cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.

9. Le risorse disponibili nel conto dei residui e della competenza al 31 dicembre 2010 in conto dell'UPB S01.02.003 (cap. SC01.0216) e in conto dell'UPB S01.02.001 (cap. SC01.0139) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 2011 per l'attuazione delle progressioni professionali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Art. 7

Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato

(come integrato dall'art.20 della LR.n.12-2011)

(1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) - Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 15.2.2012)

1. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 sono introdotti i seguenti commi:

"1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di

spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente.”

2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione.

3. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all'importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).

3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.”

2) dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.

Art. 10

Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale

1. La Regione concorre ad attuare l'obbligo di istruzione e formazione per almeno dieci anni e sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno d'età. Tale obbligo si attua con un piano regionale di intervento, predisposto dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e approvato dal Consiglio regionale, da realizzare nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative accreditate, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato di cui alla legge 14

febbraio 2003, n. 30). L'intervento della Regione integra i finanziamenti nazionali con risorse proprie nella misura adeguata a ridurre e prevenire gli indici di dispersione scolastica e formativa attraverso azioni specifiche di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento atte a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale. Con disposizioni attuative sono determinati i soggetti gestori e le modalità di presentazione dei piani di intervento. Con un'intesa tra Regione, Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione sono regolamentati i profili formativi dell'apprendistato ai fini dell'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. I contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. Alla spesa, valutata in euro 12.000.000 annui, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d'impiego di cui alle predette misure.

3. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) concernente il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzato un ulteriore stanziamento di euro 3.350.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S06.06.004).

4. Per favorire l'aggiornamento e la formazione degli operatori del sistema della formazione professionale in Sardegna, la Regione adotta azioni a sostegno all'impiego e allo sviluppo delle risorse umane. Le agenzie formative accreditate che abbiano ricorso all'utilizzo della CIGS propongono e gestiscono progetti formativi rivolti ai propri dipendenti per un massimo di 450 ore annue per promuovere un migliore rapporto con la programmazione regionale dello sviluppo e del lavoro e per supportare la professionalità degli operatori del settore. Il personale dipendente impegnato in tali attività mantiene la continuità retributiva.

5. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna a copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei titolari o del personale a corsi di aggiornamento, promossi da enti accreditati o da associazioni di imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale, competitività, innovazione in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e valorizzazione del capitale umano. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 500 ad azienda, nell'ambito degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il programma degli interventi è approvato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (UPB S02.02.001).

Art. 11

Soppressione dell'Agenzia regionale per le entrate



1. Allo scopo di ridurre i costi dell'apparato pubblico regionale mediante l'accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12
Soppressione dell'Agenzia regionale "Osservatorio economico"

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico", istituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e le competenze in materia di statistica e per i rapporti con il sistema

statistico nazionale sono attribuite alla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all'Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia soppressa, in servizio fino al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

(Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 23 febbraio 2012 – BURAS n.11 del 16 marzo 2012)

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011);*
- 2) *dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.*

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.*

Capo V
Modifiche legislative

Art. 18

Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti

1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" e le parole: "rate mensili superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48".

7. Nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";

c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna"; nel comma 1 del medesimo articolo le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna (ENAS)".

8. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole "entro il termine perentorio del 31 maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del finanziamento".

16. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera f), del comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

b) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";

c) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Comptono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento.";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009.".

17. Nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 3 per cento del fondo loro spettante a termini dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loci.

18. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).

21. Nella legge regionale n. 19 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";

b) il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.

45. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 il periodo da "Il contributo" a "di cui all'articolo 5." è soppresso;

b) nell'articolo 2 quater è abrogato l'inciso "fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nell'articolo 2 quinquies".

c) l'articolo 2 quinquies è sostituito dal seguente:

"Art. 2 quinquies

1. Al fine di recepire i principi recati dall'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nel Consiglio regionale della Sardegna sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 1, primo comma, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Qualora l'eletto venga collocato in aspettativa dalla pubblica amministrazione di appartenenza in data antecedente all'immissione nella carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), ogni onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza per tale periodo è a completo carico del Consiglio regionale.

4. Nell'ipotesi che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, le contribuzioni relative al conseguimento del diritto a percepire l'assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali gravano sulle voci previste alle lettere a), b), c), e), f) e h) dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. Qualora quanto dovuto per tali voci non consenta la necessaria capienza contributiva, il consigliere regionale integra in via diretta la residua parte di contribuzione.

5. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della immissione in carica degli eletti ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948; di questa il consigliere regionale dà comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti adempimenti.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali a partire dalla elezione della XIV legislatura consiliare."

Legge regionale 4 agosto 2011, n.16 – Art.13 Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n.12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

Art. 19

Disposizioni in materia di personale iscritto all'ordine dei giornalisti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da intendersi come di seguito:

a) che non si determina alcuna risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro in essere tra l'Amministrazione regionale, quella degli enti o agenzie e i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti che abbiano chiesto l'inserimento nel contingente di cui al comma 2 dell'articolo 11;

b) che ai medesimi dipendenti si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) a far data dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del citato articolo 11, ivi compreso l'articolo 10 del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e si provvede conseguentemente all'attribuzione delle qualifiche rispettivamente di vice capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica inferiore a dieci anni e superiore ai cinque, di capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica superiore;

c) che i predetti dipendenti mantengono la previdenza integrativa dei fondi presso i quali risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009; a favore degli stessi si provvede alla ricongiunzione previdenziale presso l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI), senza alcun onere aggiuntivo a carico dei medesimi; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.02.002);

d) nelle more della definizione del contratto integrativo aziendale previsto dal CNLG agli stessi dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti di cui agli articoli 86 (servizio mensa) e 99 (retribuzione di rendimento) del contratto di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.

Art. 20 (3)

Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è da intendersi come segue:

"Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della

legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002."

2. Il comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, è così modificato:

"1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali."

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è inserito il seguente:

"3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso."

Art. 21

Superamento del precariato

(4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della predetta legge regionale n. 12 del 2011 - - Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20.4.2012)

1. Al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi.

2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione.

3. Il programma tiene conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le



vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio.

4. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l'anno 2011, e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate al fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).

Art. 22

Disposizioni a favore delle cooperative di giornalisti disoccupati o in cassa integrazione e/o mobilità

1. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti de minimis, è autorizzata, a favore delle cooperative editrici costituite da giornalisti disoccupati o che si trovino in cassa integrazione e/o in mobilità, per la produzione di quotidiani, la spesa complessiva di euro 900.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed f), della legge regionale n. 22 del 1998 (UPB S03.02.003).

2. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le agenzie, all'atto dell'affidamento di servizi e forniture relative alla pubblicità istituzionale che prevedano l'acquisizione di spazi di comunicazione presso testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, acquisiscono idonea certificazione relativa all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e a specifico accordo intercorso tra gli editori, l'ordine dei giornalisti e l'associazione della stampa, che garantisca adeguati livelli retributivi e i diritti previdenziali e professionali a favore dei collaboratori impiegati.

Art. 24

Interventi vari

5. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati, a decorrere dal 1° luglio 2004, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 40 della legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sono interamente a carico dell'Amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modificazioni. L'Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall'UPB S01.01.002.

Art. 26

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 126.384.000 per l'anno 2011, in euro 60.094.000 per l'anno 2012, in euro 59.199.000 per l'anno 2013 e in euro 21.580.000 per gli anni successivi.

Sentenza Corte Costituzionale n.99 del 20 aprile 2012 – BURAS n.22 del 17 maggio 2012)

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento);*
 - 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 20, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;*
 - 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;*
 - 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della predetta legge regionale n. 12 del 2011;*
 - 5) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;*
 - 6) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 18, comma 23, lettera c), della predetta legge regionale n. 12 del 2011;*
 - 7) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 20, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011.*
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.*
- Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012*

=====

Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16

Norme in materia di organizzazione e personale (*BURAS n. 24 del 13 agosto 2011*) – *testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 22 dicembre 2011, n.27 - 15 marzo 2012, n.6 - 12 giugno 2012, n.12 – 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17) – (Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 – BURAS n.37 del 23 agosto 2012 - Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012 – BURAS n.3 del 17 gennaio 2013*

Art. 1

Direzione generale per la comunicazione

1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.
2. È di competenza della Direzione:
 - a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
 - b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;
 - c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
 - d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
 - e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
 - f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;
 - g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
 - h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

Art. 2

Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";
 - b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale."

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo:
"L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile."

Art. 4 (1 - 2)

Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via

continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:

"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale."

3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

4. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale."

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data.

7. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 è abrogato.

8. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), le parole "una sola volta" sono soppresse.

9. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), è sostituito dal seguente:



"3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo;"

10. Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (Personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), è aggiunto il seguente: "11 bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006. L'assunzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'ENAS per l'utilizzo di tale personale in attività di esercizio e manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse proprie dell'ente."

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.16 ("Norme in materia di organizzazione e personale);

11. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ;

12. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per la retribuzione del personale in servizio alla data dell'approvazione della predetta legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento valutato in euro 500.000 per l'anno 2011 e in euro 900.000 per gli anni successivi (UPB S05.01.013 - cap. SC05.0229).

Art. 5 (3-4)

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis comma 3. della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis, comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ;

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale

della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)."

2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola forestale dello Stato o istituto pubblico" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

3. All'articolo 14 comma 3, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

4. L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 1985 è abrogato.

5. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente: "22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere

ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

Art. 6 (5 - 6)

Disposizioni sul superamento del precariato

(come integrato dall'art. 1 della LR.n.12-2012 e art.1 della LR.n.17-2012)

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari."

2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011;

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità

collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.

5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.

6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).

7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.

"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004."

Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

Legge Regionale 26 giugno 2012, n.13 - Art. 3 - Disciplina transitoria dei contratti CSL e CESIL

1. I contratti a termine di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle sopresse province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato



maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle sopresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

Art. 7

Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.

3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.

Art. 8

Riconoscimento di indennità

(Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 17.1.2013: per questi motivi - LA CORTE COSTITUZIONALE - riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe, dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale, così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012)

1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di coordinatore di servizio prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 385 del 21 dicembre 1995, in

applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, relativi al personale regionale, valutati in euro 490.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.02.001; a quelli relativi al personale degli enti si fa fronte con i bilanci dei rispettivi organismi.

Art. 9 (7)

Disposizioni in materia di esonero dal servizio

(consulta anche la Circolare n. 1464 del 25 gennaio 2012 – disapplicazione disposizioni – modificato dall'art.3, comma 13 della LR.n.6/2012)

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, domanda per l'esonero dal servizio a condizione che entro l'anno solare raggiungano una anzianità contributiva di almeno 35 anni o che la presentazione della domanda avvenga nel corso dell'ultimo quinquennio di servizio. La domanda di esonero è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno. L'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

3. È inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale, così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza.

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.

5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.



6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

7. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono soppressi nella misura del 70 per cento nella dotazione organica corrispondente.

8. La spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; la spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, fa carico ai bilanci dei rispettivi organismi.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 – Art.3 –

15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011, l'incentivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall'anno finanziario 2011 nella misura di tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole "...soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.." sono sostituite dalle seguenti "soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..."

16. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza, ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

17. Gli oneri del personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di un'entità pari al rimborso medesimo. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.

Art. 10 (8)

Piano sul precariato nelle aziende ASL

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti.

Art. 11

Inquadramento del personale ex ETI

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998. Gli oneri relativi alla gestione in comando del predetto personale sono garantiti dai relativi trasferimenti statali e da risorse regionali; agli oneri derivanti dalla quota della Regione, valutati in euro 200.000 annui, si fa fronte con quota parte del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

Art. 12

Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza

(abrogato dall'art. 17 della L.R. n.27 del 2011)

1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 1965, cessa dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo di cui al comma 1 sono cristallizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 15 del 1965, rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del mese antecedente la data di erogazione.

3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, per gli iscritti è operata una trattenuta sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.

4. Le prestazioni facoltative previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1965, cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12

(Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

Sentenza Corte Costituzionale n.212 del 18 luglio 2012 – BURAS n.37 del 23 agosto 2012)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe:

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.16 ("Norme in materia di organizzazione e personale);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis comma 3. della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis, comma 3. lettera b). della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5. comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6. comma 2, della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011;
- 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8. della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;
- 9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11,5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- 10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

- 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 lug 2012
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012*

Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012 – BURAS n.3 del 17 gennaio 2013)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.*

Art. 3

Semplificazione e contenimento della spesa

(come integrato dall'art.1 della LR.n.16-2012 e art.2 della LR.n.17-2012)

6. A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall'ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l'utilizzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), nonché dell'art. 1, comma 8, lettera d), della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2012;

"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.". "Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettive, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso

delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

12. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione dei costi degli organi e degli apparati amministrativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte nella misura del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli assessori della Regione di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, al personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica di cui all'articolo 30 comma 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e al portavoce del Presidente e ai componenti dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009.

13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il trattamento economico di base è rapportato a quello del direttore generale della Regione maggiorato del 20 per cento.

15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011, l'incentivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall'anno finanziario 2011 nella misura di tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole "...soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.." sono sostituite dalle seguenti "soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...".

16. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza, ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti

dall'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

17. Gli oneri del personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di un'entità pari al rimborso medesimo. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.

SENTENZA N. 36 - ANNO 2013
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), nonché dell'art. 1, comma 8, lettera d),

della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2012;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e all'art. 4, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2013.*

=====

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2014, n. 4

Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)

Art. 1 Istituzione

1. È istituita l'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di bonifiche ambientali e riqualificazione del settore minerario.

2. L'ARBAM è struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna ed assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa.

3. L' Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. L'Agenzia ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei propri organi istituzionali nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.

5. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

6. L'ARBAM è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

7. La sede legale è stabilita nello statuto.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) garantire la corretta gestione del territorio interessato dall'attività mineraria dismessa o in via di dismissione ai fini della sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario connesso nelle aree di cui l'ARBAM detiene la disponibilità;
- b) attivare processi di sperimentazione ai fini della riqualificazione e bonifica del settore minerario;
- c) accrescere la qualificazione in materia di bonifica mineraria;
- d) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dei compensi immobiliari della società IGEA Spa soppressa ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3 Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente approva:

- a) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia si attiene nell'esercizio della propria attività;
- b) il programma triennale e annuale delle attività;
- c) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) lo statuto;
- e) i regolamenti interni riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 4 Funzioni dell'ARBAM

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'ARBAM, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della

Regione nel settore minerario e ambientale, svolge le seguenti funzioni:

- a) la caratterizzazione, la messa in sicurezza d'emergenza o permanente, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie ed industriali dismesse o in via di dismissione nelle aree di cui detiene la disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione, qualora le medesime non dispongano di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
- b) la messa in sicurezza delle concessioni minerarie, anche in funzione della restituzione all'uso legittimo;
- c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
- d) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee nelle aree in disponibilità;
- e) nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna delle aree minerarie di cui detiene la disponibilità;
- f) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (E.M.S.A.)), e successive modifiche ed integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
- g) le attività dirette relative alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle strutture minerarie e al recupero ambientale di compensi immobiliari adibiti a percorsi turistico-museali, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), e sulla base di specifici affidamenti da parte del futuro soggetto titolare;
- h) la gestione dell'Archivio storico minerario, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore.

Art. 5 Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti;
- c) il comitato regionale di coordinamento.

Art. 6 Nomina e sostituzione del direttore generale

1. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito, dal Presidente della Regione con decreto, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, acquisita nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi



dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rideliberato entro la scadenza.

5. L'attribuzione dell'incarico di direttore generale è confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

6. In caso di assenza temporanea o di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato in conformità alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 per la dirigenza. Il trattamento economico è stabilito nel contratto secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Revoca del direttore generale

1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione ordinaria dell'Agenzia, all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Il commissario straordinario è dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico. 4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo direttore generale e per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.

Art. 8

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, esercita la propria competenza entro i limiti stabiliti dallo statuto, dirige e coordina le attività, verifica ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi.

2. Il direttore generale:

- a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia e la trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
- b) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
- c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

- d) provvede all'indirizzo ed al coordinamento delle strutture organizzative dell'Agenzia, nonché all'assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;
- e) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- g) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
- h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- j) promuove e resiste alle liti e alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni.

Art. 9

Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Regione, che lo presiede;
- b) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- c) l'Assessore regionale dell'industria.

3. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività di gestione dell'ARBAM;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma triennale ed annuale delle attività.

4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.

5. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.

6. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

7. Le attività amministrative del comitato di coordinamento sono espletate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

del Presidente della Regione sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.

4. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.

5. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica determinata ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 20 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, che deve essere interpretata come non comprensiva di IVA e oneri previdenziali.

Art. 11

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche.

2. Il controllo preventivo di legittimità e di merito è esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed ha per oggetto gli atti indicati nell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995.

3. Il controllo è esercitato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 14 del 1995, nonché gli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza sono trasmessi per il controllo di legittimità e di merito all'Assessorato competente in materia di personale. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14 del 1995 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

4. Qualora l'Agenzia non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta.

5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)" è aggiunto il "n. 6 bis) Agenzia regionale bonifica aree minerarie (ARBAM) Sardegna".

6. L'ARBAM è sottoposta al controllo di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 12

Entrate, patrimonio e sistema contabile

1. Il patrimonio dell'Agenzia ARBAM Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa società IGEA Spa, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

2. I beni mobili e immobili che non sono riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia sono trasferiti alla Regione ai fini dell'acquisizione al patrimonio regionale ed alla successiva alienazione o conservazione ai sensi della normativa vigente.

3. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
- b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) rendite patrimoniali;
- e) ogni altro introito.

4. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato in coerenza con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche.

Art. 13

Personale dell'Agenzia

1. L'ARBAM opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie.

2. Alla copertura dei posti della pianta organica dell'ARBAM si procede mediante concorsi pubblici.

3. In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA Spa è trasferito all'ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile.

4. Il personale a tempo determinato dipendente di IGEA Spa che ha superato il periodo di prova al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ugualmente trasferito all'ARBAM. Per consentire l'approvazione della pianta organica dell'Agenzia e per consentire il bando dei concorsi per ricoprire i relativi posti, i rapporti a tempo determinato trasferiti sono prorogati sino al 31 dicembre 2014, fatta salva l'ipotesi che gli stessi abbiano una scadenza successiva.

Art. 14

Struttura organizzativa

1. Per l'organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale si applica la legge regionale n. 31 del 1998, ove non incompatibile con le disposizioni della presente legge e della disciplina stabilita dalle leggi regionali di settore.

Art. 15

Soppressione della società IGEA Spa

1. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la società IGEA Spa, già S.I.M. Spa, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme e modalità di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi

2. Alla data di cui al comma 1 l'ARBAM succede all'IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare l'agenzia è soggetto obbligato, ai termini dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 e ai termini dell'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, in relazione alle attività di bonifica nelle aree di cui detiene la disponibilità.

3. Alla data di cui al comma 1 l'ARBAM succede all'IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla gestione delle attività minerarie di cui alle procedure del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal Codice civile.

Art. 16

Norma transitoria



1. Nelle more del trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare attività di progettazione e lavori di messa in sicurezza e di bonifica alla Società IGEA Spa, organismo in house della Regione autonoma della Sardegna e soggetto obbligato alle attività di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, ai sensi della decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree interessate dalle attività minerarie dismesse in capo alla medesima società, anche al fine di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti richieste da provvedimenti di finanziamento statali.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, lettera a), sono valutati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014. Agli stessi oneri si fa fronte mediante pari riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 (Bilancio di

previsione per l'anno 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015) ed iscritte in conto dell'UPB S06.03.023 per gli anni 2014-2015 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, a' termini del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 5 della legge regionale n. 11 del 2006, e articolo 1, comma 11, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

2. Con la legge di bilancio per l'anno 2014 e di bilancio pluriennale 2014-2016 si provvede alle conseguenti variazioni.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

=====

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2012, n. 12

Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica (BURAS n.28 del 21 giugno 2012) – Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 26 giugno 2012, n.13 – 13 settembre 2012, n.17 – 17 dicembre 2012, n.25 - 30 dicembre 2013, n.40)

Art. 1

Collaborazioni coordinate e continuative

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

"1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari."

2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 3

Concorso dirigenti: requisiti da applicare

1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P. 19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Legge Regionale 17 dicembre 2012, n.25 – Art. 1 – Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012 - 1. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e

ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), si interpreta nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ivi previsto devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

Art. 4

Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni

(come modificato dall'art.2 della LR.n.13/2012 e art.2 della LR.n.17-2012)

1. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 - Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell'Accordo di programma quadro - APQ - rivolte ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009".

Legge Regionale 13 settembre 2012, n.17 – Art.2 – 3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, che rinvia all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e con riferimento altresì all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, vanno ricompresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



3. Il Piano pluriennale per il superamento del precariato è prorogato fino al completo assorbimento degli aventi diritto alla stabilizzazione e comunque non oltre due anni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Attuazione dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. A decorrere dal 26 maggio 2012, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali, ai consiglieri regionali competono, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

(Statuto speciale per la Sardegna), le indennità ed i rimborsi di spese in vigore al 31 dicembre 2003.

2. Conseguentemente, l'indennità di carica è ridotta nella misura del 30 per cento, la diaria è ridotta nella misura del 20 per cento.

3. Ai Gruppi consiliari compete un contributo pari a quello in vigore al 31 dicembre 2003 ridotto del 20 per cento.

4. Il Collegio dei questori disciplina le modalità di utilizzo e di rendicontazione di tale contributo, anche relativamente alla gestione del personale e delle collaborazioni professionali di cui alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

=====

=====

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

Capo I

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998

Art. 1

**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998
(Ambito di applicazione)**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è così sostituito:

"1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione.

2 ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998

(Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Comitato di coordinamento delle direzioni generali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:

a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;

b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni."

Art. 5

**Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1989
(Posizioni dirigenziali di staff e ispettive)**

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Posizioni dirigenziali ispettive)

1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale."

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998

(Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti)

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione."

Art. 9

**Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998
(Qualifica dirigenziale e relative funzioni, soppressione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza)**

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogata.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998

(Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unità di progetto)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 quater.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.

3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale."

Art. 11

**Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998
(Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)**

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.

3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";

c) nel comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "nonché quelle di studio, ricerca e consulenza" sono abrogate;

2) le parole "dell'Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";

d) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.";

e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:

"4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;

b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;

c) alla sicurezza dei luoghi.

4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.

4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";

f) nel comma 7 l'ultimo periodo è abrogato;

g) nel comma 8 il periodo "La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all'insediamento della Giunta regionale" è abrogato.

2. Le disposizioni legislative o contrattuali che riconoscono un trattamento economico parametrato alla retribuzione di posizione prevista per le funzioni di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza sono da intendersi riferite alla misura attualmente prevista dal contratto collettivo per la suddetta posizione.

Art. 12

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro

dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.

4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.

6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.

7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.".

Art. 13

Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998

(Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)

1. All'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema Regione";

b) nel comma 2, le parole "dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti" sono sostituite dalle parole "del sistema Regione".

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998

(Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione)

1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di



trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.

3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.

4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali."

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

(Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione."

Art. 16

Inserimento dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 40 bis (Sistema dell'amministrazione territoriale locale)

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38 bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province."

Capo II

Altri interventi in materia di organizzazione

Art. 17

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 (Composizione degli uffici di gabinetto)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) tre consulenti;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale.

3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti."

Art. 20

Progetto per il corretto uso del suolo (SCUS) - rinnovo contratti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è autorizzato il rinnovo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2014 riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, fino al raggiungimento della durata massima complessiva prevista nel comma 2 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 840.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (UPB S04.10.006).

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Piano per il superamento del precariato)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale - relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) le parole "non oltre due anni" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

=====

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2015

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

Art. 1

Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione

1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppressa all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia in materia di coordinamento delle attività di promozione economica, di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e di attrazione degli investimenti, sono attribuite all'Amministrazione regionale. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), individua la struttura dell'Amministrazione idonea a svolgere dette competenze.

2. Le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico sono attribuite all'Assessorato competente in materia.

3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della

cessazione della stessa, in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2014 conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento ed è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e fatte salve le prerogative attribuite alla Giunta regionale dal medesimo articolo della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto.

3. Per la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia si applicano gli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

Vedasi Leggi Regionali Dipendenti